

CCCCXXXI.

2^a TORNATA DI SABATO 21 DICEMBRE 1907

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

Atti vari	Pag. 18755
Disegni di legge:	
Modificazioni alla legge per il bonificamento dell'Agro Romano (Cocco-Ortu) (<i>Presentazione</i>)	18678
Liquidazione della rete Sicula (<i>Discussione</i>)	18679
BERTOLINI (<i>ministro</i>)	18679-82
CAVAGNARI	18722
DE FELICE-GIUFFRIDA	18679-83
TEDESCO (<i>relatore</i>)	18680
Convenzione internazionale di Berna: Interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi (<i>Approvazione</i>)	18722
Provvedimenti per gli istituti di emissione (<i>Seguito della discussione</i>)	18724-30-31
ALESSIO GIULIO	18731
CARCANO (<i>ministro</i>)	18738-41
CASSUTO	18730
DE FELICE-GIUFFRIDA	18748
DELL'ACQUA	18752
DI RUDINI ANTONIO	18747-48
GAVAZZI	18752
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>)	18748-49
GIOVANELLI (<i>relatore</i>)	18741
LACAVA (<i>ministro</i>)	18752
MAJORANA GIUSEPPE	18735
PANFANO	18744
ROCCO	18724-44
RUBINI	18738
Giuramento del deputato Protopisani	18731
Interrogazioni:	
Progetto di colonizzazione all'estero:	
MATERI	18673
MONTAGNA	18673
POMPIJ (<i>sottosegretario di Stato</i>)	18672
Tribunale di Ariano di Puglia:	
CAPUTI	18674-76
MORGARI	18675
POZZO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	18674-76
PRESIDENTE	18675-76
Fattorie di tabacchi italiane negli Stati Uniti:	
BUCELLI	18678
COTTAFAVI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	18677

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari:	
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>)	Pag. 18754
TITTONI (<i>ministro</i>)	18756
Completamento di una Commissione:	
CHIMIENTI	18754
Proroga dei lavori parlamentari e saluto al	
Presidente	18754
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>)	18755
PRESIDENTE	18755
STRIGARI	18754
Relazione (Presentazione):	
Accertamento del numero dei deputati impiegati (GIBARDI)	18731
Sorteggio di una Commissione (auguri del Parlamento per Capodanno a S. M. il Re)	18754
Verificazione di poteri:	
Proclamazione dell'onorevole Protopisani a deputato del primo collegio di Napoli	18730
Votazione segreta (Risultamento):	
Autorizzazione di spese per provvedimenti resi urgenti dal terremoto e dalle piene dei fiumi dell'ottobre 1907 e assegnazione di maggiori fondi in favore dei comuni colpiti dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1907, nonchè per riparazioni ad opere dello Stato, e per concorsi e sussidi ad opere provinciali, comunali e consortili danneggiate o minacciate da alluvioni e frane	18729
Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolanze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli istituti di emissione	18729
Prelevazione di lire 14,900 dal fondo di riserva per le spese imprevedute, dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per lo esercizio finanziario 1907-908 per maggiore spesa di retribuzione al personale straordinario	18729
Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto <i>Malapaga</i> ad uso di caserma delle guardie di finanza in Genova	18729

Preroga al 30 giugno 1908 delle disposizioni concernenti la cedibilità degli stipendi contenute nella legge 7 luglio 1902, numero 276	Pag. 18729
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-1908	18756
Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, numero 254, sulle case popolari	18756
Approvazione della Convenzione 1 ^o giugno 1907 per la liquidazione della gestione della rete Sicula al 30 giugno 1905	18756
Approvazione della Convenzione stipulata fra l'Italia, la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, l'Olanda e la Svizzera per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi, firmata a Berna il 26 settembre 1906	18756
Provvedimenti per gli istituti di emissione	18756

La seduta incomincia alle ore 14.5.

VISOCCHI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

VISOCCHI, *segretario*, legge:

6864. La signora Elisabetta Mesiani di Bova Marina fa voti che le sieno rivendicati dei diritti che ritiene lesi da una sentenza di tribunale.

6285. Il Consiglio comunale di Sassari fa voti perchè nel disegno di legge sui servizi postali e commerciali marittimi sia istituita una linea direttissima Porto Torres-Genova e perchè vengano accolti altri desideri nell'interesse delle popolazioni sarde.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Guaracino, di giorni 1; Cornalba, di 2; Castiglioni, di 2; Negri De Salvi, di 2; Marzotto, di 3; Giuliani, di 2; Ginori-Conti, di 3; Luzzatto Riccardo, di 3; Chiesa, di 3; Romussi, di 3; Morando, di 2; Gorio, di 2; Cimati, di 2; Quistini, di 2; Benaglio, di 2; Pastore, di 2; De Asarta, di 2; Podestà, di 2; Massimini, di 2; e per motivi di salute, l'onorevole Fabri, di giorni 5.

(Sono concessuti).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Montagna, al ministro degli affari esteri, « per conoscere quale sia il suo pensiero intorno ad un vagheggiato progetto di colonizzazione all'estero, attingendo i mezzi necessari per attuarlo al fondo della emigrazione; e per sapere se non creda che in qualunque caso di impiego straordinario di denaro del fondo suddetto debba intervenire l'approvazione del Parlamento ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

POMPILJ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'onorevole Montagna allude evidentemente a un progetto che il Commissariato della emigrazione volle studiare per un esperimento di colonizzazione da farsi con agricoltori italiani nell'Australia occidentale. Uno scambio di vedute tra il Governo italiano e il nostro console a Perth portò a questo disegno, che fu dai medesimi compilato in forma di convenzione da stipularsi tra i due Governi.

Il Commissariato afferma trattarsi propriamente, per ora, di un semplice esperimento che dalle due parti si è convenuto di contenere in limiti ristretti. S'invierrebbero colà soltanto 100 famiglie di scelti agricoltori italiani che sarebbero, mercè le favorevoli disposizioni del Governo australiano, posti in grado di divenire in breve proprietari di terre di buona qualità affidate alla loro coltura.

Lo schema di convenzione contiene altresì sufficienti guarentigie rispetto ai primi mezzi di sussistenza, all'igiene e simili in vantaggio dei coloni stessi.

Quindi il fondo per l'emigrazione, pel momento, non sarebbe esposto a verun aggravio, ed è probabile che non ne debba incontrare neppure per l'avvenire; perchè si assumerebbero guarentigie verso il Governo dell'Australia (che anticipa tutte le spese comprese quelle di viaggio di questi coloni verso l'Australia stessa) semplicemente quando da parte dei coloni si dimostrino inettitudine o rifiuto al lavoro, ovvero manchi il rimborso delle somme loro anticipate. Ma, anche tali guarentigie sono contenute in limiti ristretti e ben definiti. Fra le altre cose, cominciano ad avere effetto soltanto dopo quattro anni, e cessano quando il colono sia rimasto lì per cinque anni, od

anche quando l'impresa in generale sia riuscita felicemente dopo quattro anni; cosicchè, come vede l'onorevole Montagna, è da ritenersi che il Governo italiano non debba sopportare veruna spesa in conseguenza di siffatto esperimento. Ma, quando qualche spesa in avvenire e in questa remota congiuntura occorresse, il Governo ne chiederebbe l'approvazione al Parlamento o con una legge speciale, oppure nella sede del bilancio dell'emigrazione.

Il Consiglio dell'emigrazione e la Commissione di vigilanza ultimamente hanno approvato con voto quasi unanime lo schema di convenzione, apportandovi alcuni lievi cambiamenti che ora devono essere sottoposti al Governo australiano per l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna per dichiarare se sia soddisfatto.

MONTAGNA. Non mi posso dichiarare nè soddisfatto nè insoddisfatto. Sono soddisfatto per la dichiarazione implicita contenuta nelle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri, concernente l'intangibilità del fondo della emigrazione senza l'intervento del Parlamento; perchè l'onorevole sottosegretario di Stato, se non sbaglio, ha dichiarato che ove in avvenire occorresse prelevare fondi per questo esperimento (come egli l'ha chiamato) se ne domanderebbe lo stanziamento alla Camera con una legge speciale o in sede di bilancio.

A me premeva moltissimo di mettere in chiaro questo concetto, che cioè del fondo dell'emigrazione non si deve disporre senza la autorizzazione del Parlamento, quando naturalmente si tratta di disporre in modo eccezionale, diverso cioè dalle destinazioni previste nel bilancio.

Ma veniamo alla questione di questa colonizzazione nell'Australia.

Se ci ispiriamo rigorosamente alla nostra legislazione sulla emigrazione, dobbiamo tener conto che pensiero fermo del legislatore fu che alla emigrazione non si dovesse dare nè spinta nè arresto.

Ora l'inaugurare, per quanto in via di esperimento, una colonizzazione all'estero, mi sembra che equivalga a dare una spinta all'emigrazione ed a contraddire allo spirito della nostra legislazione sulla emigrazione.

Debbo poi dolermi che proprio coloro i quali sono preposti alla applicazione della legge, il Commissariato cioè e quell'autorevole consesso che si chiama il Consiglio del-

l'emigrazione, i quali dovrebbero essere i più gelosi custodi del pensiero della legge non abbiano tenuto presente che coll'iniziare questo sistema si viola il concetto ispiratore della legge stessa.

Ho saputo, per informazioni datemi dal collega Materi, il quale è degnissimo ed autorevole presidente di quel consesso...

MATERI. Chiedo di parlare per fatto personale.

MONTAGNA. ... che le cose non andarono in modo da lasciare perfettamente tranquilli intorno a questo esperimento.

L'onorevole sottosegretario di Stato mi assicura che il progetto è fatto in modo da non implicare spesa. Invece, se dobbiamo credere alle informazioni del collega Materi, pare che la spesa ci sia, e che in seno al Consiglio della emigrazione sia precisamente avvenuto un contrasto per l'aggravio che si porta al fondo dell'emigrazione. E nelle stesse parole dell'onorevole sottosegretario di Stato v'è in prospettiva l'eventualità di una spesa, perchè egli non ha escluso che ad una spesa si possa andare incontro.

Ora tutto ciò, dichiaro nettamente, mi preoccupa, e per questo ho premesso fin da principio di non potere dichiararmi nè soddisfatto nè insoddisfatto. Restando in attesa, mi limito per oggi a compiere il dovere di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sopra una questione di tanta gravità.

PRESIDENTE. Onorevole Materi, ella ha chiesto di parlare per fatto personale; ma non mi sembra che le interrogazioni possano dar luogo a fatti personali.

Non mi sembra poi che l'onorevole Montagna le abbia attribuito opinioni diverse da quelle già espresse da lei.

MATERI. L'onorevole Montagna ha invocato la mia testimonianza...

PRESIDENTE. Ma la testimonianza non implica un fatto personale.

MATERI. Ma come? Egli dice che io gli ho dato informazioni che potrebbero essere in contraddizione con quelle dell'onorevole sottosegretario di Stato; devo dunque rettificare le cose...

Voci. Parli, parli!

PRESIDENTE. Ebbene indichi il suo fatto personale.

MATERI. Dirò alla Camera come si è svolta questa faccenda della convenzione col Governo australiano, completando un po' la esposizione fatta dall'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Nell'ultima adunanza del Consiglio di amministrazione del Commissariato, scarsissima pel numero degli intervenuti, (*Commenti*) fu approvato, non un progetto vagheggiato, ma una vera e propria convenzione, con cui lo Stato dà il primo esempio di una colonizzazione di Stato a beneficio di un paese straniero e si impegna a fare la scelta delle cento famiglie di coloni, da prendersi nella regione Emiliana, e a ricondurle in Italia se si riconoscessero disadatte, e finalmente a rimborsare allo Stato australiano tutte le spese che avesse anticipate ai suddetti coloni e ciò nel caso di un insuccesso di questa impresa.

Ora, come i colleghi vedono, la cosa non è così semplice, come poteva parere sul principio.

Noi con questo che cosa veniamo a stabilire? Veniamo a stabilire due categorie di emigranti, i privilegiati e i non privilegiati, perchè effettivamente questa spesa da prelevarsi sul fondo della emigrazione, il quale è costituito in gran parte col danaro dei poveri contadini meridionali, andrebbe a beneficio di questi contadini privilegiati. D'altra parte noi crediamo che questa convenzione offenda quello che dovrebbe essere il principio della nostra politica di emigrazione.

Noi infatti abbiamo sempre affermato che lo Stato deve restare estraneo al fenomeno dell'emigrazione, nel senso cioè che non deve nè eccitarlo o favorirlo, nè ostacolarlo.

Orbene, che cosa invece avviene? Praticamente avviene che, mentre gli Stati Uniti hanno sanzionato ed applicato una legge, con la quale ci prendono il fior fiore delle nostre popolazioni, lo Stato volontariamente sceglie nella regione emiliana cento famiglie tra le migliori e le manda in Australia.

Mi pare che la Camera debba domandare che questa convenzione, prima di divenire esecutiva, abbia la sanzione e il controllo del Parlamento. (*Bravo! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Caputi, al ministro di grazia, giustizia e culti, « per sapere se e come intenda provvedere al decoro dell'amministrazione della giustizia nel tribunale Ariano di Puglia di fronte alla condotta di taluni magistrati i quali lasciano ingenerare sospetti di parzialità coi loro atti ».

A questa interrogazione, per ragioni di materia, si connette quella degli onorevoli Morgari e Ferri Giacomo, al ministro di

grazia, giustizia e culti, « circa la condotta di taluni magistrati del tribunale di Ariano di Puglia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti. Da qualche tempo sono pervenute al Ministero accuse di poca imparzialità nella amministrazione della giustizia a carico di alcuni magistrati del tribunale di Ariano di Puglia, e anche di poca correttezza nella loro vita privata.

Il Ministero, senza procedere ad una formale inchiesta, ha però fatto assumere riservate indagini, dalle quali sostanzialmente è risultato che un magistrato è oberato di debiti, senza che però questi siano di natura tale o incontrati in modo da ledere la sua onoratezza, e che alcuni fatti, forse poco prudenti, improntati ad uno zelo che è parso eccessivo, hanno fatto sorgere diffidenze, dalle quali non si può fare astrazione.

Per l'asprezza delle lotte locali, pei sospetti dovuti alla lunga permanenza in quella sede, e alle aderenze contratte, alcuni magistrati di quel tribunale non godono più, forse anche per erronea opinione, la fiducia universale.

Quindi, assecondando le proposte dei capi della Corte di Napoli, il Ministero ha ritenuto opportuno di dare ad essi un'altra destinazione, per sottrarli ad un ambiente, dove ad essi mancano le necessarie garanzie di serenità. In parte ha già provveduto e per il rimanente si riserva di provvedere.

Queste mie dichiarazioni forse non potranno tornare soddisfacenti all'onorevole Caputi, il quale, direi, si è iscritto contro, nè all'onorevole Morgari, che probabilmente si è iscritto a favore. (*Si ride*).

La elevatezza e delicatezza delle funzioni affidate alla magistratura, le guarentigie di cui essa gode, gli speciali rapporti che intercedono tra essa e il potere centrale richiedono da parte di questo un'azione ispirata non solo a criteri obbiettivi, ma assai ponderata, prudente e moderatrice; a questa linea di condotta il Ministero si è attenuto, anche nel caso presente.

PRESIDENTE. L'onorevole Caputi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAPUTI. Ringrazio anzitutto l'onorevole sottosegretario di Stato per le sue cortesi dichiarazioni, dopo le quali, in verità, potrei dichiararmi soddisfatto. Ma sono costretto ad insistere nella preghiera che la promessa di provvedimenti futuri si scioglia a brevissima scadenza.

MORGARI. Prima delle elezioni!

CAPUTI. Debbo insistere in questa preghiera, perchè i giudici De Martino e Palma sono ritenuti assai partigiani, e sembrano tali. Se una regolare inchiesta si fosse fatta, sarebbero venuti fuori fatti tali a carico di entrambi, e specialmente del De Martino, che lo stesso ministro avrebbe dovuto darmi ragione.

Mi occuperò a preferenza del De Martino, giudice istruttore, il quale sta in Ariano da moltissimi anni, e, specialmente in questo momento, rappresenta come il virus contagioso in quel tribunale. (*Commenti*). E questo accade spesso quando egli, da giudice istruttore, prende parte alle cause penali che precedentemente ha istruite. (*Interruzioni*).

Mi venne assicurato, e l'onorevole sottosegretario di Stato lo ha confermato, che denunce vi sono state. Ho letto nel *Corriere giudiziario* di Roma un articolo, che si occupa del giudice istruttore De Martino, a proposito di un processo per un turpe reato commesso nell'asilo infantile di Ariano di Puglia.

Ella, onorevole sottosegretario, dovrebbe sapere come è andato a finire il processo.

Non dico altro per ora, sperando che i provvedimenti promessi vengano presto, e che io non debba essere costretto a tornare sull'argomento con apposita interpellanza.

MORGARI. Prima delle elezioni!

CAPUTI. Le elezioni non c'entrano; ed ella, onorevole Morgari, non entri in ciò che non la riguarda. Io non ho parlato di elezioni; non ho parlato di processi che sono in vista, perchè so stare al mio posto.

MORGARI. Prima delle elezioni!

CAPUTI. Ma che importa? Ci vedremo anche alle elezioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Morgari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MORGARI. Non occorre dire che sono insoddisfattissimo della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, e con rincrescimento; perchè egli, che è un onest'uomo, questa volta ha avallato una ribalderia. (*Oh! oh! — Interruzioni*).

L'onorevole Caputi ha doppiamente torto di lagnarsi della magistratura di Ariano di Puglia, in primo luogo perchè lagnandosi...

CAPUTI. Ho parlato di un giudice, non della magistratura.

MORGARI. ...manca di riconoscenza; e ciò, ai nostri cuori sensibili, spiace. Sì, egli manca di riconoscenza perchè...

PRESIDENTE. Onorevole Morgari, non susciti fatti personali!

CAPUTI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Lo vede? Stia nei termini della interrogazione. Parli dei magistrati, non dell'onorevole Caputi.

MORGARI. L'onorevole Caputi mise piede recentemente nel capoluogo del collegio, dove io l'avevo sfidato a recarsi or sono alcuni mesi. Ci andrò quando vorrò; mi aveva risposto l'onorevole Caputi; ed egli effettivamente vi andò, ma dopo che il suo amico sottoprefetto ebbe messo in stato d'assedio la città dalla vigilia, e l'ebbe occupata militarmente il giorno dell'arrivo del deputato con un battaglione di bersaglieri, cento carabinieri, (*Interruzioni*) un corrispondente numero di guardie di pubblica sicurezza e di delegati...

MARESCA. Quante corazzate? (*Ilarità*).

MORGARI. Ciò non ostante, li ricorda, i fischi, onorevole Caputi?

PRESIDENTE. Ma lasci stare queste faccende, onorevole Morgari! Dica quello che vuol dire sul contegno dei magistrati.

MORGARI. Dico che l'onorevole Caputi ha mancato di riconoscenza verso quei magistrati, accusandoli di partigianeria, non ricordando la sentenza con cui il tribunale di Ariano, con giurisprudenza inconsueta, lo riconobbe pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e condannò per oltraggio i due monelli che, proprio nel giorno della di lui entrata trionfale in Ariano, gli avevano scagliato contro qualche cosa... (*Commenti*).

Ma se l'onorevole Caputi si lagna della magistratura, non deve però lagnarsi dell'autorità politica perchè questa, non appena una luce, il comune moderno di Ariano, si fu accesa in quella povera, analfabeta e corrotta provincia di Avellino... (*Vivi rumori — Interruzioni*).

DE LUCA PAOLO ANANIA. Ma non è vero! È una delle migliori provincie d'Italia! Io non permetto che alla Camera si vengano a dire impunemente queste cose contro galantuomini che lavorano! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Morgari, io non posso...

DE LUCA PAOLO ANANIA. Ritiri la parola!

PRESIDENTE. Onorevole De Luca!

DE LUCA PAOLO ANANIA. Io rappresento un collegio di quella provincia, e non posso permettere, onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Lasci fare a me il mio dovere!...

DE LUCA PAOLO ANANIA. Non se ne può più, onorevole presidente! (*Bravo! — Commenti animati*).

PRESIDENTE. Onorevole Morgari, le ho dato facoltà di dichiarare se fosse soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. Ella deve stare nei termini della sua interrogazione e non venir a discussioni con l'onorevole Caputi. (*Interruzione del deputato Morgari*).

Guardi che i paesi sono tutti eguali! (*Bravo!*)

Una voce. Il suo collegio com'è?

MORGARI. Nel mio collegio anche i conservatori e i clericali sono degli onesti uomini ed amministrano correttamente.

DE LUCA PAOLO ANANIA. Onorevole Presidente, inviti l'onorevole Morgari a ritirare quelle parole. (*Commenti*)

PRESIDENTE. Ma la finisca, onorevole De Luca. Mi lasci fare il mio dovere.

MORGARI. Vi era dunque in quella provincia un comune moderno, evoluto, un comune benemerito per i servizi pubblici ridotti a perfezione, per le scuole curate, per la gestione corretta; presieduto da un sindaco socialista...

Voci. È naturale! (*Ilarità*).

MORGARI. Perfettamente: è naturale. Questo comune dava ombra al deputato del collegio per la stessa ragione per cui il gufo ha noia della luce... (*Interruzioni — Proteste*) ed il deputato ottenne che il Governo soffiasse sopra a questo lucignolo, cioè sciogliesse quest'amministrazione... (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Ma insomma la finisca! I cinque minuti sono passati! Ella continua a fare una polemica con l'onorevole Caputi e ciò costituisce un vero abuso.

MORGARI. Onorevole Presidente, riconosco che ella ha il diritto di così richiamarmi. Pensi però che il modo che io scelgo è il solo che rimanga per tentare di rompere certi sistemi... (*Approvazioni alla estrema sinistra — Rumori e proteste dagli altri banchi*).

PRESIDENTE. Io sono nel mio diritto perchè difendo il diritto di tutti i deputati. Ella dica se sia soddisfatto o no. (*Approvazioni*).

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti. (*Segni d'attenzione*). Comprenderà la Camera che io non posso lasciare senza risposta l'affermazione dell'o-

norevole Morgari, il quale, pur riconoscendo in me un galantuomo, e di ciò lo ringrazio, (*Ilarità*) ha detto come io abbia firmato o sia in atto di firmare delle ribalderie. (*Approvazioni — Commenti*).

MORGARI. Ma ella e i suoi colleghi ne firmano centinaia al mese senza saperlo...

PRESIDENTE. Ma ella dunque è il più grande moralizzatore della Camera e del paese! (*Approvazioni vivissime — Applausi*).

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti. Debbo avvertire che i provvedimenti che il Ministero ha preso, o intende di prendere, hanno la loro base in rapporti e proposte dei superiori gerarchici dei magistrati a cui si riferiscono.

DE LUCA PAOLO ANANIA. Onorevole Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma non ne ha il diritto!

DE LUCA PAOLO ANANIA. Sono diciotto anni, che lavoro onestamente!

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti. Mi piace ancora assicurare l'onorevole Morgari e la Camera che i provvedimenti del Ministero in questa materia, portano sempre la firma del guardasigilli, del quale l'onorevole Morgari non solo vorrà riconoscere la rettitudine dell'animo, ma anche l'altezza della mente e lo zelo indefesso, che egli pone nell'esercizio delle sue funzioni. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

E se chiunque può errare, perchè nessuno è infallibile, credo di poter affermare che mai come in questi ultimi tempi, mai come sotto l'Amministrazione dell'onorevole Orlando, si è istituita una più vigile cura, affinchè da una parte la magistratura abbia la tutela che le spetta, e dall'altra, essa, quando manchi, sia richiamata all'osservanza dei suoi doveri. (*Approvazioni da destra e dal cen'ro*).

CAPUTI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ma insomma!...

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale.

CAPUTI. L'onorevole Morgari, che si dà l'aria di moralizzatore nella nostra Assemblea, ha voluto entrare nel seminato altrui, rivolgendo al ministro guardasigilli un'interrogazione che avrebbe dovuto rivolgere al ministro dell'interno; ed è venuto qui a parlare di politica, del mio viaggio in Ariano, e di fischi, secondo lui, ricevuti; cose che non entravano affatto nell'interrogazione che il Presidente ha creduto di abbinare con la mia.

Io non risponderò a tutto ciò. Però egli ha detto, con un sarcasmo poco opportuno, che io sono ingrato verso i magistrati, perchè mi hanno aiutato in questo momento.

Questo non è vero. Le denunce furono mandate al Ministero nel mese di agosto, quando non si parlava nè di arrivo del deputato in Ariano, nè di elezioni. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Sì, nel mese di agosto. Ed io andai a pregare il ministro, perchè indagasse e provvedesse.

Così stanno i fatti, onorevole Morgari; e quant'altro ha detto non corrisponde a verità. (*Commenti animati e prolungati*).

PRESIDENTE. E così il termine assegnato alle interrogazioni è trascorso, ed è trascorso per due sole interrogazioni!

COTTAFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Presidente, vorrei rispondere ad una interrogazione che ha carattere d'urgenza.

PRESIDENTE. Accenna forse a quella dell'onorevole Buccelli?

COTTAFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sissignore.

PRESIDENTE. L'onorevole Buccelli interroga i ministri delle finanze e degli affari esteri « per conoscere quali notizie abbiano sulla distruzione di alcune fattorie di tabacchi condotte da italiani negli Stati Uniti, e quali provvedimenti intendano di adottare per la tutela dei nostri connazionali e degli interessi italiani ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

COTTAFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'agenzia dei tabacchi di Nuova York, fondata per conto del Governo italiano, provvede all'acquisto dei tabacchi occorrenti al monopolio, nel vasto territorio degli Stati Uniti, comprando in parte la foglia allo stato sciolto, specialmente nei territori del Kentucky, del Tennessee e della Virginia. La foglia viene consegnata sciolta dai coltivatori agli agenti, e viene custodita, imbottata e mantenuta, nelle condizioni volute, in appositi fabbricati, per essere poi man mano spedita in Italia; ed il Governo italiano attualmente nel Kentucky nel Tennessee e nella Virginia ha fondato tredici di queste fattorie. Ora è da sapersi che negli Stati Uniti e nel Kentucky ferve una lotta fierissima tra i *trusts* e i coltivatori, tanto che questi, riunitisi in consorzio, hanno iniziato un'azione concorde,

simultanea, e nello stesso tempo anche violenta, al fine di distruggere questi *trusts* ed hanno specialmente iniziato la lotta contro tutti i grandi negozianti ed agenti delle Regie europee e contro il *trust* americano ed inglese.

Nello svolgersi di questa campagna non sono mancati atti di violenza, alcuni dei quali sono stati precisamente diretti contro le fattorie di proprietà del Governo italiano. Nella notte del 6 corrente 500 individui armati sono entrati nella città di Hopkinsville, e, dopo essersi impadroniti dell'ufficio telegrafico, della stazione ferroviaria, del corpo di gendarmeria e di polizia e dei pompieri, hanno occupato tutti i mezzi che potevano servire per dare comunicazioni al Governo del Kentucky di quello che accadeva in quella città, e, dopo di aver sparso il terrore fra gli abitanti, hanno assalito una fattoria di proprietà del Governo italiano e l'hanno completamente distrutta con un danno di oltre diecimila dollari.

Questo danno sarebbe coperto dalle assicurazioni di Compagnie americane; però trattandosi di ordine pubblico turbato, di rivoluzione, potrebbe darsi che le medesime si rifiutassero di pagare il danno al Governo italiano.

L'agenzia di Nuova York, venuta a conoscenza di questo gravissimo fatto, ha creduto bene di darne informazione immediata, come del resto era suo dovere, al regio ambasciatore, il quale ha informato il Governo della Repubblica di questo fatto, chiedendo che venisse provveduto ad una riparazione dei danni ed alla custodia delle fattorie italiane.

La situazione nel Kentucky si mantiene ancora grave, però è stato cambiato il governatore ed il nuovo affida assai perchè conosciuto per i suoi precedenti come uomo energico e ben deciso.

La milizia americana è stata espressamente chiamata sotto le armi per la tutela degli stabilimenti italiani, e sono in corso tutte le pratiche per avere il risarcimento dei danni, e perchè sia tutelato non solo il diritto dei nostri connazionali, ma anche il diritto del Governo italiano che aveva acquistato questi tabacchi.

Se l'onorevole Buccelli e la Camera credono, io darò lettura degli ultimi due telegrammi che mi sono pervenuti in proposito.

Telegramma del Regio Ambasciatore a Washington in data di ieri:

« Capo agenzia tabacchi in New-York recatosi in Kentucky dopo conferito meco

telegrafa da Louisville situazione minacciosa, danni diretti 12 mila dollari, indiretti non ancora determinati.

Ho consegnato ieri l'altro al dipartimento di Stato il *memorandum* che constata danni, domanda accertare responsabilità riserva nostro diritto invocare protezione garantita da trattato persone e proprietà italiane.

Dipartimento ha invitato governatori Kentucky e Tennessee a spiegare energica azione repressiva e preventiva ».

Il ministro degli esteri ha dato telegrafiche istruzioni al regio ambasciatore a Washington di richiamare l'attenzione del Governo centrale sull'incidente avvenuto per opera di bande armate nella fattoria del Kentucky, contenente tabacco di proprietà del Governo italiano, chiedendo che fossero prevenuti ulteriori pericoli e riservando una eventuale domanda di indennità. Con telegramma in data d'oggi, il Regio ambasciatore partecipa che gli sono pervenuti i rapporti dei Regi agenti consolari, denunciando che fra le proprietà distrutte la mattina del 7 corrente sono andati perduti anche i tabacchi acquistati dal Regio Governo italiano.

Il regio ambasciatore aggiunge che avrebbe dato immediata esecuzione alle mie istruzioni.

Ho esposto fedelmente all'onorevole Buccelli ed alla Camera come sono andate le cose e le informazioni quali sono pervenute. Posso assicurare l'onorevole Buccelli che da parte del Ministero delle finanze non si mancherà di tutelare l'interesse del Governo italiano, come, da parte sua, il Ministero degli esteri ha dato la massima prova di solerzia e di energia.

In pari tempo faccio un voto che, come è nel programma del Ministero delle finanze, si possa arrivare ad acquistare dall'estero la minima quantità di tabacco; così allora, integrando la nostra agricoltura nazionale con questa efficacissima e vantaggiosa produzione, non avremo più a temere le bande armate che insidiano i nostri depositi.

PRESIDENTE. L'onorevole Buccelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUCCELLI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle finanze e quello degli affari esteri, quantunque la risposta mi sia venuta dal sottosegretario del Ministero delle finanze, augurando che i nostri connazionali laggiù nel Nord-America siano compensati dei danni ricevuti e siano tutelati continuamente. Ringrazio anche

della sollecita risposta che l'onorevole sottosegretario di Stato mi ha voluto dare e della quale sono completamente soddisfatto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione segreta sui disegni di legge:*

Autorizzazione di spese per provvedimenti resi urgenti dal terremoto e dalle piene dei fiumi dell'ottobre 1907 e assegnazione di maggiori fondi in favore dei comuni colpiti dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, nonchè per riparazioni ad opere dello Stato, e per concorsi e sussidi ad opere provinciali, comunali e consortili danneggiate o minacciate da alluvioni e frane.

Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolanze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli istituti di emissione.

Insieme con questi si voteranno anche i tre seguenti disegni di legge approvati stamane per alzata e seduta:

Prelevazione di lire 14,900 dal fondo di riserva delle spese impreviste dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1907 908 per maggiore spesa di retribuzione al personale straordinario.

Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto *Malapaga* ad uso di caserma delle guardie di finanza in Genova.

Proroga al 30 giugno 1908 delle disposizioni concernenti la cedibilità degli stipendi contenute nella legge 7 luglio 1902, n. 276.

Si faccia la chiama.

VISOCCHI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciamo le urne aperte, e procederemo nell'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge, approvato dal Senato del Regno, per modificazioni all'ultimo capoverso dell'articolo 30 del testo unico della legge per il bonifi-

camento dell'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 646.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione del disegno di legge, approvato dal Senato del Regno, per modificazioni all'ultimo capoverso dell'articolo 30 del testo unico della legge per il bonificamento dell'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 646.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione 1° giugno 1897 per la liquidazione della gestione della rete Sicula al 30 giugno 1905.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione 1° luglio 1907 per la liquidazione della gestione della rete Sicula al 30 giugno 1905.

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 327-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Nella relazione della Giunta generale del bilancio leggo alcune parole che mi sembrano di colore oscuro, e che è bene siano chiarite e dal relatore della Giunta e dal rappresentante del Governo.

La Giunta generale scrive che una Commissione incaricata di esaminare una proposta di transazione, nel 1897, rilevò che gli utili dell'impresa dovevano essere saliti a qualche decina di milioni, limitandoli poscia alla somma di 20 milioni. Aggiunge il relatore: « affermava inoltre la Commissione ispettiva che questi utili avrebbero potuto pacificamente conseguirsi dalla stessa società, e riteneva dover richiamare questa civilmente responsabile dei danni che per la violazione dell'articolo 18 della convenzione del 18 giugno 1886 potessero essere derivati allo Stato ».

Come sa la Camera, all'articolo 21 delle convenzioni stipulate con la Società delle ferrovie sicule, era stabilito che, pagato l'interesse del sette e mezzo per cento, gli utili della Società dovevano essere distri-

buiti così: il 50 per cento alla Società stessa e il 50 per cento allo Stato.

Intanto l'articolo 4 della convenzione proposta il 26 giugno 1897 e riproposta adesso alla Camera per l'approvazione, contiene una disposizione che io credo sia molto distante dal salvaguardare gli interessi dello Stato. Esso è così concepito:

« Col pagamento delle lire 640,000 di cui all'articolo 1° si intende liquidato ogni diritto dello Stato sugli utili ripartiti dalla Società, provenienti tanto dall'esercizio quanto dalle costruzioni ». Ora, onorevoli colleghi, per farvi una idea approssimativa dell'importanza di questa transazione, e per comprendere meglio come la condizione che si propone all'articolo 4° comprometta non di leggieri gli interessi dello Stato, è bene che voi conosciate la storia della questione che ha dato luogo alla transazione.

La Società delle Sicule, con la convenzione del 20 luglio 1888, ottenne dallo Stato la costruzione e l'esercizio delle linee Noto-Licata-Terranova, e Scordia-Caltagirone, e ciò con una sovvenzione chilometrica di lire 20,500 all'anno, da corrispondersi sino al 31 dicembre 1906. A questo scopo la Società si costituì con un capitale di lire 15,000,000. Tale capitale poscia venne elevato a 20,000,000 per far fronte alla costruzione delle linee.

In simili casi, ogni onesta amministrazione, sia nell'interesse degli azionisti che in quello dello Stato partecipante agli utili, avrebbe concesso le costruzioni (ammontanti all'ingente somma di circa 90 milioni di lire) a piccoli lotti e ad appaltatori diversi. Viceversa, la Società delle ferrovie sicule concesse le costruzioni a lotto unico, senza cauzione, senza registrazione di contratto e fornendo essa stessa i fondi necessari all'impresa. E sapete a chi le concesse? Al più grosso dei suoi azionisti ed amministratori, che col suo gruppo finanziario rappresentava la maggioranza, al commendatore Marsaglia. (*Commenti*).

Così si può dire che il Marsaglia affidò a sè stesso le costruzioni. Ma non si riesce a spiegare come il Governo di allora abbia permesso tutto ciò.

E non crediate che i fatti, o le cifre, contengano qualche esagerazione.

Nell'esame di questa partita, la Commissione ispettiva constatò che derivarono alla Società, o all'individuo che la surrogò, circa 20 milioni di lire di utili, la metà dei quali doveva essere versata allo Stato.

Ebbene, permettetemi di dirvi che io

non capisco come sia stato possibile, possa, proporre una stipulazione fra questa Società e lo Stato con la quale, in linea di transazione, lo Stato si contentava di una esigua somma, inferiore al milione di lire, in compenso dei 10 milioni rubati!

Un'altra osservazione.

La Sicula, in base alla convenzione del 1888, emise una quantità di obbligazioni corrispondenti alla somma che era necessaria all'esercizio della Società.

Tali emissioni vennero fatte nella seguente misura ed al seguente prezzo: nel 1885, 40 mila obbligazioni, a lire 415 ciascuna, sono 16,600,000 lire; nel 1891, 24,533 obbligazioni a lire 415 ciascuna, 10,167,500 lire; nel 1892, 50,200 obbligazioni, a lire 396 l'una, lire 19,879,200; nel 1893, 41,600 obbligazioni, a lire 407 l'una, lire 16,931,200; finalmente, nel 1895, 16,000 obbligazioni, a lire 425 l'una, lire 6,800,000; totale: 70,377,900 di capitale di emissione.

Le somme ricavate venivano destinate alla costruzione delle linee e figuravano al passivo del bilancio della Società in eguale misura, cioè per 70,377,900 lire. Nel bilancio, al 30 giugno 1895, al passivo si rilevò invece una novità: le obbligazioni emesse vi sono riportate non più nella somma prodotta dalle emissioni; ma nella somma nominale delle obbligazioni stesse, cioè in 86,150,000 lire. In borsa intanto tali obbligazioni si quotavano a lire 520 ciascuna; il che equivaleva ad un capitale di 89,596,000 lire.

Ora è notevole questo, ed è utile che sia domandato alla Commissione ed al Governo, come sia possibile questa differenza tra il capitale di emissione ed il valore delle emissioni medesime, della quale non è stato tenuto conto nella computazione degli utili. Come è avvenuto che da obbligazioni fruttanti il quattro per cento netto, in oro, le quali poscia rappresentavano un valore così cospicuo, si sia ricavata soltanto la somma di 70,377,900 lire soltanto?

Non mi sembra fuori luogo supporre che la differenza non lieve sia stata occultata per defraudare del 50 per cento l'amministrazione dello Stato. (*Bravo!*)

Non si meravigliino intanto i miei amici della Sicilia se io porto questa questione alla Camera. Alcuni vorrebbero che i panni sporchi si lavassero in famiglia. Ebbene, non si allarmino: in questa questione sono legati in fratellvole affetto il nord ed il sud!

È venuto dal Nord il grosso speculatore, ed ha ingoiato 20 milioni di lire al Sud! E basta.

Non voterò questo disegno di legge se non avrò una parola assicuratrice e dalla Commissione e dal ministro, perchè la questione morale non deve sorgere soltanto quando ci sono i piccoli o i deboli in ballo, ma anche quando si tratta di grossi speculatori, che vengono ad immiserire intere regioni.

È quindi necessario che su ciò si levi, per mezzo del Parlamento, una voce di protesta. (*Benel Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TEDESCO, *relatore*. L'onorevole De Felice ha sollevato una questione, che non viene per la prima volta in quest'aula. Nel 1905, discutendosi le liquidazioni ferroviarie, la stessa questione sollevarono gli onorevoli Bissolati, Guicciardini e Saporito. Sulla convenzione, relativa alla gestione della rete sicula, due questioni furono sollevate nel 1905, prima da un'autorevole Sottocommissione, nominata nel seno della Giunta del bilancio, e poi dalla Giunta generale del bilancio, che, come la Camera ricorderà, si divise a voti pari. Allora gli onorevoli Bissolati, Guicciardini e Saporito usarono parole, ancora più vibrante di quelle pronunziate oggi dall'onorevole De Felice. Ricordo, ad esempio, che l'onorevole Guicciardini, abitualmente temperato, a proposito della questione, oggi risolledata, disse che contro il fatto della cessione dell'Impresa Marsaglia insorgevano i nostri migliori sentimenti.

Da questo breve ricordo l'onorevole De Felice deve essere ben convinto che, quando la questione si è presentata dinanzi alla Giunta del bilancio, è stata diligentemente ristudiata; e l'esame si è concentrato a preferenza sulle due grosse questioni che furono oggetto di discussione nel 1905 e formarono anche il sestrato principale delle ultime trattative condotte, con la Società sicula, dal compianto ministro Gianturco.

Anzi la Giunta del bilancio, per espresso desiderio del relatore, ha fatto in questa occasione qualche cosa di particolare; ed i componenti di essa, versati nelle discipline legali, sono stati pregati dal nostro illustre presidente, onorevole Rubini, di portare la loro speciale attenzione sulla questione della quale ha parlato oggi l'onorevole De Felice, dappoichè innanzi alla Giunta la questione ora si presentava sotto l'aspetto precipuamente legale.

L'onorevole De Felice ha ricordato la Commissione ispettiva del 1897. Il lavoro

di quella Commissione condusse ad una convenzione, in data 26 giugno 1897, firmata dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze.

Due clausole molto interessanti conteneva quella convenzione: una, quella letta dall'onorevole De Felice, per la quale la Società pagava 640 mila lire allo Stato come parte de' suoi utili per le costruzioni e un'altra, quella dell'articolo quinto, con cui il Governo si impegnava di aumentare da quattro a cinque milioni il fondo di riserva straordinario, perchè la Società potesse trovarsi in condizioni di affrontare tutte le alee della sua gestione posteriore a quella dello esercizio ferroviario, gestione che, agli effetti delle costruzioni, continua sino al 1906. Però, esaminata quella convenzione dal Consiglio di Stato, il sovrano consesso amministrativo riconobbe che la clausola relativa all'aumento del fondo di riserva non poteva essere che approvata per legge.

I ministri che si succedettero non diedero seguito a quella parte della convenzione; allora la Società citò il Governo dinanzi agli arbitri, affinché, non volendo il Governo eseguire l'obbligo assunto di aumentare il fondo di riserva, restituisse le 640 mila lire ricevute dalla Società.

Diverse furono le fasi di quel giudizio e, finalmente, nel dicembre 1902, la Società notificò, per mezzo di usciere, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze un atto, col quale rinunziava alla lite.

E l'atto fu accettato dai ministri del tempo. Ora la questione che si presentava dinanzi alla Giunta del bilancio, questione essenzialmente legale, come ho detto, era questa: se, cioè, dato il recesso della Società dalla lite, data l'accettazione del recesso da parte del Governo avvenuto il 3 gennaio 1903, il Governo potesse come attore riproporre la questione in giudizio.

E, come ho detto, la Giunta, prima di esaminare la questione in adunanza plenaria, volle sentire l'autorevole parere dei suoi membri competenti in materia legale. E diversi furono gli avvisi: alcuni manifestarono l'opinione che il diritto dello Stato non fosse ancora morto e sepolto, altri invece ritennero che fosse pregiudicato.

La questione fu lungamente dibattuta e la Giunta sentì il bisogno di chiamare nel suo seno i ministri dei lavori pubblici e del tesoro. Il ministro dei lavori pubblici, al quale si associò il ministro del tesoro, davanti alla Giunta del bilancio non aveva

quelle ragioni di prudenza e discretezza che consigliavano il Governo ad essere molto cauto nella esposizione di questa questione per non pregiudicare gli eventuali diritti dello Stato; e dinanzi alla Giunta potè quindi esporre tutto il pensiero del Governo e del suo organo consultivo.

Dopo questa esposizione, la Giunta del bilancio, in seguito ad ampia discussione, venne alla conclusione che è ricordata nella mia modesta relazione, che cioè difficilmente il diritto dello Stato potesse essere nuovamente esercitato con buona speranza di successo.

E noti la Camera che fra gli autorevoli componenti della Giunta del bilancio, che più specialmente di questa questione si occuparono dal lato legale, due egregi nostri colleghi avevano espresso questo dubbio che si ricorda a pagina 10 della relazione:

« Un grave dubbio però fu sollevato da alcuni membri della Giunta, che cioè il diritto dello Stato per utili mancati in dipendenza della illegale sub-concessione delle linee fatta all'impresa Marsaglia, potrebbe essere sperimentato in un nuovo giudizio, e ciò per la ragione precipua che lo Stato accettava bensì nel 1902 il recesso della Società dalla lite, ma non faceva espressa rinunzia alla sua domanda riconvenzionale, e questa, essendo mancata tale rinunzia, potrebbe essere sempre riproposta in via principale ».

Orbene, dopo un'ampia discussione e dopo che specialmente fu osservato che siamo in tema di transazione, e che questa convenzione costituisce un tutto inscindibile, i due autorevoli componenti della Giunta, che avevano sollevato, con l'autorità della loro dottrina giuridica, questo dubbio, votarono anch'essi con la grande maggioranza.

Perchè è bene che la Camera sappia che, appunto per la gravità della questione, il relatore che sentiva tutto il peso della responsabilità derivante da questa convenzione, pregò il presidente di fare una votazione speciale; e la votazione fu fatta e ad essa parteciparono venti componenti della Giunta, di cui diciotto votarono a favore, e due contro.

Di fronte a tutto questo, dico la verità, non saprei quali altri schiarimenti potrei dare all'onorevole De Felice, il quale però, se si compiacerà di leggere la mia relazione, troverà in essa tutto quello che si riferisce a questo argomento; perchè io, come relatore, ho creduto mio dovere, in materia

così delicata, dati anche i precedenti della questione, di esporre obiettivamente tutte le ragioni a favore e tutte le ragioni contro. Ma, nel bilanciare le une e le altre ragioni, la Giunta generale del bilancio ha creduto opportuno di associarsi al pensiero del Governo proponendo alla Camera l'approvazione di questa convenzione; ed è stata indotta a fare questa proposta, non solo per il notevole miglioramento che questa convenzione rappresenta su quella del 1905 (è un miglioramento che può calcolarsi almeno a 600 mila lire), ma anche per il fatto non trascurabile, che la Società delle ferrovie sicule ha lasciato la sua rete in buone condizioni... (*Interruzioni del deputato De Felice-Giuffrida*).

Ad ogni modo il fatto è questo: la Commissione di riconsegna istituita con le norme delle convenzioni del 1885, avendo proceduto alla ispezione delle linee e del materiale, ha dovuto riconoscere, specialmente per ciò che riguarda le linee, che la Società sicula fino all'ultimo giorno ha mantenuta la sua rete in tale buona condizione quale l'avrebbe tenuta se essa medesima avesse dovuto continuarne l'esercizio.

La Società non ha fatto che il suo dovere, ma l'ha fatto bene.

L'onorevole De Felice ha poi accennato ad un'altra questione; egli ha messo quasi in dubbio l'esattezza delle cifre dei fondi di riserva. Ma io non credo che si possano sollevare dubbi fondati su questo punto, perchè sulla gestione della rete Sicula per la parte finanziaria abbiamo avuto una prima Commissione ispettiva, quella del 1897, che fece un lavoro molto diligente e presentò proposte che importavano notevoli effetti finanziari nell'interesse dello Stato; poi un'altra Commissione, pure essa di carattere finanziario, fu nominata nel 1902; ed infine fu nominata la Commissione del 1904, che fece un lavoro mirabile per diligenza e per la competenza dimostrata dai funzionari che vi presero parte.

La Giunta generale del bilancio non ha dunque pensato nemmeno di sospettare che potesse esistere anche una semplice inesattezza nelle cifre relative al fondo di riserva: essa ha indicato in ogni particolare la distribuzione di questo fondo: ed applicando nel modo più rigoroso la tesi favorevole allo Stato ha notata nel riparto la differenza di 300 mila lire a favore della Società.

Ma, naturalmente, come ho detto, poichè si era in tema di transazione, e poichè

questo conto dal quale risultava un danno per lo Stato di 300 mila lire, era fatto coi criteri più rigidi e nell'ipotesi d'un completo trionfo della tesi dello Stato, la Giunta del bilancio credette che una transazione conclusa in queste condizioni fosse ispirata a concetti d'equità.

Ecco perchè io, a nome della Giunta del bilancio, non posso che insistere nella proposta che la convenzione presentataci dal Governo abbia ad ottenere il voto favorevole della Camera.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole Tedesco che, a nome della Giunta del bilancio, già nella relazione chiari le ragioni che stanno in favore dell'approvazione di questa convenzione, ed oggi credo abbia dissipato i dubbi manifestati dall'onorevole De Felice.

Tutta la questione si riduce alla validità, o meno, della convenzione famosa del 1897; alla proponibilità, o meno, d'una azione da parte dello Stato, per rifare la liquidazione d'utili in dipendenza delle costruzioni ferroviarie; liquidazione che, con quella convenzione, era stata determinata nella somma di 640 mila lire. Ora, senza rinvagare le ragioni pro e contro che si potrebbero addurre e sulle quali moltissimo si potrebbe disputare, per decidere se fosse interesse dello Stato di stipulare quella convenzione, sta un fatto: ed è che oggi gravissime ragioni si oppongono a che una azione da parte dello Stato sia proponibile per ritornare sulla liquidazione fatta con quella convenzione.

Non aggiungo di più, perchè non so che cosa la Camera stia per deliberare. Posso presumerlo; posso anzi augurare che la Camera prima ed il Senato poi vogliano approvare questa convenzione; ma una cautela doverosa pel Governo fa sì che io di più, in argomento, non creda di aver da dire.

L'onorevole De Felice, però, mi domandava una assicurazione: ha il Governo, in quest'occasione, in cui viene a chiedere l'approvazione della convenzione firmata dal compianto nostro collega Gianturco nel giugno 1907, ristudiata la questione? Sì, onorevole De Felice: io l'assicuro d'averla studiata e d'averlo fatto tanto più maturamente, in quanto il relatore della Giunta del bilancio la volle lui pure maturamente ristudiare; e quindi a lungo abbiamo conferito con gli egregi funzionari, che erano

stati delegati a discutere le pretese della società e far valere quelle dello Stato. E dall'esame di tutte le questioni abbiamo riportato la convinzione che il compianto Gianturco avesse con questa convenzione tutelato, fin dove era umanamente possibile, l'interesse dello Stato: infatti essa rappresenta un notevole miglioramento in confronto di quella del 1905.

E ricorderò alla Camera che chi aveva proposto in quest'assemblea l'ordine del giorno, con cui si invitava il Governo a riprendere le trattative con le società per cercare di ottenere migliori patti di liquidazione che non si fossero ottenuti nel 1905, era stato precisamente l'onorevole Gianturco; il quale poi, divenuto ministro, ebbe egli stesso ad attuare l'ordine del giorno, di cui era stato il proponente.

Detto questo, non mi par proprio di aver bisogno di soggiungere altro: perchè credo che nessuno dubiterà che, prima di firmare la convenzione, l'onorevole Gianturco abbia sentito pienamente tranquillo la sua coscienza, come io dichiaro pienamente tranquillo la mia, quando invito la Camera a voler approvare la Convenzione.

Un solo punto mi pare dubbio: l'applicazione d'una certa formula matematica per computo del deprezzamento del materiale rotabile; e su tale applicazione la mia attenzione fu richiamata da quegli stessi funzionari dello Stato, i quali a fare i computi del deprezzamento erano stati delegati.

Ebbene, onorevole De Felice, bastò che prima io e poi l'onorevole Tedesco avessimo quel dubbio perchè ci decidessimo a non proporre alla Camera l'approvazione della Convenzione se anche in argomento non fosse fatta ragione allo Stato. A questa nostra risoluzione risponde l'articolo 2 del disegno di legge, che al credito dello Stato verso la Società aggiunge la somma di lire 86,829. La Società non l'ha accettato. Ma, poichè ritengo che lo Stato abbia diritto a questa somma e poichè non intendo in alcun modo che rimanga pregiudicata la questione dell'applicazione di quella formula nella contestazione pendente con un'altra Società, propongo d'accordo col relatore che la Convenzione sia approvata con tale nuovo onere a carico della Società. E concludo rinnovando la preghiera che la Camera voglia approvare il disegno di legge come è stato concordato con la Giunta generale del bilancio, e credo che così facendo essa bene provvederà nell'interesse dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CAVAGNARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sulla discussione generale non era iscritto.

CAVAGNARI. Parlerò sull'articolo.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Parli, ma le ricordo l'articolo 79 del regolamento.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Ho domandato di parlare per rispondere all'onorevole ministro, il quale mi diceva che in seguito alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore ed alle sue proposte, io avrei molto probabilmente dovuto dichiararmi soddisfatto, per rispondere, dico, che non sono per nulla soddisfatto.

Se io dovessi giurare in *verba magistri*, se il ministro mi dicesse: si dichiari soddisfatto delle mie parole, io crederei alla sua onorabilità e mi dichiarerei soddisfatto; ma siccome non è qui in discussione la parola e l'opera del ministro, nè quella del relatore della Giunta del bilancio, ma è in questione un grave interesse generale dello Stato, io non posso dichiararmi soddisfatto di quella convenzione, che ci conduce di fatto a questo risultato, che 20 milioni di utili da nessuno negati, vengono compensati soltanto con 600 e più mila lire, che è la somma della quale parla l'attuale disegno di legge.

Ora in questa condizione, onorevole ministro, non avendo ella fatta alcuna dichiarazione che avesse potuto dissipare il mio dubbio, che avesse potuto convincermi, io le dichiaro che presto fede alle sue parole, ma che non posso votare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Voterà contro.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli sul disegno della Commissione concordato col Governo, è vero, onorevole relatore?

TEDESCO, relatore. Sì, è concordato col Governo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo primo:

Articolo 1.

È approvata, con la modificazione di cui al seguente articolo 2, l'annessa Convenzione stipulata, in data 1° giugno 1907, fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte, e la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia dall'altra, per la liquidazione della gestione della rete Sicula al 30 giugno 1905.

Si dà lettura della Convenzione annessa a questo articolo primo:

Convenzione per la liquidazione della gestione della Rete Sicula fra le Loro Eccellenze i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, nelle persone dei signori: avv. prof. comm. Emanuele Gianturco, e avv. comm. Paolo Carcano in rappresentanza del Governo; e il signor comm. Luigi Mauceri, vice-direttore generale della Società Italiana per le strade ferrate della Sicilia (Società anonima, sede in Roma, capitale versato lire 20,000,000 in corso di ammortamento), in rappresentanza della Società medesima, come da delegazione risultante da deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 16 maggio 1907, che si allega alla presente, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Gli accordi in data 20 aprile 1905 allegati al disegno di legge n. 252, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1905 per la liquidazione, fra lo Stato e la Società per le strade ferrate della Sicilia, in rapporto alla gestione dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905, si intendono confermati, salvo le modificazioni di cui in appresso.

Art. 2.

La liquidazione delle somme a debito od a credito dello Stato, in conseguenza della cessazione del contratto di esercizio della Rete Sicula approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª); verrà continuata ed ultimata in base ai criteri di determinazione specificati nell'allegato A della presente convenzione, il quale annulla e sostituisce l'allegato n. 1 al punto I degli stessi accordi 20 aprile 1905.

Art. 3.

Riguardo alla cessione degli studi e progetti delle ferrovie complementari e di altre linee della Sicilia, concordata al n. 1 del punto II dei ripetuti accordi, le cui condizioni rimangono invariate, la Società rinuncia alla riscossione della somma di lire 282,434.48 convenuta col Ministero dei lavori pubblici per detta cessione, come dallo apposito atto 9 febbraio 1907, ed autorizza inoltre lo Stato a riscuotere in proprio la somma di lire 40,000 dovuta dal signor Visconte Combes de Lestrade, in virtù dell'atto 19 marzo 1907; per l'acquisto condizionato del progetto della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, nel quale atto lo Stato viene a surrogarsi alla Società.

Art. 4.

La compartecipazione dello Stato agli utili sociali eccedenti il 7.50 per cento lordo, a tutto l'esercizio 1904-1905, rimane stabilita, in applicazione dei punti II e VI dei precedenti accordi ed in seguito alla verifica contabile dei relativi bilanci, nella somma di lire 186,290.63.

Art. 5.

Essendo state effettuate, nelle forme prescritte dal contratto di esercizio sopra-indicato, le operazioni di riconsegna della Rete, il punto III degli accordi 20 aprile 1905 rimane annullato.

Riguardo alla somma di lire 1,128,903.26, di cui al punto stesso, somma che, per effetto di nuovi e migliori accertamenti (allegati B e C) e di altre domande presentate dalla Società dopo il 20 aprile 1905 (allegato D), ascende ora in totale a lire 1,485,581.64, resta stabilito che col pagamento delle complessive lire 405,000, di cui ai nn. 21 e 22 dell'allegato A alla presente convenzione, la Società si intende tacitata di ogni suo avere per gli anzidetti titoli, rinunciando così alla richiesta maggior somma di lire 1,080,581.64.

Art. 6.

La Società acconsente inoltre ad elevare a lire 1,413,709.37 la somma di 1,000,000 lire, che, secondo il punto V dei precedenti accordi, si era obbligata di corrispondere allo Stato sulla propria riserva straordinaria.

Art. 7.

Al pagamento delle somme liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato in base al presente atto, operata la compensazione con quelle a carico della Società, e dedotti i diversi acconti già pagati, ascendenti complessivamente a lire 19,000,000, in conto capitale, all'infuori della somma pagata a parte per il riscatto del materiale di navigazione dello Stretto di Messina, sarà provveduto entro il 20 settembre e 20 dicembre 1907 ed entro il 20 giugno 1908, rispettivamente per il montare dei crediti ulteriormente resi certi e liquidi alle date medesime, salvo il pagamento a saldo.

L'interesse da conteggiarsi, nei rapporti tra Stato e Società per effetto della liquidazione e per le anticipazioni fatte dalla Società stessa a favore dei Fondi speciali, della Cassa aumenti patrimoniali e per lavori eseguiti in conto fondi stanziati sul bilancio dello Stato, è fissato, per il periodo

posteriore al 30 giugno 1905, nella ragione semplice del 3.65 per cento, al netto della imposta di ricchezza mobile, anche rispetto al reddito industriale, restando ferme le condizioni di contratto pel periodo anteriore, sia riguardo al saggio, che alla decorrenza dell'interesse.

Art. 8.

Mediante gli accordi risultanti dal presente atto rimangono definite e transatte tutte le questioni che siano sorte o siano per sorgere fra il Governo e la Società, e, all'infuori degli effetti nascenti dagli accordi stessi e dei risultati della liquidazione delle diverse gestioni in corso di contabilità, s'intende cessato ogni rapporto di dare e di avere fra loro.

È fatto salvo ogni eventuale diritto dello Stato in dipendenza delle espropriazioni eseguite dalla Società per la costruzione delle linee contemplate dalla legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3^a.

Rimane impregiudicata la questione concernente il disavanzo degli Istituti di previdenza del personale, e rimangono del pari correlativamente impregiudicate le questioni relative ai maggiori contributi che la Società ritiene esserle stati imposti dal Governo indebitamente verso i detti Istituti, e l'altra per sovratasse applicate dal Governo a trasporti ferroviari in virtù della legge 20 marzo 1900, n. 101, e per le quali la Società crede di aver diritto ad un compenso ai sensi dell'articolo 15 del contratto di esercizio.

Art. 9.

Al presente atto ed a tutti quelli occorrenti alla sua esecuzione ed applicazione, sarà applicabile l'articolo 37 del contratto di esercizio.

Art. 10.

Gli accordi risultanti dalla presente convenzione e dall'allegato A vengono presi dalle due parti corrispettivamente e correlativamente in via di transazione, e senza pregiudizio dei diritti ad esse competenti in relazione alle varie partite rispettive, per il caso che la convenzione stessa non venga approvata, per quanto riguarda la Società, a norma dei propri statuti, entro il 15 giugno p. v., e, per quanto riguarda lo Stato, per legge, non più tardi del 31 dicembre p. v.

Roma, 1° giugno 1907.

Il ministro dei lavori pubblici

E. GIANTURCO.

Il ministro del tesoro

CARCANO.

*Il V. direttore generale
della Società italiana
per le Strade ferrate della Sicilia*

LUIGI MAUCERI.

Testi

G. BERNASCONI.

CIGLIANA.

Debiti dello Stato

TITOLI DEL DEBITO

a) Conti patrimoniali.

1. Materiale rotabile venduto dallo Stato alla Società e da riacquistarsi dallo Stato medesimo L.
2. Materiale rotabile acquistato dalla Società ai sensi della legge 25 febbraio 1900, n. 56 »
3. Materiale d'esercizio venduto dallo Stato alla Società al 30 giugno 1885, e da riacquistarsi dallo Stato medesimo come da inventario »
4. Materiale d'esercizio di proprietà sociale »
- 4-bis. Piani e profili »
5. Approvvigionamenti e scorte »
- 5-bis. Stampati, oggetti di cancelleria e materie di consumo in distribuzione al 30 giugno 190 »
6. Cauzione nelle casse dello Stato, versata nel 1885 »
7. Lavori eseguiti dalla Società in dipendenza dell'articolo 36 del Capitolato »

b) Debiti diversi dello Stato.

8. Lavori e provviste in corso di liquidazione da portarsi a carico del bilancio dello Stato e dei Fondi di riserva e Cassa aumenti patrimoniali »
9. Materiale rotabile acquistato per le linee complementari »

verso la Società.

IMPORTO	ANNOTAZIONI
10,430,903.94	1. Consistenza inventariale tenuto conto delle riparazioni del 1885 (lire 172,221.21).
4,411,717.89	2. Quale verrà a risultare nell'ulteriore corso della liquidazione delle forniture ai sensi della Convenzione del 24 aprile 1900, con l'accreditamento allo Stato delle multe trattenute ai fornitori.
1,249,977.21	3. Consistenza inventariale accertata dalla Commissione del 1885.
256,413.58	4. Lo Stato acquista questo materiale col deprezzamento del 15 per cento. Il valore del materiale stesso venne indicato dalla Commissione di riconsegna in lire 279,098.68 in base alla situazione inventariale; a questo valore si debbono aggiungere lire 18,314.90 che rappresentano il valore dei modelli delle officine e di altri materiali di esercizio, e dedurvi lire 26,000 per materiale rifiutato e per deficienze, più lire 15,000 importo dei piani e profili, di cui qui appresso.
15,000. »	4-bis. I piani e profili consegnati dalla Società vengono acquistati per la somma di lire 15,000.
3,514,945.32	5. Questo montare risulta dagli atti della Commissione di riconsegna.
218,826.82	5-bis. Il valore inventariale di questi stampati ecc. fu indicato dalla Commissione di riconsegna in lire 247,976.89; da tale importo è stato stabilito di togliere lire 18,314.90 rappresentante il valore dei modelli delle officine (vedi n. 4), più lire 2208.64 per erronei conteggi, più la somma di lire 8,626.54 fissata in linea transattiva come svalutazione di alcuni materiali.
1,515,360.93	6. Si conferma la somma di cui contro.
133,386.91	7 Risultato delle liquidazioni accertate dalla Commissione di riconsegna delle linee.
775,449.08	8. Si ammette la somma che risulterà dai conti di liquidazione debitamente accertati dall'Ufficio di riscontro e dal Servizio 13° delle Ferrovie dello Stato.
6,103.05	9. Si ammetterà la somma che risulterà dai conti di liquidazione debitamente accertati dall'Ufficio di riscontro e dal Servizio 13° delle Ferrovie dello Stato.

TITOLI DEL DEBITO

10. Ampliamento delle officine di Palermo e di Messina L
11. Lavori in conto capitale per ampliamento delle stazioni della Rete principale »
12. Costruzioni per conto dello Stato a rimborso di spesa »
13. Spese per la causa Vella »
14. Spese per delimitazione ferroviaria in seguito alla formazione del nuovo catasto »
15. Ampliamento del ponte sul fiume Anapo »
16. Migliorie apportate al caffè-ristorante di Termini »
17. Concorso nell' esperimento per l' adozione del combustibile liquido per locomotive »

c) Noleggio del materiale rotabile.

18. Noleggio di 110 carri e di una vettura salone »

d) Materiale di navigazione.

19. Noleggio del piroscifo *Toscana* »

e) Fondi di riserva e Cassa A. P.

20. Saldo dei tre fondi e della Cassa A. P. »

f) Miglioramenti eseguiti dalla Società.

21. Miglioramenti delle linee che hanno aumentato l' ente patrimoniale dello Stato »

22. Miglioramenti apportati dalla Società al materiale rotabile, piroscafi ed officine »

IMPORTO	ANNOTAZIONI
»	10. Si ammetterà la somma che risulterà dai conti di liquidazione debitamente accertati dall'Ufficio di ricontro e dal Servizio 13 ^o delle Ferrovie dello Stato.
»	11. Idem idem.
11,625.89	12. Idem idem.
»	13. La Società rinuncia a questa partita.
1,159.10	14. Si ammette in quanto riguarda la fornitura dei termini lapidei.
125,241.16	15. Sarà pagata alla Società la somma risultante dalla liquidazione già presentata al Ministero dei lavori pubblici.
»	16. La Società rinunzia a questa partita.
20,000. »	17. Il concorso dello Stato si ammette nella somma di lire 20,000 su quella di lire 35,228.17 spesa dalla Società, delle quali lire 25,222.44 per dazi doganali.
48,896.13	18. Cifra convenuta per contributo a carico del 3 ^o fondo di riserva e della Cassa aumenti patrimoniali.
4,000. »	19. È ammesso nella cifra di lire 4,000.
1,022,811.75	20. La contabilità al 30 novembre 1906 porta un credito della Società per lire 1,022,811.75; si ammette il credito nella somma che verrà definitivamente accertata dalle liquidazioni e verifiche in corso.
150,000. »	21.-La Società ha presentato un elenco di miglioramenti eseguiti alle linee per un importo di lire 661,751.71 (V. allegato B); si ammette il credito della Società limitatamente al montare di lire 150,000.
255,000. »	22. La Società ha presentato un elenco di miglioramenti eseguiti al materiale rotabile, ai piroscafi ed alle officine, per un importo di lire 690,124.94 (V. allegato C); si ammette il credito della Società limitatamente al montare di lire 255,000.

TITOLI DEL CREDITO

a) Conti patrimoniali.

23. Importo delle deficienze di manutenzione delle linee L.
24. Deprezzamento del materiale rotabile acquistato al 30 giugno 1885 ▶
25. Deprezzamento del materiale rotabile acquistato in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56 ▶
26. Deprezzamento del materiale rotabile acquistato con fondi dello Stato dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905 ▶
27. Riparazioni del materiale rotabile ▶
28. Materiale rotabile distrutto ▶
29. Deprezzamento del materiale d'esercizio acquistato al 30 giugno 1885 pel valore lordo di lire 1,249,977.21 ▶
30. Materiale di esercizio mancante o fuori uso alla mezzanotte del 30 giugno 1905 ▶
31. Riparazioni al materiale d'esercizio non eseguite al 30 giugno 1905 ▶
32. Deprezzamento del materiale d'esercizio acquistato per conto dello Stato durante il ventennio ▶
33. Materiale d'esercizio esistente nella sede sociale di Roma che il Governo cede alla Società ▶
34. Deprezzamento del materiale di esercizio di proprietà sociale ▶
35. Deprezzamento dei lavori eseguiti dalla Società in dipendenza dell'articolo 96 del Capitolato ▶
36. Svalutazione degli approvvigionamenti e materiali scartati dalla Commissione di riconsegna ▶

verso la Società

IMPORTO	ANNOTAZIONI
245,049.08	23. Importo determinato dalla Commissione di riconsegna.
275,450.85	24. Importo risultante dai conteggi della Commissione di riconsegna.
133,888.56	25. Importo risultante dai prospetto presentato dalla Commissione di riconsegna.
781,854.32	26. Importo risultante dai conteggi della Commissione di riconsegna.
263,856.38	27. Importo complessivo delle spese di riparazione calcolato dalla Commissione di riconsegna del 1905 a carico della Società (lire 91,635.17 = 101,475.37 — 9,840.20), più quelle calcolate dalla Commissione di consegna del 1885 (lire 172,221.21 — Vedi n. 1).
7,901.55	28. Importo risultante dai conteggi della Commissione di riconsegna.
187,498.61	29. Importo risultante dai quadri della Commissione di consegna del 1885.
63,785.69	30. Importo risultante dai conteggi della Commissione di riconsegna.
2,051.81	31. Idem idem.
181,551.30	32. Deprezzamento del 15 per cento sul valore inventariale del materiale di esercizio acquistato nel ventennio (lire 1,210,341.99), escluso il materiale della sede di Roma, del Consiglio Arbitrale e quello riscontrato mancante o fuori uso dalla Commissione di riconsegna.
23,732.68	33. Prezzo convenuto per la vendita e corrispondente al valore inventariale sotto deduzione del 15 per cento.
38,462.04	34. Deprezzamento convenuto fra le due parti.
10,706.91	35. Importo risultante dai conteggi della Commissione di riconsegna delle linee.
143,617.21	36. Valore determinato dalla Commissione di riconsegna. I materiali scartati dalla Commissione, per un importo inventariale complessivo di lire 76,493.46, restano a disposizione della Società.

IMPORTO

ANNOTAZIONI

- | | |
|----------|---|
| 3,724.41 | 37. Si ammette. |
| • | 38. Si ammette nella somma che risulterà tuttora dovuta. |
| • | 39. Si ammette nella cifra che sarà giustificata dagli effettivi abbuoni o rimbors fatti ai singoli esattori. |
| 750. • | 40. Si ammette a carico della Società la somma qui di contro indicata. |

GIANTURCO
CARCANO
MAUCERI
BERNASCONI, teste
CIGLIANA, teste

Elenco dei lavori eseguiti dalla Società

- Lavoro n. 2024 Impianto di un binario nella stazione di Acquaviva (progetto in data 2 luglio 1903, spesa preventivata oltre il materiale metallico concesso gratuitamente dal R. Ispettorato) L.
- » 2028 Ampliamento binari nella stazione di Licata (progetto in data 9 maggio 1903, spesa preventivata oltre il materiale metallico concesso gratuitamente dal R. Ispettorato) »
 - » 384 Sostituzione di rotaie d'acciaio da m. 9 del 1° tipo complementare a quelle di m. 6,30 di acciaio tipo Calabro-Siculo, fra Villarosa e Leonforte (per la sola mano d'opera, essendo il materiale fornito dal Governo) »
 - » 1900 Rafforzamento dell'armamento sulla linea Bivio Fiumetorto-Messina (ml. 165,409) »
 - » 2036 Rafforzamento dell'armamento fra Castro Giovanni e Leonforte (ml. 10,732) »
 - » 712 D Riduzione ad uso ufficio della rimessa vetture della stazione centrale di Palermo »
 - » 839 D Costruzione di un magazzinetto nella stazione di Siracusa per deposito degli attrezzi di manutenzione »
 - » 816 D Costruzione di recinti formati con traverse fuori uso nelle stazioni di Milazzo e Barcellona, da servire per gli animali bovini in partenza »
 - » 713 D Costruzione di otto magazzinetti nelle stazioni di Palermo e Messina
 - 714 D per l'uso dell'esercente del vagone ristorante »
 - » 688 D Applicazione dell'illuminazione a gas acetilene a 5 carrelli per visita
 - 691 alle gallerie »
 - » 559 Impianto di tre garette in legname nella stazione di Catania . . . »
 - » 513 D Costruzione di una garetta in muratura presso lo scambio n. 15 della stazione di Palermo »
 - » 672 D Costruzione di una baracca in legname per dormitorio del personale e di macchina nella stazione di Leonforte »
 - » 169 D Costruzione di un ballatoio lungo gli scaffali del magazzino approvvigionamenti »
 - » Illuminazione a gas acetilene nella stazione di Termini (esclusi gli oggetti d'inventario) »
 - » 695 D Illuminazione a gas acetilene del caffè nella stazione di Termini . . »
 - » 696 D Miglioramento nei locali del caffè della stazione di Termini . . . »

A riportarsi . . . L.

Allegato B.

che hanno aumentato l'ente patrimoniale.

8,495.67	Lavoro constatato dalla Commissione di riconsegna delle linee, come da verbale n. 49 del 20 luglio 1906.
6,168.20	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 68 del 24 novembre 1906.
11,816. ▶	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 52 del 23 luglio 1906.
140,000. ▶	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 58 del 25 ottobre 1906.
9,083.56	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 52 del 23 luglio 1906.
30,257. 1	Si è chiesto il rimborso. Constatato come sopra. Vedasi verbale n. 46 del 17 luglio 1906.
563.13	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 22 del 26 aprile 1906.
1,319.50	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 42 del 9 giugno 1906.
1,014.37	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 40 del 17 giugno 1906 per Messina e verbale n. 53 del 24 luglio 1906 per Palermo.
1,868.33	
120. ▶	Lavoro constatato dalla Commissione di riconsegna. Vedasi verbale n. 37 del 15 giugno 1906.
71.57	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 53 del 24 luglio 1906.
9,114.25	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale n. 52 del 23 luglio 1906.
700. ▶	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 46 del 17 luglio 1906.
222.78	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 47 del 18 luglio 1906.
100. ▶	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta (esclusi gli oggetti di inventario). Vedasi verbale n. 47 del 18 luglio 1906.
1,984.70	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale anzidetto.
222,899.87	

Riporto . . . L.

- Concorso della Società nelle spese per provvedimenti contro la malaria (corrispondente al 15 per cento a carico dell'esercizio, oltre il 10 per cento come contributo sulla parte di spesa a carico della Cassa aumenti patrimoniali »
- Contributo del 10 per cento a carico della Cassa aumenti patrimoniali, oltre quanto fu convenuto in appositi accordi »
- Consolidamento di 2 trincee fra Santa Caterina e Caltanissetta »
- Allargamento dell'argine su varie tratte delle ferrovie complementari »
- Impiego di mattonelle in cemento o di lastre in pietra nella rifazione dei pavimenti nei fabbricati delle stazioni in sostituzione dei quadrelli comuni a mezza cottura »
- Costruzione di alloggi con cucina ad un piano ai km. 236 + 043 e 240 + 423 della linea Bicocca-Siracusa »
- Costruzione di forni da pane in molte case cantoniere e di cucine a tergo delle medesime »
- Riduzione ad alloggio di talune garette, aggregandovi un corpo aggiunto con cucina e forno »
- Pavimentazione del marciapiedi esterno della stazione di Giardini in pietrini di cemento e sostituzione di quadrelli di cemento a quelli ordinari nei pavimenti terreni di detta stazione »
- Mano d'opera per la sostituzione delle compresse tipo Siculo, a quelle ordinarie 1° complementare sulle linee armate col suddetto tipo 1° complementare, il Governo avendo solo consentito di fornire i materiali »
- Ristuccatura dei giunti di paramento di tutte le opere d'arte e gallerie per riparare alle cattive qualità delle malte impiegate all'epoca delle costruzioni costituendo un risanamento delle murature »
- Graduale sostituzione delle tegole piane alle curve dei tetti dei fabbricati »
- Spostamento di pesi a bilico di diverso tipo e portata per meglio utilizzarli in rapporto alle mutate condizioni del traffico »
- Impianto di nuove chiusure in muratura e vegetali, e miglioramento delle preesistenti con sostituzione di buoni materiali con le copertine murate in malta »
- Modificazione delle punte degli aghi degli scambi 1° tipo complementare »

A riportarsi . . . L.

L.	222,899.87	
n- to	29,521.39	Corrispondente al 15 per cento a carico dell'esercizio, oltre il 10 per cento come contributo sulla parte di spesa a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali.
to	180,143.09	
	2,110. »	Lavoro constatato da la Commissione di riconsegna delle linee. Vedasi verbale n. 8 del 2 febbraio 1906.
	16,000. »	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale n. 56 del 23 ottobre 1906.
ti	3,130. »	Lavoro constatato come sopra. Vedansi verbali numeri 6, 7, 21, 39, 47, 48, 52, 65, 66 e 67.
la	3,000. »	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale n. 16 del 26 aprile 1906.
e-	13,400. »	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedansi verbali numeri 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 35, 38, 39 e 52.
na	10,500. »	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbali numeri 9, 13, 14, 15 e 52.
e-	2,232.21	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale n. 39 del 15 giugno 1906.
ie	4,228.25	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale n. 50 del 21 luglio 1906.
a- ti	149,341.60	Su questo lavoro estendentesi sull'intera Rete fu più volte richiamata l'attenzione della Commissione. Vedasi verbale n. 7 del 24 gennaio 1906.
	12,000 »	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta, come rilevasi da molti verbali della stessa.
P-	2,568.59	
ti	3,702.87	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedansi verbali numeri 5, 6, 9, 15, 18, 45, 47 e 50.
	5,218.87	Lavoro rimasto in corso presso le officine al 30 giugno 1905. La somma di lire 5,218.87 rappresenta la parte di spesa sostenuta dalla Società fino alla data anzidetta.
	659,996.74	

Riporto . . . L.

Ricostruzione in muratura della baracca ad uso alloggi nella stazione di Sciara »

Consolidamento della grande piattaforma girevole di m. 11.60 della stazione di Santa Caterina »

TOTALE . . . L.

Meno la somma che lo Stato accredita alla Società »

Resta il montare dei lavori eseguiti dalla Società in aumento all'ente patrimoniale, su cui essa rinunzia ad ogni ulteriore compenso »

659,996.74	
754.97	Lavoro constatato dalla Commissione di riconsegna. Vedasi verbale n. 47 del 18 luglio 1906.
1,000. ▶	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 51 del 22 luglio 1906.
661,751.71	
150,000. ▶	
511,751.71	

Elenco dei lavori di miglioramento eseguiti dalla Società

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA

I. — Miglioramenti alle locomotive.

1. Sostituzione dei tubi bollitori di ferro con quelli di rame a n. 12 locomotive tenders (gruppo 201 a 212).

Per una locomotiva:

Costo dei tubi di rame	L.	5,600.	»
Costo dei tubi di ferro	»	1,612.	» (a dedursi)
Differenza	L.	3,988.	» × 12 =

2. Applicazione degli stantuffi con aste passanti a n. 11 locomotive di 3^a categoria ordinaria e 3^a G. V.

Per una locomotiva:

Materie	L.	528.75
Mano d'opera	»	428.90
Spese generali al 40 per cento	»	171.56
Totale	L.	1,129.21 × 11 =

3. Applicazione di n. 45 camicie di ghisa ai cilindri delle locomotive di 2^a categoria ordinaria.

Per una locomotiva:

Materie	L.	144.95
Mano d'opera	»	60.
Spese generali al 40 per cento	»	24.
Totale	L.	228.95 × 45 =

4. Applicazione di n. 128 camicie di ghisa ai cilindri delle locomotive di 3^a categoria ordinaria e 3^a G. V.

Per una locomotiva:

Materie	L.	178.07
Mano d'opera	»	60.
Spese generali al 40 per cento	»	24.
Totale	L.	262.07 × 128 =

A riportarsi . . . L.

Allegato C.

al materiale rotabile, alle officine ed ai piroscati.

IMPORTO	ANNOTAZIONI
47,856. •	<p>Queste locomotive furono ordinate coi tubi bollitori di ferro i quali dovettero essere ricambiati con quelli di rame dopo un breve periodo di servizio.</p> <p>Il cambio dei tubi fu una necessità di servizio perchè con le acque dell'interno della Sicilia i tubi di ferro si perforavano in poco tempo e le macchine non potevano prestare servizio regolare.</p>
12,421.31	<p>Applicazioni fatte per migliorare la tenuta degli stantuffi e impedire il logoramento dei cilindri i quali andavano soggetti a rapida usura per il peso forte degli stantuffi a semplice asta.</p>
10,302.75	<p>I cilindri possono ritenersi fra le parti che non dovrebbero essere ricambiate; mentre al contrario furono consegnati alla Società con una forte ovalizzazione causata dal peso notevole degli stantuffi per cui si era iniziata l'applicazione della doppia asta (vedi numero precedente). Per diminuire la spesa si applicarono poi le camicie ai cilindri.</p>
33,544.96	<p>Come al n. 3.</p>
104,125.02	

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA

Riporto . . . L.

5. Applicazione di n. 93 specchi in ghisa ai cilindri delle locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria.

Per ogni specchio:

Materie	L.	10.20
Mano d'opera	»	91.60
Spese generali al 40 per cento	»	36.64

Totale . . . L. 138.44 × 93 =

6. Sostituzione delle traverse di testa di legno con quelle di ferro a n. 42 locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria.

Per una locomotiva:

Materie	L.	2.06
Mano d'opera	»	52. »
Spese generali al 40 per cento	»	20.80

Totale . . . L. 224.86 × 42 =

7. Sostituzione di n. 41 lungheroni di ferro dello spessore di mm. 26 con quelli di acciaio di mm. 28 alle locomotive di 2ª e 3ª categoria.

Per ogni lungherone:

Costo a nuovo del lungherone d'acciaio	L.	867. »
Materie	»	61. »
Mano d'opera	»	281. »
Spese generali al 40 per cento	»	112. »

Totale . . . L. 1,321. »

A dedursi: costo del ferro vecchio a lire 0.08 il kg. per

kg. 782	»	62.56
-------------------	---	-------

Restano . . . L. 1,258.44 × 41 =

8. Sostituzione dei tiranti fra cielo e sopracielo del focolaio con i traversoni a n. 33 locomotive di 3ª categoria ordinaria:

Per una locomotiva:

Materie	L.	383.14
Mano d'opera	»	346.77
Spese generali al 40 per cento	»	138.71

Totale . . . L. 868.62 × 33 =

A riportarsi . . . L.

IMPORTO	ANNOTAZIONI
104,125.02	Come al n. 4.
12,874.92	Modificazione dimostrata necessaria per poter mantenere il telaio bene in sesto, andando soggetto a facili deformazioni col sistema antico delle traverse in legno.
9,444.12	I lungheroni rappresentano la parte principale del telaio che il Capitolo ammette possa avere la durata di 40 anni. Essendosi rotti i lungheroni di ferro di mm. 26, ciò vuol dire che esisteva difetto di tipo. Per diminuire la spesa del cambio lungheroni si adottò poi il provvedimento di rinforzare i tagli corrispondenti alla boccola con pianta in acciaio: quale spesa è stata approvata dal Governo a carico dei fondi speciali.
51,596.04	Dato il forte lavoro delle locomotive sulle linee di montagna, il sistema di armamento a tiranti dava luogo a forti deformazioni alla parte superiore della piastra a tubi e ciò causava perdite di acqua che compromettevano la marcia dei treni: per cui si dovette ricorrere al sistema di armatura a traversoni.
28,664.46	
206,704.56	

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA

Riporto . . . L.

9. Sostituzione delle piastre tubolari di ferro della camera a fumo con quelle di rame a n. 39 locomotive di 3ª categoria e 3ª di manovra.

Per una locomotiva:

Costo della piastra di rame nuova	L.	682.85
» » di ferro » » »		157.50
Differenza	L.	525.35 × 39 =

10. Sostituzione delle piastre tubolari di ferro per camera a fumo con quelle di rame a n. 17 locomotive di 4ª categoria.

Per una locomotiva:

Costo della piastra di rame nuova	L.	965.32
» » di ferro » » »		221.50
Differenza	L.	743.82 × 17 =

11. Sostituzione del cavalletto di cambio marcia a leva con quello a vite a n. 34 locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria.

Per una locomotiva:

Materie	L.	82.34
Mano d'opera	»	129. »
Spese generali al 40 per cento	»	51.60
Totale	L.	263.44 × 34 =

12. Sostituzione e spostamento delle valvole di ritenuta semplici con quelle doppie a n. 101 locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria.

Per una locomotiva:

Materie	L.	94.68
Mano d'opera	»	46. »
Spese generali al 40 per cento	»	18.40
Totale	L.	159.08
A dedursi per materie inservibili	»	25.20
Differenza	L.	133.88 × 101 =

A riportarsi . . . L.

IMPORTO	ANNOTAZIONI
206,704.56	Per la natura delle acque le piastre a tubi della camera a fumo si corrodevano alla parte inferiore e davano luogo a perdite compromettenti la marcia del treno.
20,488.65	Come n.
12,644.94	È questo un vero miglioramento nel senso di garantire l'incolumità del macchinista nello eseguire la manovra della inversione marcia.
8,956.96	Le antiche valvole mancavano di rubinetto a valvola di intercettazione, per cui avveniva di dover levare la macchina dal servizio quando si verificava un accidentale incaglio nella introduzione di acqua.
13,521.88	
262,316.99	

PECIFICAZIONE DELLA SPESA

Riporto . . . L.

13. Costruzione ed applicazione della tettoia a n. 16 locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria.

Per una locomotiva:

Materie	L.	55.48
Mano d'opera	»	198. »
Spese generali al 40 per cento		79.20

Totale . . . L. 332.68 × 16 =

14. Sostituzione di n. 60 fanali di vecchio modello con quelli di nuovo tipo a vetri variabili a n. 20 locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria.

Costo medio di un fanale di nuovo modello . . . L. 45. » × 60 =

15. Sostituzione degli iniettori a coni fissi con quelli a coni mobili a n. 85 locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria.

Costo di due iniettori nuovi	L.	295. »
» » fuori uso	»	39.60

Differenza . . . L. 255.40 × 85

16. Sostituzione degli oliatori « Tendloff » con quelli « Vacuum » a n. 164 locomotive. Somma che si pagherà alla « Vacuum » sino al 30 giugno 1905 in ragione di lire 1 per ogni 1000 chilometri-locomotiva:

Percorrenza effettuata da agosto 1903 a giugno 1904 Km. 4,496,000

Percorrenza da effettuarsi da luglio 1904 a giugno 1905 » 5,580,000

ommmmano . . . Km. 10,076,000

Km. 10,076,000 × 1 ‰ = L. 10,076. »

A dedursi: materiale inservibile degli oliatori « Tendloff »
n. 164 × kg. 5 × L. 2 = » 1,640. »

L. _____

A riportarsi . . . L.

IMPORTO	ANNOTAZIONI
262,316.99	Lavoro reso necessario per la protezione del personale di macchina perchè la tettoia esistente era del tutto insufficiente. Lavoro già iniziato dalle Meridionali prima del 1885.
5,322.88	Il ricambio è stato fatto perchè si rese necessario di aver maggior luce e poter facilitare le segnalazioni col ricambio dei vetri colorati e per ridurli ad un tipo unico.
21,709. »	La sostituzione fu fatta per garantire la corsa dei treni, perchè con gli iniettori a conî fissi si andava incontro a frequenti rifiuti di azione degli stessi per incrostazioni interne dovute alla natura delle acque.
8,436. »	L'oliatore « Tendloff » fu già messo a spese della Società per impedire che il fuochista camminasse sulla banchina durante la corsa. Il nuovo oliatore rappresenta un miglioramento sul Tendloff perchè automatico. Questi oliatori sono forniti dalla « Vacuum Oil Company » mediante pagamento di lire una per ogni mille chilometri-locomotiva.
300,484.87	

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA

Riporto . . . L.

17. Modifica della sospensione sul carrello e modifica dell'albero di comando della distribuzione delle prime 7 locomotive di 2ª a carrello per unificare il tipo a quello migliore della 2ª fornitura L. 8,000. ▶
- Applicazione di cilindri più grandi ad una locomotiva di 2ª a carrello ▶ 1,500. ▶
- Modifica delle bielle motrici e modifica dell'attacco fra macchina e tender, necessarie perchè questi organi erano troppo deboli nelle prime 17 locomotive di 4ª ▶ 8,000. ▶
- Ingrossamento dei cerchioni ▶ 2,500. ▶

II. — Miglioramenti ai veicoli.

18. Trasformazione di n. 14 carrozze di 1ª e 2ª classe dal tipo francese al tipo Pietrarsa.

Per una carrozza:

Materie	L. 1,772.58
Mano d'opera	▶ 1,044.20
Spese generali al 40 per cento	▶ 417.68

Totale . . . L. 3,234.46 × 14 × 0.54 =

19. Trasformazione di n. 23 carrozze di 2ª classe dal tipo francese al tipo Pietrarsa.

Per una carrozza:

Materie	L. 1,634.45
Mano d'opera	▶ 1,278. ▶
Spese generali al 40 per cento	▶ 511.20

Totale . . . L. 3,423.65 × 23 × 0.54 =

20. Trasformazione di n. 36 carrozze di 3ª classe dal tipo francese al tipo Pietrarsa.

Per una carrozza:

Materie	L. 985.88
Mano d'opera	▶ 813.40
Spese generali al 40 per cento	▶ 325.36

Totale . . . L. 2,124.64 × 36 × 0.54 =

A riportarsi . . . L.

IMPORTO	ANNOTAZIONI
300,484.87	
20,000. »	<p>Per tipo antiquato e disadatto al servizio si è ritenuto di cambiarlo in occasione di grandi riparazioni. Ammesso anticipo di ricostruzione di circa 10 anni si addebita la sola quota che andrebbe a carico dei fondi speciali di circa 54 per cento. Anche questo lavoro era già stato iniziato dalle Meridionali.</p>
24,452.28	<p>Come al n. 18.</p>
42,521.22	<p>Come al n. 18.</p>
41,302.98	
428,761.35	

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA

Riporto . . . L.

21. Trasformazione di n. 9 carrozze di 3ª in carrozze atte al trasporto di pacchi postali e riduzione delle casse dal tipo francese al tipo Pietrarsa.

Per una carrozza:

Materie	L.	780.94
Mano d'opera	»	665.30
Spese generali al 40 per cento	»	266.12

Totale . . . L. $1,712.36 \times 9 \times 0.40 =$

22. Soppressione della ritirata a n. 10 bagagliai-posta per ingrandire il compartimento postale.

Per un bagagliaio:

Materie	L.	109.53
Mano d'opera	»	297. »
Spese generali al 40 per cento	»	118.80

Totale . . . L. $525.33 \times 10 =$

23. Applicazione del freno e della relativa garetta a una carrozza di classe.

Per una carrozza:

Materie	L.	290.72
Mano d'opera	»	325. »
Spese generali al 40 per cento	»	130. »

Totale . . . L. $745.72 \times 1 =$

24. Innalzamento del telaio a n. 298 carrozze.

Per una carrozza:

Materie	L.	4.32
Mano d'opera	»	40.88
Spese generali al 40 per cento	»	16.35

Totale . . . L. $61.65 \times 298 =$

A riportarsi . . . L.

ANNOTAZIONI

428,761.35

Per le ragioni di cui al n. 18, salvo che l'anticipo del rinnovamento si può in media ritenere di 15 anni.

6,164.40

Il miglioramento fu richiesto dalla Posta e fu fatto a spese sociali.

5,253.30

Provvedimento necessario perchè mancavano le carrozze a picco.

745.72

Lavoro necessario per la sicurezza della circolazione treni, essendo i respingenti ad altezza notevolmente inferiore a quella adottata per il materiale di nuova costruzione, pur essendo i due tipi entro i limiti di tolleranza delle norme ministeriali.

18,371.70

459,296.47

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA

Riporto . . . L.

25. Innalzamento del telaio a n. 558 carri.

Per ogni carro:

Materie	L.	10.64
Mano d'opera	»	16.40
Spese generali al 40 per cento	»	6.56

Totale . . . L.	<u>33.60</u> × 558 =
-----------------	----------------------

26. Applicazione delle maniglie di sicurezza per gli agganciatori a n. 101 veicoli.

Per ogni veicolo:

Materie	L.	2.40
Mano d'opera	»	4. »
Spese generali al 40 per cento	»	1.60

Totale . . . L.	<u>8. »</u> × 101 =
-----------------	---------------------

27. Trasformazione di tre vetture miste di prima e seconda classe e terrazzini in vetture ristoranti.

Per le tre carrozze:

Materie	L.	8,232.33
Mano d'opera	»	8,413.89
Spese generali al 40 per cento	»	3,365.56

Totale . . . L.	<u>15,011.78</u>
-----------------	------------------

28. Trasformazione di n. 10 bagagliai dal tipo francese al tipo Pietrarsa.

Per un bagagliaio:

Materie	L.	821.22
Mano d'opera	»	564.50
Spese generali al 40 per cento	»	225.80

Totale . . . L.	<u>1,611.52</u> × 10 × 0.28 =
-----------------	-------------------------------

A riportarsi . . . L.

IMPORTO	ANNOTAZIONI
459,296.47	Per le stesse ragioni di cui al n. 24, dovendo i carri entrare in composizione dei treni viaggiatori.
18,748.80	Lavoro richiesto dalle nuove norme 14 febbraio 1902.
808. »	La trasformazione fu fatta per corrispondere alle esigenze del pubblico, specialmente di quello forestiero.
20,011.78	Per le stesse ragioni di cui al n. 18, salvo che l'anticipo di anni 25 e la quota a carico dei fondi speciali è del 28 per cento.
4,512.20	
503,377.25	

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA

Riporto . . . L.

29. Impianto illuminazione ad acetilene in sostituzione dei fanali ad olio
« La Fourie et Potel », a n. 3 carrozze tipo Pullmann.

Per una carrozza L. 550. » $\times 3 =$

30. Sostituzione di n. 708 ruote con mozzo in ghisa corrispondenti a 354 assi montati per veicoli con ruote a disco pieno:

Costo di due ruote con disco pieno (cerchio escluso)
 $344 \times 0.60 =$ L. 206. »

Mano d'opera » 10. »

Spese generali al 40 per cento » 4. »

Sommano . . . L. 220. »

Valore delle ruote vecchie versate, kg. $200 \times 0.05 =$ » 10. »

Spesa per ogni coppia di ruote . . . L. 210. »

Per cop. . . 54 = $210 \times 354 =$

31. Sostituzione del gancio e del tenditore da 8 tonnellate con quelli da 12 tonnellate a n. 839 veicoli.

Per un veicolo:

Materie L. 80. 20

Mano d'opera » 19. 80

Spese generali al 40 per cento » 7. 92

L. 107. 92

A dedurre: pel servamento del materiale fuori uso » 4. 48

Differenza . . . L. 103. 44 $\times 839 =$

32. Sostituzione del tenditore semplice con quello doppio, tipo Surth, a n. 140 veicoli.

Per un tenditore:

Peso del doppio tenditore Kg. 64

Peso del tenditore semplice » 40

Differenza . . . Kg. 24 \times L. 0.60 = L. 14.40

L. 14.40 $\times 140 \times 2$

A riportarsi . . . L.

IMPORTO	ANNOTAZIONI
503,377.25	Per le stesse ragioni di cui al n. 27.
1,650. »	Le ruote in ferro hanno durata uguale a quella del veicolo, e la Società ha dovuto far questo ricambio per difetto di tipo. Non si tien conto del ricambio dell'asse, quantunque gli assi con ruote a disco pieno siano più robuste e con il colletto di 85 mm. invece di 80.
74,340. »	La sostituzione è stata fatta per garantire la sicurezza di circolazione dei treni, perchè i ganci di vecchio tipo si rompevano con troppa frequenza e causavano continui dimezzamenti di treni.
86,786.16	Sostituzione fatta per uniformarsi alle nuove norme ministeriali 14 febbraio 1902.
4,088. »	
670,241.41	

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA

Riporto . . . L.

III. — Miglioramenti agli impianti delle officine.

33. Acquisto di una coloritrice ad aria compressa sistema « Lampo » e relativo impianto nelle officine di Palermo L.
34. Messa in opera delle due spianatrici specchi e due barenatrici cilindri (2 officine). Apparecchio per piegare tubi di grosso diametro (officina Messina). Spostamento maglio a vapore dalla officina di Messina a quella di Palermo (fondazioni, tubolature) »

IV. — Lavori e provviste per i piroscafi.

35. Modificazione delle mensole e dei cuscinetti di spinta delle ruote dei ferry-boats Scilla e Cariddi L.
36. Spese relative ai collaudi eseguiti e da eseguirsi dai funzionari sociali presso Ditte nazionali ed estere fornitrici dei materiali occorrenti alla costruzione dei due nuovi ferry-boats nei cantieri di Ancona e Palermo »
37. Spese inerenti al collaudo dei due ferry-boats anzidetti, dopo che saranno ultimati.
Metà dell'importo presuntivo di lire 4,000 »
38. Stipendi di due macchinisti di garanzia dei nuovi ferry-boats per i mesi di febbraio e marzo rispettivamente a tutto giugno 1905:
(Mesi 5 + 4) = mesi 9 × lire 350 = »

Totale . . . L.

Meno la somma che lo Stato accredita alla Società »

Resta l'ammontare dei lavori di miglioramento dei rotabili su cui la Società rinuncia ad ogni ulteriore compenso L.

IMPORTO	ANNOTAZIONI
670,241.41	
2,000. »	La spesa rappresenta un miglioramento nella lavorazione perchè la macchina ha dato buoni risultati, producendo una pitturazione migliore che a mano nelle parti incavate in cui non può penetrare il pennello.
3,000. »	
6,233.53	La Commissione di collaudo presieduta dal comm. Masdea, pur riconoscendo l'utilità della modificazione, non volle però ammettere l'importo in aumento del valore dei ferry-boats. Questo lavoro si rese necessario per impedire le continue avarie delle ruote propulsatrici che si manifestavano nei primi tempi di esercizio per un difetto di costruzione.
4,500. »	Per la fornitura dei piroscafi la Società non percepisce nessuna quota di indennizzo di tali spese.
2,000. »	Nella fornitura precedente dei due piroscafi attualmente in esercizio, si divise a metà col Governo la spesa analoga.
150. »	Spesa di collaudo che va a gravare sulla Società, causandole un onere di esercizio superiore a quello che avrebbe senza l'obbligo dei macchinisti di garanzia.
690,124.94	
255,000. »	
435,124.94	

Ulteriori domande avanzate dalla

DOMANDE

1. Rimborso della spesa per i progetti del nuovo allegato *B* fatti eseguire da apposito personale straordinario e consegnati alla Direzione compartimentale di Palermo L.
2. Rimborso della somma spesa dalla Società per fare eseguire gli studi pel rafforzamento delle travate metalliche »
3. Rimborso della spesa di un modello (Archetipo) di ferry-boats »
4. Quote di spese generali sull'importo del materiale metallico acquistato a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali e del 2° fondo di riserva »
5. Spese per pratiche di espropriazioni per vertenze relative alla proprietà della sede stradale pendenti al 1° luglio 1885, e definite dalla Società nell'interesse della Amministrazione dello Stato »
6. Risanamento massicciata lungo le linee litoranee (titolo 99) »
7. Rimborso delle spese di sorveglianza del materiale mobile in corso di costruzione al 30 giugno 1905 »

Totale . . . L.

Allegato D.

Società dopo il 20 aprile 1905.

IMPORTO	ANNOTAZIONI
42,518.84	La Società rinuncia a qualunque compenso per tutti i titoli di cui contro.
32,485.64	
2,781.48	
33,215.64	
3,434.59	
8,502.80	
10,776. »	
133,704.99	

Su questo articolo primo ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Io sono dispostissimo ad approvare il presente disegno di legge, ma per quel poco criterio che mi sono fatto leggendo così alla leggera, ma più ancora per la discussione che ho udita, un dubbio mi è rimasto.

L'egregio relatore ha consigliato la Camera ad approvare questo disegno di legge facendone la storia dettagliata, ma a me è rimasto questo dubbio: in una questione di sì grande importanza, allorché interessi così gravi dello Stato sono in questione (e di questo non voglio fare appunto all'attuale Governo, perché intendo riferirmi al tempo in cui la primitiva convenzione di liquidazione con questo impresario avvenne) non so se sia stata sufficientemente considerata la questione legale dal Governo appunto per sostenere la sua tesi contro la impresa costruttrice. Io non so quali furono gli uffici legali consultati in proposito.

Mi risulta bensì che eminenti giuristi appartenenti alla Giunta del bilancio, come l'eminente giurista consulto, di cui tutti abbiamo deplorato la perdita, abbiano dato il consenso a questo riguardo. Ma io ritengo che questa condizione di cose non sia sufficiente a giustificare il Governo, imperocché gli uffici legali competenti sono appunto designati dalla legge a portare la loro attenzione e l'opera loro su queste questioni.

Io non mi dissimulo il dubbio che mi è nato, ed è che questa impresa abbia iniziata la lotta col Governo appunto per venire poi ad un recesso e condurre, dirò così, il Governo nella trappola, perché, avendo il Governo acconsentito al recesso, abbia perduto il diritto di intentare azione.

Questo è il dubbio che mi è rimasto dalla discussione che ho sentito, ma, come ho detto, oramai è acqua passata che, se macina, macina contro i contribuenti ed a favore della impresa.

Una voce. Ma non macina più!

CAVAGNARI. Dunque io non intendo di risollevar questioni che sarebbero tardive.

Soltanto voglio fare una raccomandazione, ed è che in queste questioni non si lasci adito, lo ripeto, a dubbii seri e gravi, per parte della Giunta (come qualche dubbio mi è parso che sia venuto dalla bocca del Governo e, se ho bene inteso, dal relatore).

Noi ereditiamo una condizione di fatto

contro la quale non possiamo insorgere, ma è bene provvedere perché queste condizioni di fatto che ci lasciano perplessi nel nostro voto non si debbano più verificare quando così gravi ed importanti interessi dello Stato sono in gioco.

E qui mi conforta quanto fu detto ieri stesso, cioè, che in occasioni così gravi e quando sono in discussione somme importanti, se non bastano gli attuali uffici che abbiamo, ricorriamo anche ad altri eminenti giuristi, per tutelare il più che sia possibile gli interessi dello Stato.

Dopo ciò dichiaro di dare il mio voto a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti metto a partito l'articolo 1° con la Convenzione che ne fa parte integrante e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art 2.

« Al credito dello Stato verso la Società per il deprezzamento del materiale rotabile sarà aggiunta la somma di lire 86,829.33 (ottantaseimila ottocentoventinove e trentatre) ».

Metto a partito questo articolo 2.

(È approvato).

Sarà poi votato il disegno di legge a scrutinio segreto in questa stessa seduta.

Discussione del disegno di legge: Applicazione della convenzione internazionale di Berna del 27 settembre 1906 per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nella industria dei fiammiferi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Applicazione della convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione e l'impiego del fosforo bianco nella industria dei fiammiferi.

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato 746-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura e della convenzione annessa.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione firmata a Berna il 26 settembre 1906 fra l'Italia, la Danimarca, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, l'Olanda e la Svizzera per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi.

Convenzione internazionale sulla interdizione dell'impiego del fosforo bianco (giallo) nell'industria dei fiammiferi. (26 settembre 1906).

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Conseil fédéral suisse,

Désirant faciliter le développement de la protection ouvrière par l'adoption des dispositions communes,

Ont résolu de conclure à cet effet une convention concernant l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE,
ROI DE PRUSSE:

Son Excellence M. Alfred de Bülow, son Chambellan et Conseiller intime actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne,

M. Caspar, Directeur à l'office de l'intérieur de l'Empire,

M. Frick, Conseiller intime supérieur de Gouvernement et Conseiller rapporteur au Ministère prussien du commerce et de l'industrie,

M. Eckardt, Conseiller de légation actuel et Conseiller rapporteur à l'office des affaires étrangères de l'Empire;

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

M. Henrik Vedel, Chef de bureau au Ministère de l'intérieur;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE:

Son Excellence M. Paul Révoil, Ambassadeur à Berne,

M. Arthur Fontaine, Directeur du travail au Ministère du commerce, de l'industrie et du travail;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence M. le comte Roberto Magliano di Villar San Marco, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne,

M. le prof. Giovanni Montemartini, Directeur de l'office du travail près le Ministère royal de l'agriculture et du commerce;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE
LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU:

M. Henri Neuman, Conseiller d'Etat;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. le comte de Rechteren Limpurg Almelo, son Chambellan, Ministre résident à Berne,

M. le D. L. H. W. Regout, membre de la première Chambre des États-généraux;

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

M. Emile Frey, ancien Conseiller fédéral,

M. le D. Franz Kaufmann, Chef de la division de l'industrie au département fédéral du commerce, de l'industrie et de l'agriculture,

M. Adrien Lachenal, ancien conseiller fédéral, député au Conseil des Etats,

M. Joseph Schobinger, Conseiller national,

M. Henri Scherrer, Conseiller national:

M. John Syz, Président de l'Association suisse des filateurs, tisserands et retordeurs.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1.^{er} — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à interdire sur leur territoire la fabrication, l'introduction et la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc (jaune).

ART. 2. — A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente convention.

Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente convention qui sont ou seront en vigueur dans leurs pays, ainsi que les rapports concernant l'application de ces lois et règlements.

ART. 3. — Les dispositions de la présente convention ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.

ART. 4. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908, au plus tard, auprès du Conseil fédéral suisse.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

La présente convention entrera en vigueur trois ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

ART. 5. — Les Etats non signataires de la présente convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.

Le délai prévu par l'article 4 pour la mise en vigueur de la présente convention est porté à cinq ans pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, à compter de la notification de leur adhésion.

ART. 6. — La présente convention ne pourra pas être dénoncée soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui adhèreraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.

La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le vingt-six septembre mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie, certi-

fiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Pour l'Allemagne: L. S. v. BÜLOW

» CASPAR

» FRIC

» ECKARDT

Pour le Danemark: » H. VEDEL

Pour la France: » RÉVOIL

ARTHUR FONTAINE

Pour l'Italie: » R. MAGLIANO

» G. MONTEMARTINI

Pour le Luxembourg: » H. NEUMAN

Pour les Pays-Bas: » RECHTEREN

L. H. W. REGOUT

Pour la Suisse: » EMILE FREY

F. KAUFMANN

A. LACHENAL

SCHOBINGER

H. SCHERRER

JOHN SYZ.

Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca e di Stato e riduzione di tasse sugli affari commerciali ».

PRESIDENTE. Passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca e di Stato e riduzione di tasse sugli affari commerciali.

Spetta di parlare all'onorevole Rocco, al quale rivolgerò la preghiera di occuparsi nel suo discorso, se lo crede, anche degli emendamenti che ha presentati.

ROCCO. Mi è grato in questa occasione di constatare l'eccellente situazione degli Istituti di emissione, grazie ai provvedimenti adottati, con matura circospezione, dalle precedenti leggi, e grazie ancora alle sagge amministrazioni, cui furono confidate le loro sorti.

Le condizioni della Banca d'Italia, messe in rapporto con quelle del maggiore istituto meridionale, sono anche migliori dal punto di vista, sia della riduzione della circolazione fiduciaria nei confini della legge, sia dei risultati delle smobilizzazioni delle partite non consentite dall'atto bancario del 1893. Bisogna tener conto però, da una

parte, che la Banca d'Italia si avvantaggia da sola dei fondi della Tesoreria generale, specie delle valute metalliche messe a profitto della propria riserva, e, dall'altra, del sovraccarico d'immobilizzazioni, che pesano sul Banco di Napoli, derivanti dalle perdite del suo credito fondiario.

Ciò posto, può affermarsi, con sicura coscienza, che i tre istituti hanno, proporzionalmente ed in pari grado, contribuito al risanamento della circolazione ed alle migliorate condizioni economiche del paese, dando, gradatamente, una così solida consistenza alla circolazione monetaria, da farle conquistare uno dei primi posti fra le nazioni europee. Oramai non meno del 70 per cento sta a garanzia dei biglietti emessi dai tre istituti, per un importo medio, nel corso di questo anno, d'un miliardo e ottocento milioni.

Apro una breve parentesi, prima d'inoltrarmi nell'esame del disegno di legge, e spero che la Camera me lo consenta, per dare una fugace risposta all'onorevole Scalini, che ieri volle esumare una vecchia nenia, che pareva oramai sepolta, meravigliandosi come il Governo non abbia colto l'occasione, col presente disegno di legge, per togliere ai gloriosi istituti meridionali, Banco di Napoli e di Sicilia, il privilegio dell'emissione dei biglietti, concentrandolo in un unico istituto coi caratteri, suppongo, d'Istituto dello Stato.

Io non dubito punto delle rette intenzioni dell'egregio collega, ma o la sua parola è andata molto al di là del suo pensiero, o egli ha peccato d'inopportunità. Me lo perdoni, onorevole Scalini, crede lei che sia proprio questo il momento di gettare semi di discordia nel nostro paese? Io stesso mi astengo dal commentarli, lasciando che la Camera da sè comprenda l'inopportunità della proposta da lei fatta di spogliare gli Istituti meridionali del privilegio dell'emissione, per concentrare i suoi sforzi nella costituzione d'un *trust* bancario, che il Signore ce ne guardi!

Finchè si fosse discusso di liquidare il Banco di Napoli, o di restringere la sua azione, come lei ha detto, ai soli interessi locali, ad una specie di Istituto di pignorazione, quando nel 1897 era vicino a morte donde fu tratto a nuova e rigogliosa vita dall'onorevole Luzzatti, avrei potuto spiegarcelo. Ma ora che il Banco di Napoli serve meravigliosamente ai fini della economia nazionale, ora che, mercè la saggezza delle sue amministrazioni, dall'onorevole

Arlotta all'onorevole Miraglia, ha reso notevoli servizi, specie al Settentrione d'Italia, dove di giorno in giorno espande viepiù la propria azione, ora, io credo, ciò sarebbe un vero delitto di lesa patria, e contribuirebbe ad alimentare quelle divisioni e quei contrasti regionali, che tutti, con somma civile prudenza, in ogni occasione cerchiamo di attutire. Se perdite ha avute il Banco di Napoli, e considerevoli, è stato più per consacrare le sue migliori forze ad interessi nazionali, come il credito fondiario e il credito edilizio, che per giovare ad interessi locali. E tosto che il limone sarà stato spremuto, converrà forse, onorevole Scalini, gettarlo via? No non sarà così, e la Camera ed il paese non raccoglieranno il suo invito, e rileveranno piuttosto la contraddizione, in cui ella è caduta, per non essersi accorto che propugnando un unico Istituto dello Stato, si fa la causa del Banco di Napoli, perchè è il solo che ne riveste i caratteri, spoglio come è d'ogni interesse azionario.

E chiudo la parentesi.

L'onorevole ministro del tesoro ha lealmente riconosciuto nella sua pregevole relazione che l'atto bancario del 1893, promulgato in circostanze così gravi ed eccezionali che non è ora il caso di riesaminare, risentì fin troppo della necessità di mettere gl'Istituti d'emissione sotto la ferrea disciplina della legge; e per conseguenza se da un canto si è affermata nel paese la fiducia che i nostri grandi Istituti di credito non si lanciano più in imprese, speculazioni e, talvolta, favoritismi pericolosi per le sorti economiche del paese, dall'altro bisogna pur convenire che l'organismo legislativo dell'atto bancario del 1893 non costituisce il sistema più conforme agli Istituti, che devono distribuire il credito e regolare il corso monetario ai fini del commercio e delle industrie.

Questo convincimento, che oramai è comune nei nostri maggiori uomini di finanza, non ci farà certo perdere di vista il gran bene prodotto dall'atto bancario del 1893; ma c'invoglia a studiare, grado a grado, i mezzi per temperarne i rigori e le asprezze; per dare, con nuove leggi, ai nostri Istituti una maggiore elasticità, forme più agili e più sicure per rispondere ai meravigliosi progressi delle nostre industrie e del nostro commercio. Già un primo passo verso quest'oggetto fu fatto dalla legge 8 agosto 1895 e poi dalle leggi 1897 e 1898, auspici gli illustri colle-

ghi onorevoli Sonnino e Luzzatti; ed ora ancora un modesto passo innanzi, bisogna riconoscerlo, vien dato dal presente disegno di legge.

E tutti questi provvedimenti però non sono che transitorii, e possono considerarsi come una preparazione, un avviamento a quella legge definitiva sugli Istituti d'emissione e sulla circolazione monetaria, che dovrà esser presentata allo scader del privilegio dell'emissione dei biglietti a corso legale nel 1913, dopo di aver accertato, rigorosamente, nel 1911, lo stato patrimoniale dei tre Istituti.

Tuttavia i cresciuti bisogni del commercio, la crisi monetaria che dall'America ha fatto riverberare sull'Europa conseguenze, a momenti, foriere di disastri, hanno prodotto, nel secondo semestre di quest'anno, uno stato di cose che ha destate serie apprensioni per la solidità delle nostre giovani e prosperose industrie, ed hanno dimostrato che le leggi, le quali tuttora governano il credito in Italia, non offrono agli Istituti, che ne sono lo strumento, i mezzi per fronteggiare la crisi, sia commerciale che monetaria, tanto più acuta quanto maggiore è lo sviluppo del commercio-stesso.

Da ogni parte d'Italia, dalla stampa, dagli uomini più autorevoli, si è levata forte la voce che i nostri meccanismi bancari abbiano bisogno di una riforma pronta ed efficace, e che la circolazione fiduciaria sia insufficiente ai bisogni generali. L'eco di questa voce, ripercossa negli uffici della Camera, durante la prima deliberazione dell'attuale disegno di legge, persuase a molti l'utilità di un aumento immediato nella circolazione consentita ai tre Istituti d'emissione.

Anche in quell'occasione io dimostrai ai colleghi come, più che all'aumento della circolazione, occorresse rivolgere lo sguardo alle nostre banche d'emissione per premunirle contro la concorrenza dei grandi Istituti privati, cresciuti prosperosamente all'ombra dei rigori dell'atto bancario del 1893, e per fortificarle nell'interesse del sano commercio interno, onde fronteggiare l'azione dei grandi Istituti privati. Questi formatisi con cospicui capitali stranieri e con l'etichetta italiana, prima hanno concorso alla rapida creazione di molte industrie, favorendo l'emissione, a larga mano, di numerosi titoli industriali, talvolta gonfiati a solo scopo di speculazione a danno degli inesperti e degli ingenui, e poi hanno, quasi di colpo, stretto i freni, chiusi i conti cor-

renti garantiti e largamente adoperati e negati equi riporti; contribuendo così all'imperversare d'una crisi, che in questi ultimi mesi ha rovesciato parecchie fortune private, danneggiando soprattutto i titoli buoni e indiscussi, i quali, appunto perchè tali e quindi di facile realizzazione, hanno dovuto sopportare un considerevole ed ingiustificato svilimento a seguito della contemporanea, incessante, premurosa liquidazione in tutte le borse del Regno.

I due regimi, in aperto contrasto, quello che regola con soverchio rigore gli Istituti di emissione e l'altro che regola e disciplina le società anonime, a cui vien concessa piena e sconfinata libertà d'azione, si prestano meravigliosamente ai fini della concorrenza. Tutti i più sottili accorgimenti e i freni più oppressivi per gli uni; niente restrizioni ed eccessivo arbitrio per gli altri. Ai primi limitazione dei depositi dei privati e riserve speciali per garantirli; ai secondi nessun limite, nessuna garanzia, piena libertà di spendere coi denari fiduciarmente depositati. Ai primi regole precise, misure matematiche per i tassi, così attivi che passivi; ai secondi arbitrio pieno di stabilirli secondo i vantaggi e l'opportunità del momento; ed infine agli Istituti di emissione severo e giusto divieto per le operazioni di riporto, e per quelle altre che rivestano i caratteri di aleatorietà; ai grandi Istituti privati sconfinata libertà di speculare su tutto e su tutti; donde poi, a brevi distanze di tempo, le crisi e gli sconvolgimenti del mercato, con grave danno dell'economia nazionale.

Io mi auguro che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, di concerto coi suoi colleghi del tesoro e del commercio, vorrà presto presentarci un disegno di legge, che regoli e disciplini le Società anonime in maniera più conforme agli interessi del paese. Nel contrasto intanto dei due regimi gli Istituti d'emissione, nella maggior parte dei casi, sono stati alle finestre a guardare, perchè le leggi rigorosissime non consentivano ad essi nessun mezzo per arginare la corrente devastatrice, abilmente organizzata in gran parte all'estero.

Ora qui s'appuntano le mie modeste osservazioni sul presente disegno di legge.

Crede il ministro, e crederà la Camera, che esso sia efficace, nel caso che avesse a ripetersi la crisi che ci ha testè colpiti e disanguinati, a scongiurarla, o a fronteggiare almeno la situazione nell'interesse economico della nazione? Do anch'io lode al ministro per aver raccolto la voce del paese,

ed in questo mi unisco pienamente alle opinioni espresse dall'onorevole nostra Commissione; ma avrei anche desiderato che si fosse colta questa occasione propizia per avvisare ai mezzi onde difendere nei tempi di pace, dirò così, gl'istituti d'emissione dalla concorrenza di quelli privati, i grandi, s'intende; e fortificarli poi, nei tempi di guerra, onde metterli in grado di dominare la tempesta e regolare il mercato secondo i bisogni del paese.

In una discussione così affrettata io non posso nemmeno enunciare qualche nuova proposta; ho voluto piuttosto prospettare alla Camera una reale condizione di fatto, che deve meritare la sua attenzione, nella fiducia che il ministro ne trarrà argomento per provvedere, in altra favorevole circostanza; ma credo che anche ora si possa, con qualche ritocco agli articoli della presente legge, provvedere in parte alle nuove esigenze che sommariamente ho esaminate.

Pur rimanendo nelle linee generali delle vigenti leggi, da cui per ora non bisogna uscire, in attesa della legge definitiva tosto che nel 1911 sarà accertata la consistenza patrimoniale degli Istituti, tre mezzi principali si presentano per migliorare le condizioni del mercato monetario: o un congruo aumento della circolazione ordinaria, o positive facilitazioni per la circolazione extra-legale in caso di bisogno, ovvero larghezza maggiore nelle operazioni di banca, sì da avvicinare gl'Istituti d'emissione al tipo di quelli privati, nelle operazioni cioè di riporto e conti correnti, garentiti anche da titoli industriali, di riconosciuta solidità.

Comincio dal terzo mezzo, con escluderlo. Fino a che gl'Istituti non avranno risanato tutte le loro piaghe, e ricostituito il loro patrimonio, effettivamente liquido, nemmeno una goccia di sangue conviene che si disperda. Qualunque alea nei loro impieghi, alea che è sempre inclusa in quelli di riporto o di conti correnti garentiti, produrrebbe danni incalcolabili, screditerebbe la posizione già faticosamente conquistata, scuoterebbe il credito stesso nazionale.

Non restano quindi che i primi due: aumento di circolazione ordinaria e facilitazioni per quella straordinaria e di eccedenza.

Il proposto aumento di 44 milioni per tutti e tre gl'Istituti, che al netto della riserva legale del 40 per cento si riduce ad un effettivo aumento utile pel commercio di soli 26 milioni e 400 mila lire, o è troppo

scarso, proporzionato ai nuovi bisogni, o è inutile proporlo, se non deve corrispondere ad uno scopo determinato di sicura ed efficace utilità. Io non so donde sia venuta fuori questa cifra dei 44 milioni; ma, esaminando le situazioni dei diversi Istituti, parmi che essa scaturisca dalla media delle eccedenze, in cui sono caduti più specialmente i due Banchi meridionali; perocchè è da avvertire che raramente la Banca d'Italia sia andata incontro alle multe comminate dalle vigenti leggi per l'eccedenza dalla circolazione. Questo criterio, saggissimo per concretare le riforme da apportare alle gravose multe sulle eccedenze, non mi pare altrettanto saggio per determinare un aumento sulla circolazione, precisamente proporzionale pei tre Istituti. La Banca d'Italia infatti alla fine del prossimo anno 1908 avrà la libera disposizione, pei bisogni del commercio, di altri cento milioni costituiti dagli accantonamenti degli utili dei decorsi esercizi; mentre al Banco di Napoli occorreranno ancora molti anni per godere delle disponibilità dei due suoi accantonamenti, quello per fronteggiare le perdite del credito fondiario e l'altro per le perdite delle immobilizzazioni.

Mi è sembrato perciò il proposto aumento ispirato piuttosto da un criterio empirico, di serbare cioè le attuali proporzioni fra gli Istituti, meno pel Banco di Sicilia più favorito, che da una esatta valutazione delle attuali esigenze del commercio e dell'industria. In ogni modo, io comprendo bene che sia arrischiato proclamare l'assoluta necessità dell'aumento della circolazione; non oso perciò di fare una proposta concreta. E siccome suppongo che si sia conservata un'esatta proporzione tra la Banca d'Italia ed il Banco di Napoli, sol perchè alla prima vengono sottratti 60 milioni di specie auree di proprietà della tesoreria generale, nell'intento di fortificare la riserva dei biglietti dello Stato, non ho quindi difficoltà di seguire la Commissione nell'accostarmi alle attuali proposte.

Non così poi pel secondo mezzo contenuto nelle modificazioni all'articolo 23, allegato A, nei riguardi degli aumenti dei limiti delle eccedenze per la circolazione straordinaria a extra-legale, colpita da multe. Non si è tenuto conto infatti nemmeno della proporzione aritmetica, ed appunto perchè i Banchi meridionali sono, in parecchie decadi di quest'anno, andati incontro alle multe, per aiutare il commercio nell'ora del bisogno, occorreva avere per essi maggiori ri-

guardi. Confido che l'onorevole ministro del tesoro vorrà tener conto di queste osservazioni ed accogliere gli emendamenti da me proposti, i quali migliorano, sensibilmente, nell'interesse dei due Istituti meridionali le proposte del Governo.

Mi dispenso da altre piccole osservazioni che trovano opportuna sede nella discussione degli articoli e vengo ad intrattenermi sul tema delle anticipazioni.

Anche la relazione ministeriale mette in evidenza la scarsità di operazioni da parte dei nostri Istituti. È qui che la concorrenza di quelli privati ha avuto specialmente buon giuoco.

Il riporto, operazione più semplice, più facile, e meno onerosa nei riguardi delle tasse, il conto corrente garantito da titoli, e le istesse anticipazioni, eseguite con maggiore speditezza e profitto dei clienti, hanno dato modo ai grandi Istituti privati di contrastare il campo a quelli di emissione. Da una parte i privati, con la forma del risconto di effetti cambiari al tasso di favore, traggono dalle Banche dello Stato i denari, dall'altra si assicurano le migliori operazioni garantite, per le quali gli Istituti di emissione trovano chiuso il campo di azione, in omaggio alle precise, e fin troppo rigorose, disposizioni della legge. Infatti, coi quattro quinti di anticipazione ad essi consentiti, mentre gli altri, i privati, operano sull'intero ammontare nominale dei titoli dello Stato, non è mai possibile trovare una larga clientela, che si riversa invece, quasi tutta, sui grandi Istituti privati. Confermo ciò che ho detto innanzi, che non sia giunto il momento di consentire anticipazioni sopra i titoli bancari ed industriali, nè di adottare le forme del riporto; ma indirettamente bisogna pur mettere le nostre Banche di emissione in grado di guadagnare il terreno perduto ed operare largamente in impieghi certo più sicuri di quelli cambiari. L'onorevole ministro ha proposto di estendere da otto a nove decimi la misura delle anticipazioni sui titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e d'altra parte di ridurre, per tutti, la tassa sulle anticipazioni. A me non pare che questo basti per vincere la concorrenza, tenuto conto poi che non sia un gran bene, nell'ordine generale economico, favorire l'accumularsi presso Istituti, in gran parte stranieri, dei titoli di Stato sotto forma d'anticipazioni. Tutto consiglia invece a facilitare quest'operazione presso le Banche d'emissione, e non credo arrischiato di proporre che la misura dell'antici-

pazione si estenda fino a consentire uno scarto del 5 per cento sul valore nominale. Molti sono i vantaggi che l'economia pubblica trarrebbe da questo genere di facilitazioni e ben pochi i rischi cui si andrebbe incontro, sempre minori dell'ordinario rischio ed alea dello sconto di effetti a tre o quattro mesi.

Come tutti sanno, lo scarto sul valore del titolo difende già da sé il rischio dell'anticipazione, ed in ogni caso vi è l'obbligo da parte del pignorante di supplire alle possibili deficienze delle garanzie, pena la vendita del pegno, in suo danno. Con queste misure, ed adottando, anche più largamente di quello che ora non si faccia, la forma del conto corrente garantito da titoli di Stato, si può prevedere che i nostri Istituti di emissione, con sicuro vantaggio della clientela, gareggeranno con quelli privati in questo ramo di operazioni.

Esaurite queste poche osservazioni, mi è caro far plauso in nome della città di Napoli ai provvedimenti speciali contenuti nell'articolo 3 del disegno di legge a favore del Banco di Napoli. In questo solo articolo si condensano vantaggi tanto importanti quanto quelli compresi nelle precedenti leggi.

Il Banco di Napoli senza di essi non potrebbe aspirare alla riduzione del gravoso onere della tassa di circolazione, dall'uno per cento al decimo; e la sollecita premura del Governo, nell'accogliere i voti della Direzione generale del glorioso Istituto meridionale, sono prova delle sue intelligenti ed amorevoli premure pel bene di Napoli e del Mezzogiorno.

E non si può nemmeno lesinare la lode alla nostra onorevole Commissione nell'aver indotto il Governo ad allargare i benefici racchiusi nell'articolo 5, nei riguardi della pensione, a tutti i funzionari del Banco, e nell'aver consentito alla riduzione sulle tasse di bollo, gravanti le cambiali sull'estero che per qualunque operazione entrano nel Regno.

Queste sono le mie affrettate e modeste osservazioni e mi riservo sugli articoli di discutere qualche speciale emendamento. *(Vive approvazioni — Molti deputati si recano a congratularsi con l'oratore)."*

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per provvedimenti resi urgenti dal terremoto e dalle piene dei fiumi dell'ottobre 1907 e assegnazione di maggiori fondi in favore dei co-

muni colpiti dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, nonchè per riparazioni ad opere dello Stato, e per concorsi e sussidi ad opere provinciali, comunali e consortili danneggiate o minacciate da alluvioni e frane.

Presenti e votanti . . . 243
Maggioranza 122
Voti favorevoli . . . 227
Voti contrari 16

(La Camera approva).

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolazioni fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione.

Presenti e votanti . . . 243
Maggioranza 122
Voti favorevoli . . . 227
Voti contrari 16

(La Camera approva).

Prelevazione di lire 14,900 dal fondo di riserva delle spese impreviste, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1907-908, per maggiore spesa di retribuzione al personale straordinario.

Presenti e votanti . . . 242
Maggioranza 122
Voti favorevoli . . . 217
Voti contrari 25

(La Camera approva).

Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto « Malapaga » ad uso di caserma delle guardie di finanza in Genova.

Presenti e votanti . . . 241
Maggioranza 121
Voti favorevoli . . . 215
Voti contrari 26

(La Camera approva).

Proroga al 30 giugno 1908 delle disposizioni concernenti la cedibilità degli stipendi contenute nella legge 7 luglio 1902, n. 276.

Presenti e votanti . . . 244
Maggioranza 123
Voti favorevoli . . . 216
Voti contrari 28

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Abignente — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Antolisei — Arigò — Arlotta — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Alfredo — Badaloni — Baranello — Barnabei — Battelli — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Bianchini — Bissolati — Bizzozero — Bolognese — Bona — Borsarelli — Boselli — Botteri — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli.

Cacciapuoti — Calleri — Calvi Gaetano — Camera — Camerini — Campi Emilio — Canevari — Cantarano — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Carnazza — Casciani — Cassuto — Castoldi — Cavagnari — Celesia — Centurini — Cerrulli — Chiapusso — Chimienti — Chiozzi — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Coffari — Compans — Cornaggia — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Curioni — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'Alife — Dal Verme — Daneo — Danieli — Dari — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Genaro — Del Balzo — Dell'Acqua — Dell'Arenella — De Luca Ippolito Ongrio — De Luca Paolo Anania — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis — De Seta — Di Cambiano — Di Saluzzo — Di Scalea.

Facta — Faelli — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fasce — Fede — Felissent — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Forena — Fradeletto — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco.

Galletti — Galli — Gallino Natale — Gavazzi — Giaccone — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Graffagni — Gualtieri — Guerci — Guerritore.

Jatta.

Lacava — Landucci — Larizza — Lazzarò — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Loero — Luciani — Lucifero Alfonso — Lucifero Alfredo — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Manfredi — Mango — Manna — Mantovani — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Marcello — Mariotti — Marsengo-Bastia — Masciantonio — Masselli — Ma-

teri — Meardi — Meritani — Mezzanotte — Miliani — Mira — Montagna — Moschini.

Orioles — Orlando Salvatore.

Pagani-Cesa — Pais-Serra — Paniè — Pantano — Papadopoli — Pascale — Pellecchi — Personè — Pescetti — Pipitone — Pistoja — Placido — Podestà — Poggi — Pozzato — Pozzo Marco.

Rampoldi — Rasponi — Rava — Rivaschieri — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rizzetti — Rizzone — Rocco — Romanin-Jacur — Rossi Luigi — Rota Francesco — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Salvia — Sanarelli — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Soulier — Spada — Spirito Francesco — Squitti — Strigari.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Torrigiani — Treves — Turati — Turbiglio.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Veneziale — Ventura — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Zabeo — Zaccagnino — Zerboglio.

Sono in congedo:

Avellone.

Benaglio — Bernini.

Castiglioni — Chiesa — Cimati — Cornalba — Costa Andrea — Cuzzi.

D'Aronco — De Asarta.

Falaschi — Farinet Francesco.

Ginori-Conti — Giuliani — Giunti — Gorio — Guarracino.

Luzzatto Riccardo.

Majorana Angelo — Malvezzi — Marzotto — Matteucci — Melli — Mirabelli — Morando.

Negri De Salvi.

Pastore.

Quistini.

Raineri — Rizza Evangelista — Romussi — Ronchetti.

Scalini.

Torlonia Leopoldo.

Sono ammalati:

Arnaboldi.

Ballarini — Bonacossa — Bottacchi.

Carugati.

De Marinis.

Fabri — Farinet Alfonso — Fortunat Alfredo — Fracassi.

Margheri — Massimini — Molmenti. Suardi.

Assente per ufficio pubblico:

Cameroni.

Verificazione di poteri

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Giunta delle elezioni, nella sua seduta d'oggi, sostituendosi all'assemblea dei presenti, ha proclamato a deputato del primo collegio di Napoli l'onorevole Nicola Protopisani, dichiarandone nello stesso tempo contestata l'elezione.

Si riprende la discussione del disegno di legge: **Provvedimenti per gli istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca e di Stato e riduzione di tasse sugli affari commerciali.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge:

«Provvedimenti per gli istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca e di Stato e riduzione di tasse sugli affari commerciali».

Spetta di parlare all'onorevole Cassuto.

CASSUTO. Onorevoli colleghi, io mi limiterò ad una semplice, brevissima raccomandazione, che ha una grande importanza e che trova la sua traccia, si può dire la sua origine, nella pregevolissima relazione della onorevole Commissione.

Io nutro pertanto pienissima fiducia che essa sarà accettata dall'onorevole ministro del tesoro. *(Interruzione del deputato Fradeletto).*

Come dice l'onorevole Fradeletto, e come gli onorevoli colleghi ben facilmente si immaginano, si tratta dell'isola d'Elba. Però questa volta si tratta del minerale dell'isola d'Elba, di quella industria della estrazione del minerale di ferro, che è principale in Italia e che si può dire la mamma di tutte le industrie siderurgiche.

Ora accogliendo un'idea che è stata ventilata negli uffici ed esposta e propugnata nella relazione, io raccomando all'onorevole ministro del tesoro, non potendosi in questa legge introdurre un emendamento

sull'argomento di cui vado a parlare, che voglia portare tutta la sagace attenzione e tutto l'alto senno a studiare il modo di potere stabilire un'altra anticipazione, che sarebbe utilissima allo svolgimento di tutte le industrie siderurgiche, questa volta senza portar danno a nessun'altra industria e a nessun altro interesse e che al tempo stesso potrebbe ridondare a beneficio generale del paese, voglio dire di consentire che le anticipazioni, che l'articolo 31 permette di fare agli Istituti di emissione, possano essere estese anche ai minerali in deposito che sono sotto la sorveglianza continua del Governo. Esiste infatti un ufficio apposito che li sorveglia e non si può asportare nemmeno una tonnellata di questi minerali senza la licenza governativa e senza il pagamento del canone. Parlo del minerale già escavato che è proprietà della società affittuaria. Adesso che per effetto dell'ultima convenzione (che è stata fatta per dare applicazione alla legge di Napoli) l'escavazione del minerale dell'isola d'Elba si è portata da 250 mila a 450 mila tonnellate all'anno, a me sembra che sarebbe utilissimo il trovar modo di regolare e sovvenire l'industria che ha un enorme *stock* di minerale esistente, come il ministro ben sa, nell'isola d'Elba, enorme *stock* di minerale il quale si deve alle sollecitudini, alle premure del Governo che, appunto perchè la questione operaia non fosse compromessa, e fece bene, ha fatto escavare una quantità maggiore di minerale.

A me pare che si potrebbe regolare tutto l'argomento se, sulle fedi di esistenza di codesto minerale che fossero rilasciate dall'ufficio governativo (il quale ne può impedire l'asportazione anche per gli Alti Forni di Portoferraio) fossero permesse delle anticipazioni, le quali sarebbero utilissime all'industria ed a tutto il paese. E così sarebbe anche sempre meglio assicurata alla massa operaia una normale e costante escavazione, e il paese risentirebbe il beneficio della estensione della industria quando essa ha elasticità di mezzi finanziari.

Le fedi di esistenza dovrebbero equivalere a quelle di deposito, e pertanto deve trovarsi il modo di disciplinare un servizio sì importante ed utile, precisamente come si fa coi *warrants* e nei magazzini generali.

Ho finito, ma mi preme di far osservare ancora questo: che mentre tutte le altre materie sulle quali si sono consentite le anticipazioni, come gli zolfi e le sete, sono soggette a importanti oscillazioni del mercato, il minerale di ferro invece, specialmente in

questo momento, è sottratto in gran parte a coteste oscillazioni e rappresenterebbe quindi una guarentigia assoluta e reale, sia perchè per la sua natura non si può facilmente asportare, sia perchè esso costituisce realmente una ricchezza; e bisogna ricordare che la ricchezza d'Italia non solo, ma del mondo che lavora, sta più nel ferro che nell'oro. (*Approvazioni*).

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Protopisani, lo invito a prestare giuramento.

(*Legge la formula*).

PROTOPISANI. Giuro!

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Girardi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIRARDI, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta delle elezioni, la relazione sull'accertamento dei deputati impiegati.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge sugli Istituti di emissione e la circolazione bancaria.

PRESIDENTE. Continuando nella discussione, ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

ALESSIO GIULIO. Se la Camera me lo consente, farò brevi osservazioni su questo disegno di legge. Confido che mi si consentirà la possibilità di discutere, per quanto l'ora sia tarda e per quanto i colleghi desiderino di prendere le vacanze; chè se questo non fosse possibile, io preferirei rinunciare a parlare.

Credo che questo disegno di legge rappresenti un indirizzo erroneo nell'ordinamento bancario nostro, e che esso costituisca un passo indietro su quelli che abbiamo finora fatti.

Ne dirò con la massima brevità le ragioni.

Soltanto ho bisogno di mettere molto chiara la questione.

Premetto anzitutto che gli argomenti

relativi agli ordini bancari possono essere considerati da quattro punti di vista: da quello dell'interesse privato delle Compagnie, le quali cercano di estendere i loro sconti, le loro emissioni ed aumentare così i loro dividendi; da quello degli interessi del commercio, il quale vuole, mercè l'aumento dell'emissione, ottenere un aumento di sconti; da quello delle condizioni anormali del commercio in cui può trovarsi il paese, in determinati momenti di crisi, che richiama di per sé solo aumento di emissione; e finalmente da quello dei rapporti dell'emissione col corso e col regolamento delle correnti monetarie.

Io mi occupo soltanto di questi due ultimi punti di vista, i quali son quelli che rispondono anche ai criteri sociali con cui gli ordini bancari vengono esaminati di consueto dai legislatori.

Una seconda premessa io debbo fare.

È noto a tutti come le correnti monetarie affluiscano in un paese, più o meno facilmente, a seconda della produttività delle industrie; per cui quanto maggiore è tale produttività, tanto maggiore è l'afflusso della massa metallica.

Correlativamente poi a tale afflusso della massa metallica, si svolge la possibilità di un aumento nell'emissione. Questo movimento, però, è maggiormente agevolato dalla possibilità del cambio tra il biglietto e l'oro e tra l'oro ed il biglietto; per cui nei paesi nei quali questa possibilità del cambio, per ragioni diverse, dovesse mancare, vi è una minore elasticità nella circolazione.

Inversamente, quanto minore è la produttività di un paese, tanto più vi si rincara l'oro, tanto minore può esservi la immigrazione della massa aurea, e quindi vi diminuisce l'emissione. Perciò la condizione più o meno florida degli Istituti di emissione non è una conseguenza di provvedimenti artificiosi del legislatore; è dovuta a condizioni molto floride del paese nel quale l'ordinamento si studia.

Là dove poi gli errori e le colpe degli eccessi della circolazione hanno determinato regimi, regole di restrizioni, ivi la fortunata situazione degli Istituti si deve al regime di restrizione.

Una terza premessa debbo fare; ed è che le leggi bancarie suppongono sempre, specie nei paesi in cui vi è l'unicità bancaria, una grande uniformità nell'ambiente economico in cui si debbono svolgere. Ora, nei paesi agricoli, vi è una minore rapidità

di circolazione, che è massima al contrario nei paesi commerciali.

Ne viene che in quei paesi che sono in parte agricoli ed in parte industriali, come l'Italia, il fenomeno della circolazione e, conseguentemente, della emissione si presenta in condizioni irregolari, e determina stasi, arresti e sperequazioni.

Ora si domanda: come si svolge, come si svolge in seguito alle nostre leggi bancarie il nostro sistema bancario?

Considererò gli istituti di emissione, brevemente, dapprima come istituti di credito commerciale, e poi come veri e propri istituti di emissione.

Dal primo aspetto la Banca d'Italia e i due banchi meridionali non sono, veramente, nè istituti di emissione, nè istituti di credito commerciale; sono qualche cosa d'intermedio tra gli istituti d'emissione e gli istituti di credito commerciale.

È ciò, per tre motivi: prima di tutto, per la possibilità dello sconto a due firme; in secondo luogo, pei depositi, pei conti correnti fruttiferi ad un saggio modesto (del terzo del saggio dello sconto), ma sempre tale che, per le grandi somme, rappresenta un compenso notevole; in terzo luogo, per la disformità dell'ambiente economico; disformità che, nel Settentrione, provoca la prevalenza di tendenze industriali, e nel Mezzogiorno determina la prevalenza di tendenze agricole; motivo per cui nel Settentrione d'Italia le banche di emissione debbono subire la concorrenza degli istituti privati, quali, per esempio, la Banca Commerciale ed il Credito Italiano, mentre nel Mezzogiorno la concorrenza si svolge fra gli stessi istituti di emissione, quali la Banca d'Italia e i banchi meridionali.

Questo nei riguardi della natura del modo con cui la Banca d'Italia ed altri istituti funzionano come istituti di credito commerciale.

Veniamo a vedere quello che riguarda il loro funzionamento per quanto concerne la loro funzione di emissione. E qui non si deve dimenticare una circostanza essenziale, ed è che i nostri Istituti di emissione hanno per virtù di legge, e non tacitamente, come avviene per la Banca di Francia dopo il 1871, il corso legale del biglietto. Perciò il loro biglietto non è fiduciario, donde deriva nella realtà degli scambi che sia reso più raro e più difficile il cambio tra l'oro e i biglietti anche per la tendenza della popolazione di considerare il biglietto come vera moneta.

Ferma tale lentezza di baratto, che cosa ha determinato l'ordinamento attuale studiato nella sua realtà? L'ordinamento attuale ha determinato un vero processo di tesaurizzazione delle masse d'oro presso gli Istituti. Correlativo poi a tale processo di tesaurizzazione è la possibilità sempre maggiore di aumentare l'emissione in confronto all'aumento della massa aurea tesaurizzata. Il che trova la sua spiegazione perfino nelle tre categorie o maniere di circolazione, l'una *garantita* (al 40 %), la seconda *totalmente coperta* (al 100 per cento) e la terza, la *circolazione eccedente*, sottoposta cioè alla tassa di circolazione, con saggi e restrizioni tanto più gravi quanto maggiore ne è la emissione.

In una parola, l'ordinamento nostro ha questo per effetto, come adesso meglio spiegherò, di determinare una tesaurizzazione sempre maggiore delle masse auree presso gli istituti di emissione e in relazione a tale tesaurizzazione di consentire emissione bancaria sempre maggiore.

Quali sono le cause che cooperano a siffatti risultati? Visono intanto cause naturali, quali la maggior produttività del paese particolarmente dal giugno all'ottobre, l'immigrazione d'oro, sia da parte degli stranieri, sia da parte degli emigranti con le loro rimesse, e vi sono cause legali, come il sistema dei conti fruttiferi, l'assunzione dei servizi di tesoreria e di ricevitoria da parte della Banca d'Italia.

Però la causa principale è un fattore artificiale determinato dalla stessa circolazione di Stato, la quale è un potente alleato a favore della circolazione bancaria. Essa invero rafforza nelle popolazioni il concetto psicologico che il biglietto di banca sia una vera moneta.

Oltre a ciò essa assorbe il vero campo, che dovrebbe rimanere alla circolazione metallica, poichè si colloca fra la circolazione a moneta divisionaria che va sino a 5 lire e la circolazione bancaria che comincia col biglietto di 50 lire.

La circolazione del biglietto di Stato cioè prende quel pesto che in Francia, in Inghilterra ed in altri paesi prendono il marango, la sterlina, i dollari ed i marchi.

Ed in tal modo essa consente agli Istituti di emissione di raccogliere e quasi direi di pompare tutta quella massa aurea che se il regime fosse stato normale avrebbe dovuto invece venir destinata alla circolazione dei pagamenti medi e minori e in

base a tale assorbimento di rendere possibile una ulteriore emissione di biglietti.

Ora se tale è l'ordinamento speciale dei nostri Istituti di emissione, se siffatto processo di tesaurizzazione è vero ed evidente, è da notarsi altresì che esso si svolge di continuo, e poichè quelle cause or dette agiscono del pari continuamente in relazione alle condizioni naturali, legali ed artificiali cui sopra ho accennato, è evidente che all'incessante aumento nel processo di tesaurizzazione corrisponde altrettanta possibilità degli Istituti di aumentare la loro circolazione bancaria.

Il Governo invece propone nuovi elementi di aumento e li propone con cinque modi, due diretti e tre indiretti. Ai primi appartengono l'aumento nel limite normale, portandolo a 48 milioni in più, e le modificazioni all'articolo 23 del testo unico, con cui si allentano i freni della circolazione eccedente. Poi vi sono gli aumenti indiretti.

Tali il ribasso nel limite del saggio dello sconto a dati istituti privati, onde si accrescono e si facilitano i risconti, e quindi si estende la quantità della emissione da svolgersi piuttosto al commercio che non alla rappresentazione e al regolamento delle correnti monetarie.

Tali le disposizioni che a me non sembrano felici, relative ai contratti a termine, introducendo una forma di operazione, che indarno si troverebbe nello statuto della Banca di Francia.

Tali da ultimo le disposizioni della convenzione con la Banca d'Italia, che portano norme più facili nei riguardi delle partite da liquidare, e quindi le attribuiscono anche in ciò una maggiore disponibilità.

Ora che ragione vi è di procedere a questo aumento, di seguire ora siffatto indirizzo inflazionista? Forse per la crisi? Ma la crisi è stata già superata giovandosi degli ordini vigenti per venire in aiuto a coloro che in qualche modo lo domandavano o ne abbisognavano.

Da questo punto di vista perciò l'aumento dell'emissione in questo momento è un atto che non si giustifica.

Ma si dice: vi è un incremento della produzione nel paese ed a questo aumento di produzione bisogna corrispondere con altrettanto aumento nella circolazione.

Ora io ripeto, che a siffatto aumento di produzione corrisponde altresì un aumento delle masse auree, che vengono nel paese,

al quale aumento è poi correlativo un aumento dell'emissione.

Oltre a ciò, un aumento della produzione può determinare una maggiore rapidità della circolazione, ma non è affatto necessario che determini un aumento nella quantità nella massa della circolazione. I paesi forti e prosperi sanno benissimo utilizzare quella massa monetaria, facendola girare più rapidamente, mentre sono i paesi deboli che hanno bisogno di una maggiore quantità di massa monetaria.

La nostra floridezza, se reale, deve quindi trarre profitto della quantità attuale, non aumentarla.

Nè basta: siffatto aumento di produzione è reale nel senso che esso debba provocare un'estensione della circolazione? È quello che io escludo. Che cosa è avvenuto, in fondo, nell'Italia settentrionale? Nell'Italia settentrionale, in questi ultimi due o tre anni, è avvenuto un fatto di cui si leggono i riflessi anche nei dati dei prodotti della imposta di ricchezza mobile.

Molte imprese individuali sono state mutate in imprese collettive; cioè, imprese, che prima erano rette da una sola persona, sono divenute imprese sociali.

In questo mutamento, il più delle volte, l'imprenditore ha scelto il momento buono in cui il suo bilancio era portato ad un'altezza rilevante, ed ha ceduto l'azienda per il doppio del prezzo, per così esprimermi, ricevendo in danaro il vero valore di essa ed entrando nella nuova azienda con una parte delle azioni con cui questa veniva costituita.

In una parola, si è gonfiato il valore dell'azienda; si è riprodotto da noi il fenomeno nord-americano, corrispondente ad una esagerazione artificiale del valore commerciale dell'azienda, all'atto della sua cessione.

Ora siffatto gonfiamento ha creato altrettanti valori fittizi, altrettanti capitali fittizi; ed è precisamente quel capitale fittizio che oggi ha agito sulle borse, e ha determinato quella crisi di cui tutti siamo stati spettatori. Quindi non è vero che vi sia stata una crisi di moneta, vi è stata una crisi di capitale. È in questo senso che una parte del capitale disponibile per utili impieghi si è investita nelle industrie gonfiate, ed ha diminuito di altrettanto il capitale disponibile per le utili imprese, provocando un doppio fenomeno, la creazione d'un capitale improduttivo, la riduzione della massa del capitale disponibile.

Ora che cosa ottiene, che cosa fa questo

aumento di circolazione? Non fa che dare una cittadinanza a tutto il capitale fittizio, che si è costituito mettendo a carico dello Stato i risultati e i prodotti della speculazione dovuta alla creazione di valori e di capitali fittizi nel settentrione d'Italia.

Ecco perchè adunque questo aumento di circolazione non risponde all'utilità generale della nazione. Mi si dirà: forse che non c'era bisogno di riforme nei nostri ordinamenti bancari? Non sentiamo tutti noi in certi momenti dell'economia nazionale una specie di crisi, di ristagno nella economia della circolazione, per cui pare che manchi il denaro? E non è giusto che in questi momenti in cui manca il denaro venga in soccorso il Governo con un aumento della circolazione?

Bispondo anche a quest'ultima domanda, ed è l'ultima parte di questo mio breve discorso, con la quale finisco. Certo v'è bisogno di molte riforme nei nostri ordinamenti bancari, ma non nel senso adottato dal Governo.

C'è bisogno di decidersi nei riguardi della Banca d'Italia particolarmente, per vedere se essa deve rimanere, in parte almeno, un istituto di credito commerciale o se essa deve diventare o rimanere soltanto un vero e proprio istituto di emissione. Bisogna decidersi e provocare il baratto reale del biglietto, affinché con tal baratto si dia modo alla nostra circolazione, tenendo conto specialmente delle condizioni psicologiche e delle abitudini della popolazione italiana, di mettersi in relazione con la circolazione internazionale.

Nè basta ancora. La condizione di una circolazione bancaria, correlativa al processo di tesaurizzazione di cui ho parlato prima, determina in certi momenti una esuberanza della massa bancaria, e questa esuberanza ha per effetto un aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi, di cui tutti noi soffriamo, ha due cause: una causa la si ritrova nell'aumento dei costi, e l'altra nello svilimento, nella diminuzione del valore della moneta.

Conviene perciò mettersi su un altro indirizzo, diverso da quello adottato dal Ministero. Ma il Governo mi dirà (è l'obiezione fatta da un mio autorevole collega) che vi sono momenti nei quali occorre pur provvedere una massa monetaria maggiore, prendendo la parola « massa monetaria » tanto nel senso di denaro, come nel senso di titoli rappresentativi del denaro. Ed allora, cosa si deve fare?

Ci sono due strade: C'è la strada dell'aumento della emissione, che corrisponde ad una nuova creazione di titoli rappresentativi del denaro, correlativa all'aumento dei valori fittizi che si formano ed è questa la strada seguita dal Governo, oppure si può invece spingere le popolazioni nel senso di famigliarizzarsi sempre più con l'istituto dello *chèque*, dell'assegno di banca e dei pagamenti per compensazione, agevolando anche la fondazione di istituti intermedi di compensazione e di giro in modo da rendere possibile col bancogiro anche i pagamenti meno rilevanti. Ma finchè noi avremo la tassa di dieci centesimi per ogni assegno, noi avremo un ostacolo a siffatta riforma, mentre gli istituti di emissione avranno sempre grandi simpatie per gli aumenti della massa dei biglietti.

La via su cui si è messo il Governo è perciò, a mio giudizio, pericolosa; essa tende a reagire contro l'indirizzo su cui si sono avviate le leggi bancarie del 1893, del 1897 e del 1898, essa ha per effetto di preparare una nuova circolazione abusiva in relazione ai nuovi valori fittizi che si creano nel processo della produzione.

I provvedimenti escogitati perciò non possono essere da me approvati; quindi non li voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Giuseppe.

MAJORANA GIUSEPPE. L'ora non consente discorsi. Ecco perchè mi restringerò a brevi dichiarazioni, che non avrei fatto, senza le affermazioni ieri contenute nel discorso dell'onorevole Scalini.

Ed anche oggi avrei rinunciato a fermarmi su di esse, dopo quello che l'onorevole Rocco ha detto, se io potessi essere compiutamente d'accordo con lui in materia d'ordinamento bancario.

E rinunzierei ancora, se potessi essere interamente d'accordo con l'onorevole Alessio in quello che testè ha detto.

Onorevoli colleghi. Improvvisamente ieri, in un momento in cui la Camera era molto stanca e molto disattenta, questa discussione bancaria assunse una eccezionale importanza.

Mai io credo era stata portata innanzi a voi, ed illustrata così largamente, una simile tesi, che cioè debba e possa venirsi alla unificazione bancaria ed a togliersi ai banchi meridionali la facoltà dell'emissione; aggiungendosi che di ciò sia giunta l'ora.

Queste affermazioni meritano subito una

recisa e categorica risposta, nella speranza che mai più esse abbiano a presentarsi.

Contro di esse, e soprattutto contro la tendenza che rappresentano, stanno, voi lo sapete bene, 40 anni di storia parlamentare nostra.

Il Parlamento italiano, si può dire fin dal suo inizio, e sempre, si manifestò contrario al principio generale della fusione delle banche; e per lungo tratto anche al passaggio del servizio di tesoreria dello Stato alla banca.

Si manifestò sempre, il Parlamento italiano, per la libertà e pluralità bancaria, il cui principio o la cui tassativa disposizione furono inclusi in una quantità molto estesa di progetti bancarii, a cui posero mano i principali uomini parlamentari che abbiamo avuto e che abbiamo ancora, e furono anche concretati in parecchie leggi dello Stato, e possiamo dire in tutte le leggi che sono state fatte in materia bancaria.

Ciò, a partire dal progetto Sella del 1870, e a venire via via ai progetti Depretis, Majorana-Calatabiano, Magliani, e alle leggi varie fino alla legge Majorana-Calatabiano 29 giugno 1879, e fino alla legge di abolizione del corso forzoso del 1881.

Ricorderemo ancora i successivi progetti di riordinamento bancario: il progetto Berti-Magliani del 1883, quello Grimaldi-Magliani del 1887, quello Miceli-Giolitti del 1889; nei quali il medesimo principio fu più o meno largamente incluso. Tale principio, in verità, fu nella Camera italiana sempre sostenuto con grande energia, come si trattasse di sostenere le più grandi battaglie per l'incolumità e l'economia della patria, specialmente da questi banchi (*di sinistra*), ma anche da quegli altri.

E nella legge del 1891 lo stesso principio fu compreso; e così poi in quella del 1893, proposta e sostenuta principalmente dall'onorevole Giolitti.

Per tale legge, fu detto essere istituito un sistema di pluralità limitata; ma sempre pluralità.

Ed anche allora furono fatte le più esplicite dichiarazioni contro ogni idea di avviamento al principio della banca unica.

Fu anche allora molto discussa la fusione delle banche.

Se ciò è, o signori, mi si consentirà di rilevare due errori, che chiamerei anche di stampa, o di sfuggita (specialmente uno), che sono incorsi nella relazione ministeriale.

In un punto di essa, sfugge la frase *privilegio* di emissione. E, del resto, non mi

sorprende ciò, quando si constata il modo con cui tanti parlano oggi di tal privilegio, come se esso effettivamente esista.

Ma no; privilegio di emissione di biglietti non ve n'è. Vi è la facoltà dell'emissione, da concedere per legge, concessa finora solo a tre Istituti; e ciò non esclude che (anche per legge) domani, ove il Parlamento lo voglia, si possa uguale facoltà concedere ad altri istituti. Dunque è facoltà, è concessione, non è privilegio.

L'altro punto che desidero rilevare è questo: è bensì vero che noi abbiamo nel nostro regolamento bancario tre istituti di emissione: uno per azioni, la Banca d'Italia; due, che sono corpi morali, i Banchi di Napoli e di Sicilia; uno più grosso, il primo, e due meno grossi, gli altri due. Ma ciò non può significare che il nostro ordinamento bancario si imperni sopra il primo di tali istituti, e che si debbano ritenere gli altri come in via secondaria, sol perchè ad essi, fu anche detto, è conservata la facoltà dell'emissione, mentre al primo è concessa. La differenza, formale, sta in ciò, che il primo, al tempo della legge, veniva creato; è la Banca d'Italia, che nacque succedendo alla Banca nazionale; gli altri esistevano.

Ora il concetto che io voglio nettamente formulare, e che risulta dalla legge, e, da tutta la nostra storia parlamentare bancaria, è questo: le condizioni giuridiche in cui si trovano i tre istituti d'emissione innanzi alla legge sono eguali. E non hanno importanza, a tale riguardo, nè la circostanza di essere o no istituti per azioni, nè quella di essere più o meno grossi; e qui valga l'esperienza, perchè la grossezza non è sinonimo di sanità.

Che dunque i Banchi meridionali siano considerati, dinanzi alla legge, e secondo le funzioni loro proprie, alla stessa stregua della Banca d'Italia.

Ma udimmo ieri anche affermare che sia nell'interesse dei Banchi meridionali stessi, che si tolga loro l'emissione dei biglietti. Si aggiunse che ciò sia anche nell'interesse del Mezzogiorno.

Noi, in nome del Mezzogiorno, e credo la Camera intera, non possiamo lasciar passare queste affermazioni.

E ricordiamo la ragione pressochè sola, che fu accennata perchè così fatta riforma si facesse. Tal ragione era che i Banchi meridionali oggi compiono operazioni al di fuori del loro territorio.

Osserviamo che questa non è una ragione, per impedire che essi compiano opera-

zioni nel loro territorio; per impedire che essi compiano quelle operazioni in più che come istituti di sconto possono, in grazia della facoltà che hanno di emettere biglietti.

Ed io in questo momento, per la brevità in cui devo mantenermi, non mi fermo oltre a parlare su questo tema. Solamente rammento che sarebbe un gravissimo errore, e sarebbe smentire tutto il nostro passato, il potere, sia pure pensare a qualche cosa che alluda all'istituto unico bancario.

Anzi, se la discussione presente avrà una qualche importanza, io spero che questa sia di dar mezzo, a chi compete, di fare opportune dichiarazioni che tranquillizzino il paese su questo punto.

E veniamo, onorevoli colleghi, alla parte essenziale di questo progetto di legge.

Noi abbiamo sentito nell'esposizione finanziaria dell'onorevole Carcano quali sono le ragioni per cui si è condotti almeno al principale fra i provvedimenti attuali: l'aumento della circolazione.

Vi si è accennato alla crisi dell'America, alla tensione monetaria, al difetto di valuta circolante, ed or si aggiunge che a ciò si cerca porre riparo.

Nella stessa esposizione finanziaria dell'onorevole ministro, noi abbiamo trovato alcune affermazioni che dovrebbero essere in qualche modo confortanti.

Egli ha detto che l'Italia ha potuto difendere le sue scorte metalliche, le quali però sono quasi tutte concentrate nelle casse degli istituti d'emissione e del tesoro. Ed ha affermato anche l'onorevole ministro che l'isolamento dell'Italia per il suo regime di circolazione è più un preconcetto che una realtà.

Sebbene poi soggiunga che l'Italia è subordinata, di fronte ai grandi mercati mondiali, per effetto del suo regime di circolazione.

Ora, col presente disegno di legge, si vuole soprattutto aumentare la circolazione bancaria. Da 864 milioni, la si porta a 908 milioni; quindi 44 milioni di aumento. Questo aumento è nella circolazione chiamata normale.

Però, oltre a questo, ve n'è un altro, che è nella circolazione oltre la normale.

A questo proposito, io non voglio fermarmi a quest'ora sopra il nostro meccanismo di credito, su cui poco fa faceva osservazioni l'onorevole Alessio.

Non voglio fermarmi sopra quello che rappresenta il meccanismo della circolazione allo scoperto, e sugli autorevoli esempi che

sono in questa materia, quali la Banca di Inghilterra e la Banca imperiale di Germania.

Non vi è opportunità ora di discutere su ciò.

Ma se quegli istituti eminenti che sono la Banca d'Inghilterra e la Banca imperiale di Germania hanno nel loro ordinamento il fine di restringere, di regolare, di *contingentare*, come dicono gli scrittori tedeschi, la circolazione allo scoperto, questo che facciamo in Italia secondo il sistema inglese e tedesco, e più secondo la forma tedesca, lo facciamo con una varietà di gradazioni che non può non creare imbarazzi, anche ai fini della tassa, ma soprattutto delle garanzie. Si forma una specie di algebra, in grazia dei vari gradi di circolazione sempre oltre la normale, e delle varie corrispondenti tassazioni.

La Banca d'Inghilterra emette una quantità di biglietti, a cui garanzia sta il debito dello Stato, ed è questa la circolazione allo scoperto; dopo, può emettere senza limiti a piena riserva; sistema di contingentazione diretta della circolazione allo scoperto, si dice; e lo Stato è intervenuto in momenti di crisi, tre volte finora, per permettere una maggiore circolazione.

La Banca tedesca invece può emettere biglietti a piena copertura senza limiti; poi, una certa quantità di biglietti garantita da un terzo di riserva e due terzi di effetti scontati; poi, biglietti, con la stessa copertura, ma colpiti dalla tassa del 15 per cento. E questo si chiama sistema della contingentazione indiretta della circolazione allo scoperto. L'altezza della tassa rende proibitiva, ma non impossibile la maggiore circolazione.

In Italia, abbiamo tre sorta di circolazioni, la normale garantita con una riserva del 40 per cento, effettiva o equiparata; quella a piena riserva; quella eccedente la normale.

Di quest'ultima, con la legge vigente, sono previsti tre gradi; col progetto che stiamo discutendo ve ne saranno quattro.

Attualmente, entro milioni 62.5 oltre la circolazione detta normale (pei tre istituti) si pagherà una tassa eguale ai due terzi della ragione di sconto; entro il doppio della stessa somma, si pagherà una tassa dell'intera ragione di sconto; oltre il doppio e fuori del rapporto stabilito con la riserva, si pagherà il doppio della ragione di sconto.

Col progetto, invece, si hanno i seguenti gradi: il primo, sempre oltre la circolazione

normale, 69 milioni, tassato a un terzo della ragione di sconto; il secondo, altri 69 milioni, tassato a due terzi; il terzo, altri 69, all'intera ragione di sconto; il quarto, oltre alla tassa del 7.50 per cento.

Ora, ponendo in conto i primi 69 milioni, che sono in più rispetto alla legge vigente; e calcolando, dei secondi 69, soltanto una metà, poichè dai due terzi della ragione di sconto la tassa per essi sarà portata a un terzo; si ha un totale di oltre 100 milioni di nuova circolazione allo scoperto che viene autorizzata.

Aggiunti i 44 milioni di aumento nella circolazione normale, si ha un totale di intorno a 150 milioni di aumento di circolazione, portato da questo progetto.

Contro questo aumento, osservazioni importanti sono state fatte. Ma altri hanno fatto osservazioni in senso diverso. Altri avrebbero desiderato un aumento maggiore. E vi è la proposta dell'onorevole Rocco di aumentare qualche cosa ai Banchi meridionali. A tal proposta, che non tocca il meccanismo della legge presente, nè di quella futura, e s'ispira a ragioni non ispregevoli di convenienza e utilità, io mi associo volentieri.

Ma il punto della questione non sta qui. Aumentare o diminuire la circolazione entro i limiti proposti e con le proposte cautele, che più o meno rispecchiano l'attuale ordinamento, non può avere, e non ha, apprezzabile importanza.

Oramai, è principio inconcusso, che il limite assoluto della circolazione ha poca importanza. Bisogna invece vedere bene le garanzie della circolazione. E soprattutto necessita rientrare nella normalità.

Noi non possiamo seguire alcun calcolo per dire: alla popolazione di tal paese, occorrono tante lire di carta a testa, e non di più o di meno. Noi non possiamo fare questi calcoli che sono molto difficili, e non approdano a niente, stante la variabilità del bisogno.

Ma quando si è garantita la circolazione, avremo risposto al maggiore interesse che in questa materia, anche in regime di libertà, s'impone. E soprattutto noi dobbiamo ricondurre il biglietto alla sua vera funzione. E la sua vera funzione è quella di essere uno strumento di circolazione fiduciaria; mentre attualmente non lo è.

Che cosa facciamo, onorevole ministro, di una massa metallica ingente, che deve stare nelle casse delle banche, se appunto

questa massa non può uscire mai dalle casse medesime?

Ella ha anche detto che senza difficoltà le scorte metalliche sono state conservate. Non mi sorprende, se esse sono più che intangibili. Ma il tenerle in tale stato, e non farle servire al loro vero scopo, è più che pericoloso. Nè sono esse solamente causa di aumento di circolazione, come è il caso generale della riserva sotto il corso forzoso. Ma sono ancor causa, possono essere, di altri gravi pericoli e mali, che ben possono essere compresi da chiunque compulsi la nostra storia del credito e delle banche dal 1866 in poi.

Diceva l'onorevole Alessio: il cambio è ora più raro, stante il corso legale.

Io dico: il cambio non è fatto, non vi è.

Le banche hanno diritto di dare, in cambio dei loro biglietti, biglietti di Stato. Questi son chiamati a corso legale; ma viceversa sono a corso forzoso, perchè per legge il cambio ne è sospeso. Oppure, le banche, se cambiano in valuta metallica, hanno diritto ad aver pagato il prezzo del cambio. Ne segue che nessuno cambia; nessuno ha interesse a cambiare a tali condizioni; e l'Italia rimane un paese a doppio corso forzoso; un corso forzoso diretto dei biglietti di Stato, uno indiretto dei biglietti di banca. Da ciò, quella subordinazione di cui anche l'onorevole ministro faceva cenno nella sua esposizione finanziaria.

È tollerabile un tale stato di cose?

Certamente no.

Le banche sono in buone condizioni, come da ogni parte si dice?

Torniamo allora alla circolazione fiduciaria.

Questo è il punto essenziale, e più immediato; a fronte di cui tutto il resto ha importanza secondaria.

Su di esso dovrà essere impostata la futura riforma bancaria. Aggiungo che è urgente e necessario porre mano a tale riforma.

Ed io approvo intanto, nel presente progetto, l'aumento di riserva pei biglietti di Stato, e le riduzioni delle tasse sugli affari.

Ma reputo sempre, se noi vogliamo riformare il sistema bancario, e avviarei a quale dev'essere il definitivo sistema bancario italiano, reputo che, reietto il sistema del monopolio, bisogna attenersi a quello della libertà e della pluralità.

«Noi dobbiamo essere, e non possiamo non essere, per il sistema della pluralità e della libertà bancaria, se si vogliono

eliminate le responsabilità dello Stato, restituita l'Italia alla circolazione fiduciaria come ne è tempo da un pezzo, tolta l'Italia dal suo isolamento e dalla sua soggezione dovuti alla qualità del suo strumento di circolazione.

Onorevoli ministri, in nome delle vostre belle tradizioni liberali anche in materia bancaria, in nome delle tradizioni tutte del Parlamento italiano, in nome dell'interesse di tutto il Mezzogiorno, che ha bisogno che gli si diano aiuti e presidii, e non già che gli si accresca miseria, come sarebbe nel caso che si privassero della facoltà della emissione i banchi di Napoli e di Sicilia, permettete che io chiuda il mio discorso dicendo: il Signore salvi l'Italia da quest'ultima calamità, che si chiama la banca unica! (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ultimo iscritto è l'onorevole Rubini, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo saprà, con opportune trattative cogli istituti di emissione, accordarsi per un ulteriore aumento della riserva irriducibile, in guisa da assicurare al Paese un minimo di circolazione bancaria superiore a quello disposto dal presente disegno di legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

RUBINI. Io tengo conto delle condizioni della Camera e perciò rinuncio a parlare. Il mio ordine del giorno rimarrà allegato agli atti, ma in questo momento non mi sento la forza di occupare l'attenzione della Camera per una mezz'ora, o per almeno venti minuti, quanti me ne occorrerebbero. Spero che gli onorevoli colleghi sentiranno con piacere questa mia determinazione di rinunciare alla parola. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, ministro del tesoro. Onorevoli colleghi! Se io non sapessi resistere al desiderio di spiegare le mie idee su di un tema così vasto ed attraente, come è questo degli stromenti monetari e degli istituti di emissione, sarei oggi un uomo infelice, perchè non è che in quest'ora che si possa fare siffatto discorso. Ma per fortuna io non vedo innanzi a me che il mio dovere, e il mio dovere ora è quello di non ritardare la approvazione di un disegno di legge, al quale nessuno dei colleghi ha negato la qualifica di urgente, e sul quale quasi nessuno degli oratori ha espresso un giudizio sfavorevole.

Sicchè io potrei anche limitarmi a ringraziare. Svolgere i concetti, che hanno ispirato le proposte del Governo, sarebbe affatto superfluo, dopo la relazione che accompagna il disegno di legge, dopo il riassunto che io mi studiai di farne nella esposizione finanziaria e dopo la chiarissima relazione della Commissione alla quale sento davvero il dovere di esprimere grazie vivissime. Grazie vivissime alla Commissione e al suo relatore, sia per la sollecitudine e la bontà del lavoro compiuto, sia per la esatta interpretazione dei pensieri e degli intenti onde furono dettati i provvedimenti in discussione. L'onorevole Giovanelli lo ha scritto, e lo hanno ripetuto alcuni oratori: non si volle fare con questo disegno di legge un'ampia riforma bancaria, non si volle fare una riforma radicale, non si volle fare un aumento di circolazione, come alcuni avrebbero desiderato. Si volle soltanto proseguire l'opera savia e provvida che il potere legislativo già fece con le leggi del 1893, del 1895 e del 1897 che portano i nomi degli onorevoli Giolitti, Sonnino e Luzzatti.

Si volle proseguire sulla via segnata dai precedenti atti bancari, raccogliendo i frutti che da essi derivarono, attuando ripetute promesse e restituendo agli istituti di emissione una maggiore libertà di azione, affinché essi siano in grado di rendere maggiori servizi al mercato monetario e all'economia nazionale, allo sviluppo delle industrie e degli affari sani. E sopra tutto si volle dare al commercio, all'industria ed al lavoro il mezzo di poter avere il capitale di cui hanno bisogno a condizioni migliori di quel che oggi non abbiano.

In qual modo il disegno di legge provveda per raggiungere questi fini, non c'è bisogno che lo ripeta.

Lo hanno anche messo in chiaro, oltre le relazioni già ricordate, i discorsi che abbiamo uditi dai nostri onorevoli colleghi; i quali avranno la bontà di tenermi dispensato dal dare, in quest'ora, particolareggiata risposta a ciascuno. Dirò soltanto brevi parole su pochi punti sostanziali, senza entrare affatto nel campo delle più larghe riforme, da alcuni vagheggiate, e che vanno molto al di là dei confini del tema odierno.

Ho già detto che devo ringraziare tutti, nessuno escluso, neanche l'unico oratore che ha parlato contro il disegno di legge, l'onorevole Alessio. Anzi a lui dovrei un ringraziamento speciale, perchè mi ha sollevato dall'obbligo di fare un discorso contro gli espansionisti, contro gli innamorati del-

l'aumento della circolazione. Secondo l'onorevole Alessio, che ce ne è già di troppa: egli ha trovato che in questo disegno di legge vi sono cinque aumenti di circolazione. In verità io non sapevo che ce ne fossero cinque. Ma le osservazioni del dotto collega hanno giovato al mio assunto contro la tesi opposta sostenuta da altri, e valgono a dimostrare che le proposte del Governo sono nel giusto mezzo, fra chi vorrebbe troppo e chi vorrebbe nulla.

L'onorevole Alessio ha fatto una diagnosi dello stato presente dei nostri ordinamenti bancari; ed io posso consentire non in tutte le sue osservazioni, ma in parecchie di esse. Egli ha osservato, parlando della crisi attuale, che non è una crisi di moneta, ma piuttosto di capitale; così egli esprimeva una opinione simile a quella spiegata in notevolissimi articoli dal Leroy Beaulieu; il quale scrive appunto che la crisi americana, piuttosto che monetaria è crisi di fiducia e che rivela una sproporzione tra il capitale e lo spirito di intraprendenza.

Su questo punto ha insistito l'onorevole Alessio, ma ha taciuto di un altro coefficiente della crisi, messo in luce nel messaggio di Roosevelt, e pure riconosciuto dal Leroy, voglio dire di un difetto degli ordinamenti bancari, della mancanza di elasticità e di flessibilità nella circolazione.

Questo difetto di elasticità si è avvertito anche nel nostro paese, ed è a questo che il nostro disegno di legge intende di provvedere, disponendo in modo che sia data agli Istituti di emissione la possibilità, nei momenti straordinari, di aumentare la circolazione secondo i più urgenti bisogni; bene inteso senza rallentare tutti quei freni che la prudenza suggerisce.

Mi limito a questi brevi accenni sul punto principale e più dibattuto, che è quello dell'aumento della circolazione; e passo a rispondere alle altre questioni svolte dall'onorevole Rocco, che ha pure presentato degli emendamenti e si è occupato specialmente del Banco di Napoli.

Io lo ringrazio vivamente delle parole molto cortesi che ha dette all'indirizzo del disegno di legge che ha non soltanto appoggiato, ma anche applaudito.

Ma la gratitudine mia si accrescerà quando avrò sentito da lui che non insiste nei suoi emendamenti. (*Si ride*)

L'onorevole Rocco vorrebbe qualche cosa di più. Egli riconosce ed ha messo in luce i grandi vantaggi che il Banco di Napoli avrà da questo disegno di legge, ha spie-

gato l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3, che danno modo a quel Banco di aumentare la sua circolazione, di renderla più flessibile per i bisogni straordinari, di approfittare come gli altri Istituti di emissione della riduzione della tassa di circolazione, riduzione che è forte per la circolazione normale, e che è assai forte anche per la circolazione straordinaria: ha accennato come questo disegno di legge dia modo al Banco di Napoli di aumentare le sue operazioni a favore del commercio, mobilitando una parte delle somme che ancora figurano fra le partite non consentite dalla legge; ha notato tutti questi vantaggi l'onorevole Rocco, ma vorrebbe ancora qualche cosa di più.

Egli non si contenta di vedere aumentati da due a tre i gradi della circolazione straordinaria; egli vorrebbe altresì l'aumento di ciascuno dei tre gradi, per il Banco di Napoli; non soltanto da 14 a 15, ma a 20 milioni.

Io non posso consentire, e prego il collega a voler considerare i molti vantaggi che il Banco di Napoli ottiene, per le varie ragioni che ho detto prima: ed anche a voler fare più largamente i confronti fra i tre istituti di emissione, e a istituire i calcoli proporzionali, non soltanto in base allo stato di fatto presente e ai limiti attuali della circolazione straordinaria, ma anche in base al patrimonio ed alla circolazione complessiva.

Sia per quest'ultima ragione, sia ancor più per l'altra dei notevolissimi benefici che questo disegno di legge dà al Banco di Napoli, io sono convinto che il collega Rocco non vorrà insistere nei suoi emendamenti, e vorrà ripetere quello che d'altrove molto cortesemente ha già dichiarato, di essere cioè soddisfatto.

In questa fiducia mi conferma anche un fatto non comune (vale la pena di dirlo, perchè è cosa molto rara la gratitudine e l'applauso ad un atto del Governo): il Consiglio d'amministrazione del Banco di Napoli, presa cognizione del disegno di legge che stiamo discutendo, ha avuto la grande cortesia di telegrafare a me esprimendo, con le parole più gentili, il voto che questo disegno di legge sia subito approvato dal Parlamento.

Ed io non dubito che questo voto sarà oggi stesso appagato dalla Rappresentanza nazionale.

Mi rimane a dire una parola in risposta all'onorevole Cassuto o, dirò meglio, a pa-

recchi dei nostri colleghi, che si sono occupati di un altro lato della questione, quello riguardante il beneficio o l'aiuto che dalle disposizioni di questo disegno di legge e dagli Istituti di emissione si attendono le industrie minerarie.

L'onorevole Cassuto ha parlato specialmente del minerale dell'Elba: altri colleghi si sono interessati per altri minerali metallici: i colleghi siciliani si sono in special modo occupati dello zolfo. Queste industrie minerarie vorrebbero essere ammesse a fruire dei vantaggi che, per le anticipazioni su fedi di deposito o su note di pegno, questo disegno di legge offre alle industrie nazionali.

Il collega Cassuto ha già avvertito che la Commissione ed il Governo hanno presa la sua domanda nella maggiore considerazione. Non hanno escluso che il voto manifestato dai patrocinatori delle industrie minerarie, possa essere assecondato, ma non hanno potuto introdurre nuove disposizioni bastevoli a risolvere interamente la questione, in un disegno di legge a confini limitati e con carattere d'urgenza, per le difficoltà di ordine giuridico che presenta la organizzazione dei magazzini e delle anticipazioni su fedi di deposito, riguardo ai minerali.

L'onorevole Cassuto potrà dichiararsi contento di quanto è già espresso nella relazione dell'onorevole Giovanelli; e credo che se ne dichiarerà ancor più contento quando avrà sentito da me che, affinché nella legge che stiamo discutendo ci sia il germe di quanto occorre per dar soddisfazione ai suoi voti io, d'accordo con la Commissione, propongo alla Camera di aggiungere nell'articolo 30, allegato A, dove si parla degli sconti di favore, che gli istituti di emissione possono fare alle banche popolari ed agli altri istituti di credito, dopo le parole «alle banche popolari» le parole «e alle banche minerarie».

CASSUTO. La ringrazio; sono soddisfatto; si farà una banca mineraria.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Credo di aver risposto, telegraficamente ma sufficientemente, alle osservazioni sostanziali che sono emerse dalla discussione; e ancora più credo che non vi sia bisogno di altre dimostrazioni per persuadervi a dare il voto favorevole a questo progetto di legge.

Non ho risposto alle critiche, perchè delle critiche se ne son fatte molte; e se dovessi entrare su questo campo dovrei andare troppo in lungo.

Si dice che questo disegno di legge non

porta una riforma ma ritocchi meschini; che esso ha poco contenuto; che non ha badato al cambiamento che nelle condizioni della economia nazionale si è verificato dal 1894 ad oggi; che infine è un progetto dove mancano affatto la genialità ed il coraggio.

Quanto al contenuto, credo non vi sia bisogno di aggiungere altro per dimostrare che il disegno di legge porta modificazioni e miglioramenti assai notevoli alla condizione attuale.

Non parliamo della genialità, perchè in siffatta materia la genialità ha poco a vedere: qui bisogna ubbidire alle leggi economiche e seguire i dettami della scienza e dell'esperienza quotidiana.

Quanto al coraggio, si potrebbe osservare che non ce n'è una specie sola; c'è un coraggio assai facile, anche a chi abbia i capelli bianchi, quello di correre avanti, di correre all'assalto senza guardare a difficoltà o a pericoli; ma c'è un coraggio molto meno brillante e molto più faticoso, ed è quello di saper resistere alle seduzioni della popolarità, (*Bravo!*) alle insistenze dei colleghi e degli amici, alle intimidazioni della speculazione che ha tante voci per farsi sentire, alle pressioni della stampa e della opinione pubblica. (*Approvazioni*).

Che cosa avrebbero detto oggi il Parlamento e il Paese se il Governo non avesse avuto il coraggio di resistere a chi avrebbe voluto, per esempio, che con un decreto-legge si fossero aumentati di centinaia di milioni i biglietti di banca e di Stato, che si fosse aumentata la circolazione per centinaia di milioni facendo agire il torchio, diminuendo così il valore della nostra moneta e dei nostri strumenti monetari, arrivati dopo faticoso cammino ad una condizione invidiabile?

Che cosa si sarebbe detto se si fosse perduto in un giorno il frutto di un lungo, assiduo e paziente lavoro di quattordici anni e si fosse buttato via il beneficio di leggi bancarie che formano un titolo d'onore per il Parlamento italiano?

Non aggiungo altro. Mi riassumo, ripetendo che il disegno di legge non ha inteso di fare una grande riforma e tanto meno di provvedere per una lunga serie di anni avvenire; ha inteso invece di provvedere alla necessità del momento; di portare disposizioni sulle quali, si può dire, c'è il consenso generale, sulle quali non ci può essere contrasto.

Chiudo le mie parole affrettate espri-

mendo la fiducia che il Parlamento italiano, come rese un grande servizio approvando la legge bancaria del 1893 e le successive, ne renderà oggi un altro, accordando il suo voto a questo disegno di legge, che altri benefici arrecherà alla economia nazionale, al credito pubblico, al Paese. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GIOVANELLI, *relatore*. Sarò brevissimo. La Commissione è venuta in possesso di questo disegno di legge, il 10 del corrente mese; sette giorni dopo, presentava la sua relazione alla Camera e faceva istanza perchè fosse subito discussa. Perchè ciò? In quei pochi giorni in cui esaminava il disegno di legge, ebbe ripetute istanze da commercianti, da Banche, da istituti pubblici di ogni genere, perchè il disegno medesimo fosse presto portato alla discussione della Camera ed alla sua approvazione. A questo intendimento è stata ispirata tutta l'opera nostra.

Quindi, poichè sappiamo che da questo disegno di legge verrà uno sgravio di almeno sei milioni all'anno ai contribuenti italiani, e poichè c'è sempre capitato di votare degli aggravii, così siamo lieti di poter proporre alla Camera di votare questo sgravio nelle ultime ore di quest'ultima seduta dell'anno.

Però ci sia permesso di dire che la Commissione si associa a coloro che hanno protestato non dirò contro una proposta, ma contro una velata proposta, di togliere la facoltà dell'emissione dei biglietti agli istituti meridionali.

E tocca a me, settentrionale, di fare questa protesta a nome della Commissione, perchè non credo che gli istituti meridionali, dopo 15 anni di una amministrazione onesta, sagace e prudente, meritino di veder balenare innanzi ai loro occhi la minaccia di una soppressione. Quindi prego senz'altro la Camera di dare il suo voto al disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando al ministro del tesoro se accetti l'ordine del giorno dell'onorevole Rubini.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Debbo fare poche dichiarazioni in risposta al collega Rubini.

Io spero che egli non insisterà nel far mettere ai voti il suo ordine del giorno. Se ho inteso bene, egli si sarebbe contentato

di veder notato il suo concetto negli atti parlamentari.

Voci. L'onorevole Rubini non c'è.

CARCANO, *ministro del tesoro.* Io non potrei accettare un ordine del giorno che invita a nuove trattative. Quelle che si sono fatte con gli Istituti di emissione hanno portato al risultato di aumentare nientemeno che di un terzo la riserva irriducibile.

Per la Banca d'Italia si passa da 300 a 400 milioni; per il Banco di Napoli da 90 a 120 milioni; e per il Banco di Sicilia da 21 a 28 milioni.

Credo che questo sia già un risultato che corrisponda al desiderio espresso nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si terrà conto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro. Ma l'onorevole Rubini non c'è, e quindi s'intende che non insiste nell'ordine del giorno.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato A annesso alla presente legge, che modificano alcuni articoli del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, approvato con regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Si dà lettura dell'allegato A annesso a questo articolo primo:

Allegato A.

Modificazioni al testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca approvato con Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373

Articolo unico.

Agli articoli 7, 16 (primo comma) 22, 23, 30, 31, 33, 42, 107 e 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. Decreto 9 ottobre 1900 n. 373, sono sostituiti i seguenti:

Art. 7. — Il limite massimo normale della circolazione degli istituti di emissione è stabilita in lire 908 milioni e ripartito come segue:

Banca d'Italia . . .	L. 660,000,000
Banco di Napoli . . .	» 200,000,000
Banco di Sicilia . . .	» 48,000,000;

Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell'art. 22 della legge 15 luglio 1906, n. 233 e della legge 6 giugno 1907, n. 286.

Art. 16 (*primo comma*). — Fermo ad ogni effetto il disposto dell'art. 12, la riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizioni di legge, per la circolazione concessa ai tre istituti, non può in nessun caso discendere sotto il limite minimo irriducibile di 400 milioni di lire per la Banca d'Italia, di 120 milioni per il Banco di Napoli, salva la disposizione dell'articolo 13, e di 28 milioni per il Banco di Sicilia; e queste somme sono destinate esclusivamente a garantire un importo eguale di biglietti in circolazione dei tre istituti.

Art. 22. — È soggetta a tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva di cui all'art. 12. Non è soggetta a tassa la circolazione dei biglietti anche se eccedente i limiti fissati dall'art. 7, quando i biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistenti in cassa, ai sensi del primo comma dell'art. 8.

Parimenti non è soggetta a tassa la circolazione dipendente dalle ordinarie anticipazioni al Tesoro, di cui all'art. 27, e per la Banca d'Italia la circolazione dei suoi biglietti di cui all'art. 79.

Salve le disposizioni della presente legge la misura della tassa sulla circolazione normale è determinata dalle disposizioni degli articoli 23, 24, 25, 67, 69, 70, 72 e 73.

Art. 23. La tassa sarà eguale a un terzo della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'articolo 12 (salvo il disposto dell'art. 20) e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

Banca d'Italia . . .	L. 50,000,000
Banco di Napoli . . .	» 15,000,000
Banco di Sicilia . . .	» 4,000,000

Quando la circolazione dei biglietti superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, semprechè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale a due terzi della ragione dello sconto.

Per la circolazione che ecceda le somme di lire 100 milioni e fino a 150 milioni per la Banca d'Italia, di 30 milioni e fino a 45 milioni per il Banco di Napoli e di 8 e fino a 12 per il Banco di Sicilia, purchè esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sarà eguale alla intera ragione dello sconto.

Per le ulteriori eccedenze, o quando non esista il rapporto prescritto con la riserva metallica, gli istituti pagheranno allo Stato una tassa straordinaria del 7.50 per cento.

Art. 30. Durante il corso legale dei biglietti la ragione normale dello sconto è uguale per tutti gli istituti e non può variare senza l'autorizzazione del Ministero del tesoro.

Il ministro del tesoro con provvedimento applicabile contemporaneamente ai tre Istituti può promuovere le variazioni della ragione normale dello sconto quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Però gli istituti possono scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dalle banche minerarie, dagli istituti di sconto e da quelli di credito agricolo che siano organizzati:

1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli istituti di emissione;

2° per lo sconto delle note di pegno (warrants) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

Il detto sconto di favore non può eccedere:

per la Banca d'Italia . . .	L. 100,000,000
per il Banco di Napoli . . .	> 30,000,000
per il Banco di Sicilia . . .	> 9,000,000

Gli istituti possono applicare il saggio di favore allo sconto diretto delle note di pegno:

a) delle sete depositate nei magazzini generali legalmente costituiti;

b) degli zolfi depositati nei magazzini generali, o in quelli ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 22 luglio 1906, n. 378.

Indipendentemente dalle eccezioni considerate in questo articolo, gli istituti di emissione possono concedere, durante il corso legale, sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni determinate col decreto reale 25 ottobre 1895, n. 639.

Il saggio anzidetto, che non dovrà in nessun caso essere inferiore al 3 per cento, potrà essere variato con decreto del mi-

nistro del tesoro, sentiti gli istituti di emissione, ogni volta che le condizioni del mercato lo consiglino.

Art. 31. Gli istituti possono fare anticipazioni a non più di quattro mesi:

1° sopra titoli del debito pubblico dello Stato o buoni del tesoro. Per i buoni del tesoro a lunga scadenza l'anticipazione può farsi fino a due anni, ai termini dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892, n. III;

2° sopra titoli garantiti dallo Stato o dai quali lo Stato abbia garantiti gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

3° sopra cartelle degli istituti di credito fondiario;

4° sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255 dalla Sezione annessa alla sede in Catanzaro dello istituto di Credito agrario *Vittorio Emanuele III*;

5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

Per i titoli di cui ai nn. 1, 2 e 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di Borsa.

Per i titoli di cui al n. 4, fino a tre quarti del loro valore corrente.

Per i titoli di cui al n. 5, fino a quattro quinti del valore di Borsa.

Per i buoni del Tesoro ordinari fino alla totalità del loro valore.

Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al di sopra del valore nominale.

6° sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, a corso legale e sopra verghe d'oro;

7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame, valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente e sopra verghe d'argento valutate non oltre i due terzi del loro valore corrente;

8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

9° sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti approvato con regio decreto 3 dicembre 1905, n. 651, per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Gli istituti possono inoltre fare anticipazioni fino a sei mesi di scadenza:

a) sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali legalmente costituiti;

b) sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333 e di quelli ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 22 luglio 1906, n. 378, fino a quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedi stesse, al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, n. 286.

La misura dell'interesse su tali anticipazioni potrà essere inferiore, di non oltre l'uno per cento, a quella normale sulle altre anticipazioni;

c) sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Società di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

d) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.

Art. 33. Gli istituti di emissione possono comperare e vendere a contanti o a termine, per proprio conto, tratte e assegni sull'estero e cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, per convertire in versamenti all'estero i certificati nominativi utili al pagamento dei dazi di importazione, o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro.

Gli istituti di emissione avranno facoltà di fare impieghi in cambiali sull'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e per debiti a vista, nei limiti che saranno fissati dal ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni generali del mercato monetario.

Art. 42. Gli istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle Imposte dirette.

Essi hanno facoltà di fare alle provincie, delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria, versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quella di due rate bimestrali.

Le somme anticipate dovranno essere

rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento e non potrà farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall'integrale restituzione delle precedenti.

Art. 107. Agli effetti della vigilanza sugli istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del tesoro.

Essa è composta:

di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive, e, in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di cinque membri nominati per decreto reale, promosso dal ministro del tesoro udito il Consiglio dei ministri.

I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del Tesoro;

l'ispettore generale per la vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli;

l'ispettore generale del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un vice-presidente.

Art. 110. La vigilanza permanente diretta sugli istituti di emissione e su tutte le annesse gestioni è esercitata dal ministro del tesoro per mezzo di un ufficio di ispettorato generale.

Prego l'onorevole Rocco, il quale ha proposto una modificazione all'articolo 23 e due aggiunte all'articolo 30, una dopo il secondo comma e l'altra in fine, a dire se, dopo le dichiarazioni del ministro, intende di mantenere o di ritirare la modificazione e le aggiunte suddette.

ROCCO. Viste le condizioni della Camera e la necessità anche di approvare sollecitamente questo disegno di legge, augurandomi che l'onorevole ministro del tesoro voglia tener presenti le mie osservazioni, in quella occasione che gli si presenterà opportuna, nell'interesse degli Istituti stessi rinuncio agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

PANTANO. Debbo fare brevi osserva-

zioni intorno ad un punto dell'allegato, perchè questo disegno di legge agli occhi miei rappresenta uno dei ritocchi ispirati a sensi di opportunità e di esigenze eccezionali e finanziarie del paese e non è su di esso che si possa impegnare una vera e propria discussione dell'indirizzo bancario che meglio convenga al paese e che in altro momento che spero non lontano avremo occasione di discutere; quindi, senza entrare in merito di questa discussione, io parlo di una questione singola sì, ma di molta importanza sulla quale richiamo tutta l'attenzione del ministro del tesoro.

Fra le varie provvidenze contemplate nel presente disegno di legge ve ne è una relativa agli zolfi, cioè da un lato si conferma l'autorizzazione al Banco di Sicilia di eccedere di dieci milioni il limite della circolazione normale senza chesia aggravata dalla tassa relativa, per venire in soccorso al Consorzio obbligatorio per gli zolfi, dall'altro lato si riafferma che gli istituti di emissione sono autorizzati di ammettere allo sconto di favore, tanto gli zolfi depositati nei magazzini generali, quanto gli ordini in zolfi. Sarebbe il caso forse di cancellare gli ordini in zolfi perchè questi non esistono più, da quando abbiamo creato all'industria zolfifera condizioni affatto nuove; e ciò dico perchè non si creda che ci siano meccanismi duplici per venire in soccorso all'industria degli zolfi. Gli ordini in zolfi esistevano quando l'industria era libera, ma oggi che è vincolata e stretta tra le catene del Consorzio, non vi sono più zolfi in libera circolazione, eccetto quelli che siano stati già industrialmente purificati o muliti per entrare quasi direttamente nel consumo, e gli ordini in zolfi per questi ultimi, salvo rare eccezioni, si traducono in vere e proprie tratte che fanno parte della divisa estera.

Ma comunque le mie osservazioni non si riferiscono a questo punto, a cui incidentalmente accenno: il punto è un altro: credete voi con queste provvidenze bancarie, dettate appunto per tener conto delle presenti condizioni del paese, di aver provveduto alle condizioni (permettetemi di dirlo) eccezionali, in cui si svolge una delle più grandi industrie del paese ed alla quale abbiamo potuto evitare fin qui, e speriamo anche per l'avvenire, una terribile crisi, facendo una larga e ardita legge, ma che ha bisogno, appunto per l'ampiezza e l'ardimento con cui fu concepita ed attuata, di ampiezza di aiuti e di mezzi?

Ora l'onorevole Carcano saprà meglio di me che sono corsi pochi mesi da quando, esauriti i 10 milioni di anticipazioni del Banco di Sicilia, il Consorzio, trovandosi alla vigilia di non poter fare dei risconti e di fronte anche alla formidabile concorrenza americana, dovette ribassare di un tratto di una lira al quintale il prezzo dello zolfo, per vendere una grande quantità di zolfo e far rientrare del denaro nelle sue casse, ma gettando il mercato in un turbamento terribile, al quale si potè in certo modo riparare con transazioni tra coloro che avevano comprato il giorno prima ad un prezzo di oltre 90 lire la tonnellata, di fronte a quegli altri che potevano comprare il giorno dopo circa 80 lire la tonnellata, compromettendo anche la parte più fattiva dell'industria, perchè i primi compratori erano stati i raffinatori dello zolfo che tengono vittoriosamente la concorrenza anche alla lavorazione similare che si fa in Francia ed in altri paesi.

Ora è possibile continuare in tale stato di cose? Certo vi possono essere momenti, e questo è tale, in cui vendite fatte a prezzo ribassato possono mettere il Consorzio in condizione da fronteggiare la situazione; ma il pericolo può ritornare ad ogni momento, vale a dire, noi ci potremo trovare di fronte ad uno *stock* enorme di derrate zolfifere e nell'impossibilità di realizzarne in tutto o in parte il valore a tempo e in modo plausibile, senza cioè immediate e profonde perturbazioni dell'industria che si vuol proteggere precludendo ai produttori di zolfo il mercato libero, onde costringerli ad una comune solidarietà entro la cerchia di una legge ferrea.

Ora, da un lato, questa legge ferrea non consente di distogliere neppure un solo chilo di zolfo dalla sorveglianza e dalla mansione del Consorzio e, dall'altro lato, il Banco di Sicilia, essendo per legge soltanto autorizzato a dieci milioni di anticipazioni, non può far fronte a tutte le eventuali esigenze del Consorzio.

È vero che vi sono le altre Banche di emissione che sono autorizzate a poter fare simili sconti, ma francamente il Banco di Napoli non fa in Sicilia operazioni di questo genere e la Banca d'Italia va, per l'indole sua, molto cauta e riserbata. Occorrono dunque, onorevole ministro, provvedimenti eccezionali, quali sono reclamati dalla entità della cosa e dai doveri dello Stato, perchè qui non si tratta di invocare provvedimenti in nome di questa o di quella indu-

stria affidata al libero giuoco delle sue forze, qui si tratta di una grande e poderosa organizzazione voluta dallo Stato, e di ciò lo ringraziamo, per sottrarre una delle più grandi industrie nazionali alla eventualità pur troppo minacciosa di qualche crisi formidabile che potrebbe comprometterne la esistenza e riverberarsi tristamente su tutta quanta la nazione in momenti difficili della vita economica del Paese. Ma appunto per questo noi diciamo: voi Stato vi siete posto in condizione di dominare il mercato degli zolfi e di regolarne le correnti?

Dirò di più: gli onorevoli ministri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze, hanno creduto di poter estendere un poco i loro poteri, e delle misure discrezionali che ad essi furono confidate alla legge hanno fatto larghissimo uso, e di questo io non dico nulla, perchè sono responsabilità che essi hanno assunto e che sono sicuro sapranno disimpegnare; e se, per caso, ciò non fosse conforme agli interessi del Paese, certamente verremmo dinanzi al Parlamento a chiederne loro conto.

Ma appunto per questa azione dello Stato, che è stata rinsaldata ancora di più dalla estensione dei poteri che ha voluto attribuirsi il Governo nella direzione del Consorzio, voi non potete sottrarvi al dovere imprescindibile di mettere l'isola in condizione che rimanga al coperto dalla possibilità di una crisi che si verificherebbe su quel mercato a causa di provvedimenti insufficienti o non presi in tempo.

E d'altra parte, quando si parla di anticipazioni sopra zolfi, non si parla di rischio alcuno del Banco di Sicilia, nè di sacrifici finanziari, perchè non solo lo sconto è fatto su quattro quinti del valore della merce, ma è stato deliberato che questi quattro quinti siano calcolati non sul valore reale, ma sopra un valore virtuale, al disotto del valore di mercato fissato dal Consorzio per le vendite; e ciò per mettere in grado il Banco d'accordare larga misura di sconti, senza correre rischio di sorta, mentre d'altro canto gli dà modo di realizzare sensibili benefici.

Ora, dunque, come voi intendete di provvedere? Ad una interrogazione fatta giorni sono dall'onorevole Aprile il sottosegretario di Stato per l'agricoltura rispose che si sarebbe provveduto a questa esigenza con la creazione della Banca mineraria preveduta dalla legge, costituita con due milioni dati dallo Stato a fondo perduto, due milioni

anticipati dal Banco di Sicilia e due altri milioni che pure dovrebbe dare lo Stato, cioè con un capitale di sei milioni, e con la facoltà di emettere obbligazioni per un valore equivalente al capitale versato in modo che si sarebbe costituita la Banca mineraria col capitale di dodici milioni, che avrebbe potuto alleggerire il Banco del suo peso, o sorreggerlo nel momento decisivo.

Ma anzitutto questa Banca mineraria ancora è da venire, ossia è costituita nel suo primo fulcro, cioè nel fulcro ideale della sua costituzione, ma i quattrini ancora nessuno li vede.

Ma perchè il Governo, mentre aveva una occasione così bella, così propizia, di dare questi altri due milioni con la presente legge non li dà? Ovvero perchè non presenta immediatamente un progetto di legge per dare non solo questi due milioni ma per disciplinare occorrendo anche meglio il funzionamento di questa Banca?

Perchè badate che la Banca mineraria così come voi l'andate plasmando non è precisamente quella voluta dalla legge sul Consorzio, la quale espressamente volle che la Banca mineraria facesse le anticipazioni ai produttori dello zolfo grezzo, al momento opportuno, prima ancora che esso diventasse commerciabile, per sottrarre i produttori agli strozzini che fra gl'ingragnaggi del Consorzio potessero sorgere. Ebbene, la Banca mineraria ha organizzato i suoi statuti in modo che le riuscirà quasi impossibile di far prestiti in quel modo, e verrà effettivamente in aiuto ai produttori soltanto quando lo zolfo sarà reso commerciabile. Ma allora, se ritenete più urgente, anzichè concedere soltanto o prevalentemente alla produzione immediata, al minerale grezzo, l'aiuto della Banca mineraria, la necessità di integrare con essa i mezzi ora chiariti inefficaci per lo svolgimento complessivo del Consorzio, allora occorre presidiarne l'azione con provvidenze più efficaci.

Imperocchè, onorevole ministro, qui il quesito si presenta chiaro: o voi chiedete al Parlamento la potestà di aumentare con decreto del ministro di agricoltura e commercio, approvato dal Consiglio dei ministri, le facoltà del Banco di Sicilia a scontare i *warrants* del Consorzio fino a quindici, venti milioni, occorrendo, ovvero creando la banca mineraria con i sei milioni, aumentabili a dodici mediante le obbligazioni, chiedete al Parlamento la stessa facoltà perchè con decreto reale possa essere autorizzata a scontare presso gli isti-

tuti di emissione i titoli che riceverebbe dal Consorzio, titoli controllati dal Governo, titoli che potrebbero rappresentare la smobilizzazione di decine di milioni che restando inerti nei magazzini generali rappresenterebbero non la ricchezza, ma la miseria dell'isola.

Noi ci troviamo di fronte ad una situazione eccezionale di cose, onorevole ministro. Qui tutta la libertà dell'industria, tutta l'iniziativa privata, è vincolata da una legge che è il più grande e ardito esperimento che il Parlamento abbia fatto su questo terreno, e che il paese e lo Stato debbono seguire con grande vigilanza, perchè dal suo insuccesso o dal suo successo può dipendere che altre iniziative del Paese possano trarre esempio dalla sua sconfitta o dalla sua vittoria a seguire o ad abbandonare tale esempio.

Le responsabilità quindi sono grandi: spero che l'onorevole ministro del tesoro vorrà proporre qualche cosa che risponda a queste impellenti necessità.

In questa speranza nè io nè i miei amici presenteremo alcuna proposta, come saremmo però costretti a fare qualora il nostro appello, cosa che non crediamo, non trovasse eco nell'animo suo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole di Rudini Antonio.

DI RUDINI' ANTONIO. (*Segni di attenzione*) Onorevoli colleghi, parlerò molto brevemente, come è mio costume, di zolfi, ma parlando di zolfi, non posso a meno di ringraziare vivamente e cordialmente il Ministero per l'opera spesa a favore di questa industria, per le difficoltà così sapientemente e audacemente sormontate, in quanto si riferiva alla costituzione ed al funzionamento del Consorzio. Io proclamo altamente che il Ministero presente, e segnatamente l'onorevole Cocco-Ortu, sono veri benemeriti della Sicilia, e lo dico con vero sentimento di cuore, e non poteva cominciare altrimenti queste mie poche parole.

Lo dico sinceramente, perchè è proprio la verità: si sono condotti come meglio non si potevano condurre.

Quale è la situazione presente? Malgrado tutti gli sforzi che si sono fatti per accrescere i mezzi di cui il Consorzio poteva disporre per dare ai produttori le opportune necessarie anticipazioni, noi siamo, come si suol dire, con i sassi alla porta. Situazione grave, ma, fortunatamente, veramente transitoria. Poichè la crisi che era necessaria conseguenza della costituzione

del Consorzio, come ben disse l'onorevole Carcano nella sua esposizione finanziaria, oggi può dirsi superata.

Le vendite sono ricominciate, e sono abbondanti, i contratti fatti sono molteplici e sicuri; sventuratamente però le vendite, come si usa in questi negozi, sono fatte a termine. Abbiamo dunque ancora pochi mesi di sofferenze e di difficoltà finanziarie, alle quali si deve necessariamente provvedere. Come si provvederà? Se noi legislatori, in questa ora, proprio in questo punto, non siamo capaci di introdurre nella legge un provvedimento efficace, il Governo si troverà più tardi in una difficoltà molto grande, poichè converrà che esso, sforzando la legge e ricorrendo ad espedienti amministrativi poco corretti, provveda, e son sicuro che provvederà, perchè non può, dopo aver tanto fatto per trarre fuor di pelago alla riva questa nave da un mare molto periglioso, non può arrestarsi, e qualche cosa deve pur fare perchè l'industria non perisca proprio nel momento in cui sta per salvarsi.

Io però non credo, lo dico con molta sincerità, che si possa in questo momento improvvisare una disposizione di legge chiara e precisa, non lo credo perchè avendo studiata la questione insieme coi membri del Governo e coi rappresentanti del Consorzio e del Banco di Sicilia io veggio che vi sono alcune difficoltà che non è facile superare proprio in una seduta come questa, quando stiano per prendere le vacanze. Pare perciò a me che sia opportuno di dare alcune facoltà al Governo del Re.

Io intendo che il Governo possa e debba esitare ad accettare queste facoltà perchè il Governo non può naturalmente non intendere come ogni facoltà importi una responsabilità: ma io faccio caldo appello al presidente del Consiglio che così attentamente mi ascolta e all'onorevole Carcano perchè vogliano accettare, dirò così, un mandato di fiducia.

Io avevo scritto un emendamento, un articolo aggiuntivo, il quale porta anche la firma di dieci deputati cosicchè potrebbe essere immediatamente deposto sul banco della Presidenza. Non l'ho presentato e non lo presento, poichè, trattandosi di dare una facoltà al Governo, mi pare che sia perfettamente inutile di presentarlo se il Governo non consente di esercitare questa facoltà. Lo leggerò. L'articolo aggiuntivo sarebbe questo:

« Il Governo del Re avrà facoltà di re-

golare con decreto reale lo sconto, presso gli istituti di emissione, dei titoli e degli effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia ».

Pare a me che questa disposizione non obblighi il Governo a fare una data cosa, precisa e concreta; nè lo esponga a un grave pericolo; e quindi io voglio sperare, come dicevo, che il Governo vorrà accettarlo. Caso mai esso non volesse accettarlo (e mi par difficile che non lo accetti), lo pregherei almeno di voler dire quali sono i suoi intendimenti in questa materia, tenuto conto soprattutto dell'urgenza della cosa.

Di una cosa sola io sono perfettamente sicuro, e di questo debbono essere sicuri i miei conterranei: che cioè il Governo, come in passato, non mancherà al suo dovere.

E a questo riguardo io parlo senza nessun preconetto di parte; riconosco il merito del Governo, e mi piace di riconoscerlo, e credo — ripeto ancora una volta — che la Sicilia debba essere vivamente e sinceramente riconoscente al Ministero. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio vivamente l'onorevole Di Rudini delle parole benevole che ha dette all'indirizzo del Ministero, e a mia volta sono a lui obbligato perchè, nella risoluzione di queste questioni, ha portato l'opera del suo consiglio, che fu grandemente apprezzata dal Governo, e dalla quale si sono ottenuti benefici effetti.

L'onorevole Di Rudini è di quegli uomini che quando si tratta di una questione di interesse nazionale, non fanno distinzione di parte; e così è del Ministero.

La questione degli zolfi è una questione così altamente importante per la Sicilia, che non può non essere considerata come una questione di interesse nazionale, perchè tutti in Italia sentono la solidarietà vivissima che li lega con la nobile isola. (*Bravo!*)

La proposta fatta dall'onorevole Di Rudini sarebbe questa: « Il Governo del Re avrà facoltà di regolare con decreto reale lo sconto presso gli Istituti di emissione dei titoli e degli effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia ».

Si tratterebbe adunque di sconto di ti-

toli che portano due firme valide: cioè la firma del Consorzio obbligatorio per l'industria degli zolfi e la firma della Banca mineraria. In altri termini, questi effetti sarebbero rilasciati con la firma del Consorzio alla Banca mineraria, e da questa riscontati presso gli Istituti di emissione.

Ho voluto dare questa spiegazione perchè mi pare che questo sia il concetto preciso dell'articolo aggiuntivo proposto.

L'onorevole Di Rudini non si è nascosta la grave responsabilità che il Governo assume accettando questo mandato. Io dichiaro che lo accetto; ma che lo fo, col proposito di circondarlo delle maggiori guarentigie possibili e per valermene solamente in caso di necessità. L'onorevole Di Rudini stesso, presentandolo, ha dovuto convenire che si tratta di una facoltà eccezionale: devono essere adunque eccezionali le circostanze in cui il Governo possa valersene con le garanzie che esso crederà di prendere.

Con queste dichiarazioni, le quali mi pare che rassicurino tutti quelli che si preoccupano della solidità dei nostri Istituti di emissione, io non ho difficoltà di accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Di Rudini. (*Vive approvazioni*). Ed io nuovamente lo ringrazio dell'opera da lui prestata e delle dichiarazioni da lui fatte, le quali confermano sempre più che, quando si tratta di alti interessi nazionali, come sono quelli dell'isola di Sicilia, non v'è nel Parlamento nazionale che un solo modo di sentire. (*Bravo! — Vivissime approvazioni*).

DI RUDINI ANTONIO. La ringrazio vivamente e sinceramente e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Onorevoli colleghi, giacchè dalla legge sugli Istituti di emissione, per volontà della Camera e per cortesia dell'onorevole presidente del Consiglio, siamo arrivati ad esaminare la questione del credito zolfifero, io mi permetto di rivolgermi all'onorevole presidente del Consiglio, perchè, nell'esame dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Di Rudini, voglia tener conto di uno stato di fatto che io credo possa facilitare l'opera del Governo ed aiutare lo sviluppo dell'industria della raffinazione degli zolfi.

Attualmente vi è un grande *stock* di zolfo a Licata e a Porto Empedocle, ed una grande deficienza a Catania. Faccia in maniera il Governo, nell'usare della facoltà che gli con-

ferisce la proposta dell'onorevole Di Rudini, che, o riducendo i prezzi di trasporto, o stabilendo depositi *ad hoc*, o in qualunque altra maniera, lo zolfo non manchi mai all'industria siciliana.

Questa raccomandazione potrà anche facilitare l'opera del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siccome ciò che domanda l'onorevole De Felice-Giuffrida è precisamente nell'interesse del Consorzio zolfifero, che si vuole tutelare, e cioè di facilitare in tutti i modi la vendita dello zolfo, così per parte nostra l'onorevole De Felice può essere certo che faremo quanto sarà possibile, perchè la vendita si verifichi in larga misura per l'industria di Catania.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo primo con l'annesso allegato A, di cui fu data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata la convenzione stipulata il giorno 26 novembre 1907, fra i ministri delle finanze e del tesoro e la Banca d'Italia, riprodotta nell'allegato B della presente legge.

Si dà lettura della convenzione:

Allegato B.

Convenzione tra il Governo e la Banca d'Italia.

Questo giorno ventisei del mese di novembre dell'anno 1907, in Roma, nella sede del Ministero del tesoro, fra il Governo italiano rappresentato dal Ministro del tesoro avv. Paolo Carcano, dal Ministro delle finanze avvocato Pietro Lacava e la Banca d'Italia, rappresentata dal cav. G. Cr. Bonaldo Stringher direttore generale, e dai Signori comm. Tommaso Bertarelli, presidente del Consiglio superiore, cav. Giustino Bosio e comm. Giovanni Donn, vice-presidenti, comm. avv. Giovanni Castelli della Vinca segretario, comm. ing. Francesco Ceriana e conte Comm. avv. Riccardo Rocca, consiglieri della Banca medesima.

Premesso che da tempo tra il Ministero delle finanze e la Banca d'Italia verte una questione sulla interpretazione dell'articolo 66 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione riguardo alla riduzione della tassa di circolazione a 25 centesimi per ogni 100

lire di biglietti del detto Istituto, questione che potrà sorgere in seguito anche riguardo alla riduzione a centesimi 10 per ogni 100 lire di biglietti, ai sensi dell'articolo 67 del citato testo unico;

Premesso che l'origine della vertenza deriva dal fatto che il Ministero delle finanze, in base anche ad una decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in una questione analoga surta tra il Ministero del tesoro e il Banco di Sicilia, opina che l'accennata riduzione di tassa non possa concedersi se non nel caso che la riduzione delle immobilizzazioni sia avvenuta per effettiva liquidazione di esse, escluso il pareggiamento col fondo accantonato per disposizione di legge agli scopi della mobilitazione obbligatoria, mentre la Banca d'Italia ritiene che, per la lettera e lo spirito delle disposizioni contenute nei citati articoli, i quali corrispondono ad accordi consacrati nella Convenzione tra il Governo e la Banca del 28 novembre 1896, non possa contrastarsi ad essa il diritto alla riduzione della tassa in base allo stato attuale delle immobilizzazioni risultante dalle situazioni ufficiali in lire 84,369,401.81 al 31 dicembre 1905 e in lire 66,120,083.96 al 31 dicembre 1906, al netto d' accantonamento;

Premesso che la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, sentita sull'importante questione ai termini dell'articolo 1 del regio decreto 1° giugno 1897. n. 211, ha espresso l'avviso che sia applicabile in linea equitativa la disposizione dell'articolo 66 del citato testo unico, circa la riduzione della tassa di circolazione, ciò che condurrebbe a seguire lo stesso criterio per l'applicazione dell'articolo 67 del testo medesimo;

Ritenuto che secondo l'ultima situazione ufficiale della Banca (10 novembre corrente) il valore di bilancio delle dette partite immobilizzate è ridotto a lire 50,791,000 e l'Istituto dimostra che il conto delle dette immobilizzate sarà ridotto a fine d'anno (comprendendo l'accantonamento di 6 milioni dell'esercizio in corso) a meno di lire 42 milioni;

Ritenuto, infine, che l'ammontare complessivo della massa di rispetto dell'Istituto alla chiusura dell'esercizio corrente ascenderà a oltre 46.500,000 lire, e che il credito liquido residuo verso la Società per il risanamento di Napoli, (compresa la parte della Banca Romana in liquidazione) considerato dall'alinea dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1902, n. 290, per dedurlo dalle partite im-

mobilizzate da liquidare entro il 1908, ammonterà, al 31 dicembre prossimo, intorno a lire 42,000,000: per guisa che si potranno ritenere esaurite nell'anno 1907 le liquidazioni che la Banca dovrebbe compiere per legge al 31 dicembre 1908;

Considerando:

Che, secondo la tesi sostenuta dalla Banca d'Italia, la tassa per la circolazione dei biglietti della Banca medesima per l'anno 1906 sarebbe di lire 300,000 circa (a prescindere dalla somma di lire 2,548,366.72, pagate al Tesoro in conto interessi sul fondo lasciato nelle casse dell'Istituto come Tesoriere provinciale, attenuante l'ammontare della circolazione tassabile);

Che, facendo, secondo lo stesso criterio, la liquidazione della tassa per la circolazione dei biglietti nell'anno 1907 (a prescindere dalla tassa straordinaria sulla circolazione eccedente il limite normale, tassa da pagarsi in ogni caso), la tassa normale darebbe alla finanza in quest'anno un reddito di circa mezzo milione di lire;

Che, se poi, in ipotesi, per sentenza del magistrato ordinario, fosse riconosciuto applicabile il disposto letterale dell'articolo 67 del citato testo unico di legge, corrispondente all'articolo 16 della Convenzione fra Stato e Banca del dì 28 novembre 1896, la Banca d'Italia potrebbe trovarsi in condizioni di godere sin dal 1908 della riduzione della tassa a soli 10 centesimi per ogni 100 lire per tutta la sua circolazione scoperta; mentre lo Stato, perdurando l'accantonamento dei 6 milioni e dei frutti degli accantonamenti già fatti anche rispetto all'esercizio prossimo 1908, non avrebbe modo di partecipare agli utili ripartibili dell'Istituto, i quali debbonsi fissare, a tenore degli accordi approvati per legge, al netto degli accantonamenti;

Che le condizioni accertate del patrimonio della Banca d'Italia sono di già tali da poter consentire, senza verun pericolo, qualche sollecito temperamento nella applicazione di quella parte della legge sugli Istituti di emissione che riguarda l'obbligo degli annuali accantonamenti sino a tutto l'anno 1908;

Considerando, infine, che, in questa occasione, lo Stato può domandare alla Banca la rinuncia ad una parte degli impieghi facoltativi in titoli ad essa concessi dalla Convenzione 28 novembre 1896, e di consolidare una parte delle riserve in oro e argento aumentate negli ultimi anni, portando da 300 a 400 milioni la riserva irri-

ducibile, nonostante qualsiasi riduzione nella circolazione dei biglietti, convenendo altresì con la Banca anticipazioni di favore per eventuali bisogni della Cassa dei depositi e prestiti;

A modificazione e in aggiunta degli accordi fissati con le Convenzioni 30 ottobre 1894 e 28 novembre 1896, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La Banca d'Italia avrà facoltà di disporre dei frutti delle somme accantonate, onde tratta la seconda parte dell'articolo 53 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, nella formazione dei suoi bilanci per gli esercizi 1907 e 1908 agli effetti degli utili netti ripartibili.

Art. 2.

La Banca medesima preleverà sull'ammontare complessivo dei detti frutti le somme necessarie per corrispondere al Tesoro dello Stato, a titolo di tassa normale sulla circolazione dei biglietti e di partecipazione agli utili ripartibili dell'Istituto, un'annualità di lire 1,200,000 per l'anno solare 1906 e un'annualità di lire 1,400,000 per ciascuno degli anni 1907 e 1908, nelle quali annualità s'intendono computati lo abbuono di cui all'articolo 24 e l'esenzione prevista dall'articolo 79 del testo unico predetto, e rimane impregiudicata l'eventuale applicazione delle maggiori tasse stabilite dall'articolo 23 del testo medesimo.

Nei bilanci della Banca d'Italia sarà conteggiata la somma dovuta per tassa di circolazione, secondo i citati articoli 66 e 67 del testo unico delle leggi bancarie, e, cioè, con le aliquote di centesimi 25 per gli anni 1906 e 1907, di centesimi 10 per il 1908, tenuto conto delle altre disposizioni di legge riguardanti le liquidazioni della tassa.

La differenza fra l'ammontare della tassa così determinata e le somme di lire 1,200,000 e di lire 1,400,000, rispettivamente, sarà considerata come partecipazione dello Stato agli utili netti ripartibili dell'Istituto, in relazione all'anticipato uso dei frutti degli accantonamenti per la formazione dell'utile ripartibile agli azionisti della Banca per gli esercizi 1907 e 1908.

Art. 3.

A modificazione dell'articolo 3 della Convenzione 28 novembre 1896, approvata con legge 17 gennaio 1897, n. 9, la riserva irri-

ducibile della Banca d'Italia viene elevata, col 1º gennaio 1908, da 300 a 400 milioni di lire, fermo rimanendo a ogni effetto il disposto dell'articolo 12 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione.

Art. 4.

La Banca d'Italia abbandona la facoltà concessale dall'articolo 12 della Convenzione suddetta riguardante l'impiego in buoni del Tesoro italiano senza distinzione di scadenza, o in titoli ad essi equiparati, delle somme ricavate dalle mobilizzazioni a tutto il 31 dicembre 1907.

Art. 5.

Per eventuali occorrenze della Cassa dei depositi e prestiti, la Banca di Italia si obbliga fornirle, su domanda del ministro del Tesoro e sino a concorrenza di una somma non superiore a 50 milioni, anticipazioni contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, verso corresponsione di un interesse non eccedente il 3 per cento l'anno.

Art. 6.

La presente Convenzione sarà presentata, entro l'anno corrente, al Parlamento per la sua approvazione.

Frattanto la Banca d'Italia versa al Tesoro dello Stato la somma di lire 1.200.000 in conto di quanto sia da essa dovuto, per i titoli indicati nell'articolo 2, al Tesoro stesso per l'anno 1906. Approvata la Convenzione, l'annualità riguardante il 1907 sarà versata entro 15 giorni dall'accennata approvazione; e quella relativa al 1908 sarà versata in due rate eguali entro il 20 luglio 1908 e 20 gennaio 1909.

Qualora mancasse l'approvazione legislativa, rimarranno integre e impregiudicate le rispettive ragioni delle parti contraenti.

Firmati: Avv. PIETRO LACAVALA, Ministro delle finanze

Avv. PAOLO CARCANO, Ministro del tesoro

BONALDO STRINGHER, Dir. G. Banca d'Italia

TOMMASO BERTARELLI, Pres. C. S. Banca d'Italia

GIUSTINO BOSIO

GIOVANNI DONN

Avv. GIOVANNI CASTELLI DELLA VINCA, Seg. C. S. Banca d'Italia

FRANCESCO CERIANA

RICCARDO ROCCA

ACHILLE PADOA, testimonio

GIOVANNI CIGLIANA, testimonio.

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 2 con l'annessa convenzione che ne fa parte integrante e di cui fu data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

La somma esposta in passivo nella situazione finanziaria del Banco di Napoli, come ammontare del patrimonio del Banco stesso, viene diminuita di 15 milioni, e di altrettanta somma viene pure diminuita la categoria di attività denominata « partite immobilizzate e non consentite dalla legge 10 agosto 1893 ». Tale detrazione sarà utile ad ogni effetto di legge.

Agli stessi effetti è detratto dalle immobilizzazioni del Banco l'ammontare del conto corrente verso il credito fondiario di cui all'articolo 101 del testo unico, ridotto degli accantonamenti contemplati dal successivo articolo 103. L'ammontare del detto conto sarà iscritto in altra categoria della situazione del Banco.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata ad impiegare una parte del suo fondo di riserva nei mutui fondiari fatti dal Banco medesimo in dipendenza della legge 31 maggio 1887, n. 4511, subentrando nelle ragioni creditorie e ipotecarie del Banco, e i relativi atti di cessione saranno registrati con la tassa fissa di una lira.

(È approvato).

Art. 4.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a destinare a favore dell'istruzione agraria in Sicilia un decimo degli utili netti del suo credito agrario e due centesimi di quelli dell'azienda bancaria.

(È approvato).

Art. 5

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 8 e 11 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486, a coloro che, dopo aver prestato servizio allo Stato in ufficio remunerato con stipendio e con diritto a pensione, furono nominati funzionari del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono applicabili le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni degli impiegati civili e militari dello Stato approvato con reale decreto 21 febbraio 1905, n. 70.

L'assegno annuale di pensione o la indennità una volta tanto saranno a carico

dell'amministrazione dello Stato e dei due Banchi predetti in proporzione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando.

(È approvato).

Art. 6.

Le anticipazioni contro deposito dei titoli, che la Cassa dei depositi e prestiti ha facoltà di chiedere in virtù dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1897, n. 252, saranno fatte dagli istituti di emissione a saggio non superiore al 3 per cento, e saranno esenti dalla tassa speciale sulle anticipazioni di cui all'articolo 2 dell'allegato C della presente legge.

Le domande di anticipazione della Cassa dei depositi e prestiti dovranno essere autorizzate dal ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà i limiti.

Si dà lettura degli articoli 1 e 2 dell'allegato C annessi a questo articolo 6:

Allegato C.

Modificazioni alle leggi riguardanti tasse sugli affari

Art. 1.

La tassa speciale sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di merci, titoli o valori, fatto dalle Casse di risparmio, dalle Società o dagli Istituti, stabilita dalla legge 7 aprile 1898, n. 116, è ridotta alla metà, e cioè alla misura di mezzo centesimo al giorno per ogni mille lire.

La tassa predetta è ridotta al quarto, e cioè ad un quarto di centesimo al giorno per ogni mille lire, per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni fatte contro deposito o pegno costituito esclusivamente da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

È abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 4 secondo comma, della legge 7 aprile 1898, n. 116.

Art. 2.

Le cambiali, gli effetti o recapiti di commercio contemplati nell'articolo 3, secondo capoverso, della legge 4 luglio 1897, n. 414 e le fatture accettate con obbligo di pagamento a termine, sono soggette ad una tassa di bollo graduata nelle misure seguenti:

Con scadenza fino a sei mesi, per ogni cento lire o frazione di cento lire, centesimi 6;

Con scadenza oltre sei mesi per ogni

cento lire o frazione di cento lire, centesimi 12.

Per le cambiali sino a cento lire colla scadenza fino a sei mesi la tassa sarà di centesimi cinque e con scadenza oltre sei mesi di centesimi dieci.

Le cambiali in bianco sono soggette alla tassa propria di quelle aventi scadenza superiore a sei mesi.

Le quietanze apposte sulle cambiali sono esenti da bollo; ed è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1897, n. 14.

Per le cambiali provenienti dall'estero ed assoggettate alle tasse di bollo dovute nel paese di origine le tasse di cui sopra sono ridotte alla metà.

Comincio con l'osservare che nell'allegato C all'articolo due vi è un errore. Invece di dire « legge 4 luglio 1897, n. 14 » si deve dire « legge 4 luglio 1897, n. 414 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dell'Acqua.

DELL'ACQUA. Ho chiesto di parlare su questo articolo per provocare una dichiarazione dall'onorevole ministro. Attualmente le fatture bollate perchè abbiano effetto debbono essere registrate. Credo che il ministro, con questa disposizione, intenda che il bollo proporzionale per le fatture abbia uguale effetto per le cambiali, ma, poichè ciò non è dichiarato nella legge, è necessario che il ministro lo dica, per evitare qualsiasi falsa interpretazione da parte delle intendenze di finanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gavazzi.

GAVAZZI. Essendo stato il mio emendamento accettato dal ministro e dalla Commissione, non ho bisogno di svogarlo.

LACAVA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, ministro delle finanze. Per quanto riguarda l'onorevole Dell'Acqua ho già detto a lui privatamente che le fatture sono equiparate, per quanto riguarda la tassa, alle cambiali.

È detto nell'articolo; perchè quando si dice « fatture accettate con obbligo di pagamento » si dice che sono parificate alle cambiali per quanto riguarda la tassa.

Sono poi d'accordo con l'onorevole Gavazzi, col quale pure ebbi un colloquio, che nell'ultimo comma dell'articolo 2 dell'allegato C si debba dire « per le cambiali pagabili all'estero o provenienti dall'estero ».

PRESIDENTE. Pongo a partito l'arti-

colo 6 insieme con gli articoli 1 e 2 dell'allegato C che ne fanno parte, di cui fu data lettura e con le modificazioni testè indicate.

(È approvato).

Art. 7.

Sono abrogati l'articolo 36 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1903, n. 499.

(È approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico di legge sugli istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, coordinando con quelle anteriori le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di modificare con decreto reale, da emanarsi entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli statuti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, in conformità alle disposizioni di legge.

(È approvato).

Art. 10.

Dai fondi di cassa del Tesoro verrà prelevata la somma di lire 60 milioni in valuta aurea e sarà aggiunta a quelle di lire 91,250,000 pure in oro depositate alla Cassa depositi e prestiti quale riserva speciale per i biglietti di Stato, indicati nell'articolo 12 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e nell'articolo 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47.

Il deposito della detta somma di lire 60 milioni sarà eseguito gradualmente entro l'anno 1908, nel giorno che sarà fissato dal ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 11.

In aggiunta alla riserva speciale per i biglietti di Stato di cui al precedente articolo, viene assegnato l'avanzo che sarà disponibile sulle rendite di Stato consolidate fornite alla Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle A e B annesse all'allegato M della legge 22 luglio 1894, n. 339, rimanendo così abrogato il comma e) dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261.

(È approvato).

Art. 12.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato C della presente legge, che recano modificazioni a quelle ora vigenti per le tasse sugli affari.

Si dà lettura degli articoli 3 e 4 dell'allegato C che fanno parte integrante dell'articolo 12:

Art. 3 dell'allegato C.

La tassa di bollo stabilita per ogni foglio dall'articolo 19, n. 45, della legge 4 luglio 1897 per gli originali degli atti di protesto cambiario, è graduata come appresso:

non eccede lire 50	L. 0.30
se eccede lire 50 e non lire 100	» 0.60
» lire 100 e non lire 500	» 1.20
da lire 500 a lire 2000	» 2.40
per ogni maggiore somma	» 3.60

Dove dice da lire 500 a lire 2000, deve invece dirsi « lire 500 e non lire 2000 ». Così è stato concordato tra Commissione e Governo.

Art. 4.

Le tasse stabilite nei tre articoli precedenti non sono soggette ad aumento di decimi.

Pongo a partito l'articolo 12 con gli articoli 3 e 4 dell'allegato C che fanno parte integrante di questo articolo, e con le modificazioni indicate.

(È approvato).

Viene ora un articolo 13 presentato dalla Commissione d'accordo col Governo, di cui do lettura:

Art. 13.

Il Governo del Re avrà facoltà di regolare con Decreto Reale lo sconto presso gli Istituti di emissione dei titoli e degli effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione segreta dei due ultimi disegni di legge approvati per alzata e seduta nella seduta antimeridiana e dei tre approvati per alzata e seduta nella seduta pomeridiana e cioè:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato

di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908.

Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari.

Approvazione della convenzione 1° giugno 1907 per la liquidazione della gestione della rete Sicula al 30 giugno 1905.

Approvazione della Convenzione stipulata fra l'Italia, la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, l'Olanda e la Svizzera per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi, firmata a Berna il 26 settembre 1906.

Provvedimenti per gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca e di Stato e riduzione di tasse sugli affari commerciali.

Si faccia la chiama.

VISOCCHI, segretario, fa la chiama.

Sorteggio di una Commissione.

PRESIDENTE. Lasciemo le urne aperte e procederemo intanto al sorteggio della Commissione che insieme con l'Ufficio di presidenza si recherà al Quirinale in occasione del Capo d'anno per presentare a Sua Maestà il Re gli auguri della Rappresentanza nazionale.

(Segue il sorteggio).

La Commissione che insieme all'Ufficio di presidenza si recherà a presentare gli auguri a Sua Maestà il Re risulta composta degli onorevoli deputati: Torlonia Giovanni, Ventura, Cirroni, Monti Gustavo, Di Stefano, Campus-Serra, Callaini, Zaccagnino e Cappelli.

Sull'ordine dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Lasciando le urne aperte, domando all'onorevole presidente del Consiglio se dobbiamo continuare nell'ordine del giorno il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi ».

Voci. No, no!

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Credo d'interpretare il desiderio di tutti, proponendo che il disegno di legge contenente queste convenzioni rimanga all'ordine del giorno come primo oggetto per la seduta del giorno in cui la Camera si radunerà di nuovo dopo le vacanze. (Approvazioni).

Completamento di una Commissione.

CHIMIANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIANTI. Vorrei pregare la Camera di consentire che sia deferita al nostro Presidente la facoltà di completare la Commissione che esamina il disegno di legge per le circoscrizioni in Sicilia e che è rimasta decimata per l'allontanamento di alcuni suoi membri che sono andati al Governo e per la morte di un altro, il compianto onorevole Licata.

Si tratta di un disegno di legge di grande importanza; e quindi io spero che la Camera non avrà difficoltà ad accogliere la mia proposta per mettere la Commissione in grado di continuare i suoi lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, provvederò come ha proposto l'onorevole Chimienti.

(Così è stabilito).

Proroga dei lavori parlamentari e saluto al Presidente.

STRIGARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

STRIGARI. Onorevoli colleghi, nel proporre che la Camera proroghi i suoi lavori al 4 febbraio dell'anno imminente, consentite che, interprete del comune sentimento, io invii al nostro illustre Presidente un caldo, sincero ed affettuoso saluto di gratitudine, per l'energia meravigliosa da lui spiegata nel dirigere le nostre, non sempre calme, discussioni; energia sorpassata soltanto dalla tenace volontà di mantenere incolumi i diritti dell'Assemblea. (Approvazioni).

Io penso, onorevoli colleghi, che il più alto encomio che possa farsi al Presidente di una assemblea elettiva sia quello di avere sempre ispirato la sua azione alla perfetta equità per tutti; e da questo farò nobilissimo, onorevole Presidente, è stata sempre illuminata la vostra opera, che merita tutta la gratitudine nostra. (Vivi, generali, prolungati applausi).

Ed al saluto che ho rivolto al Presidente, e che rivolgo con pari sincerità all'illustre presidente del Consiglio ed ai valorosi suoi collaboratori, consentite che aggiunga l'augurio, non meno vivo e sincero, di poterci qui nel prossimo anno riunire tutti, senza dolorose mancanze, senza angosciosi rimpianti, per concorrere, con lena rinnovata,

all'opera legislativa, intensa e proficua, che finora compiemmo, e che sempre migliore dobbiamo augurarci di compiere nell'avvenire. (*Vive approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo ringrazia l'onorevole Strigari; e sente il dovere di esprimere vivi e cordiali ringraziamenti al nostro Presidente, a cui principalmente si deve, se abbiamo potuto, in breve tempo, risolvere problemi, che sono altamente importanti pel paese. (*Vive approvazioni — Generali, prolungati applausi*).

PRESIDENTE. (*Sorgendo in piedi. I ministri e i deputati pure si alzano*). Ringrazio l'onorevole Strigari e l'onorevole presidente del Consiglio del loro cortese saluto; e con la più viva commozione dell'animo ringrazio voi, onorevoli colleghi, della manifestazione d'affetto che mi avete data; la quale io sento esser dovuta soltanto alla vostra grande benevolenza a mio riguardo, e che nel mio pensiero, e credo anche nel vostro, è rivolta altresì ai membri della Presidenza (*Approvazioni*) ed anche ai funzionari, che mi hanno prestato la loro cooperazione preziosa, nell'adempimento del mio non sempre facile ufficio. (*Bene!*)

Non posso altrimenti esprimervi la mia gratitudine, se non rinnovando a tutti voi la promessa che, finchè rimarrò a questo posto, dedicherò tutto me stesso al buon andamento dei lavori parlamentari; mirando sempre con ogni sforzo a mantenere alta l'autorità dell'Assemblea (*Benissimo! Bravo!*) ed a far sì che l'opera sua sempre risponda al bene e alle aspirazioni della patria. (*Vivissime approvazioni*).

Ricambio poi a tutti voi, e specialmente all'illustre presidente del Consiglio e ai suoi degni colleghi, le migliori felicitazioni; augurando di rivederci qui tutti il quattro febbraio, a riprendere con alacrità il corso dei nostri lavori. (*Vivissime approvazioni — Applausi generali e prolungati*).

(*La Camera approva la proposta dell'onorevole Strigari*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leoni e Pasquali hanno ciascuno presentato una proposta di legge.

Queste proposte di legge saranno trasmesse agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni.

PAVIA, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno circa l'eccesso di permanenza di un commissario prefettizio nel reggimento della città di Massa, quando non occorre colà commissario regio e soltanto devesi provvedere alle elezioni municipali.

« Chiesa ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'interno sul delitto commesso nella notte scorsa nel treno diretto 606 Roma-Ancona.

« Antolisei, Valeri ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, se, dinanzi ai nuovi inconvenienti insorti nella costruzione del monumento a Vittorio Emanuele in Roma, non sia il caso di dare una maggiore unità ed efficacia di direzione all'opera architettonica, affinchè essa meglio risponda alle esigenze dell'arte e al concetto di chi l'ha sapientemente e genialmente ideato.

« Molmenti, Rosadi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda utile disporre che i deputati sieno muniti dei libretti di viaggio da servirsene nel distacco dei biglietti per le categorie di persone indicate nel regio decreto 31 dicembre 1905, n. 632, anzichè obbligarli volta per volta alla richiesta dei singoli biglietti dall'ufficio della Questura della Camera.

« Leone ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere cosa ci sia di vero nella voce che corre, avere cioè il Governo abbandonata l'idea di provvedere alla riforma del personale demaniale.

« Zaccagnino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se e quali provvedimenti intenda di prendere in seguito all'ordine del giorno votato dall'amministrazione comunale della città

di Genova nella seduta del 20 corrente nei termini seguenti :

Il Consiglio comunale di Genova constatata la forte diminuzione dell'importazione nel porto di Genova, ed i gravi danni che ne derivano al commercio nazionale, ed invita protestando, il Governo a riparare di urgenza alle cause che sottraggono all'attività nazionale le nostre migliori energie.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio sulla notizia sparsa da alcuni giornali europei circa le trattative iniziate da qualche nazione per ottenere dalla Turchia il monopolio sui fiammiferi con grave pregiudizio della nostra esportazione.

« Rienzi ».

Sull'ordine dei lavori parlamentari.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Propongo che alla riapertura dei lavori parlamentari il disegno di legge, inserito al numero 30 dell'ordine del giorno, relativo all'ordinamento del Benadir, sia posto nell'ordine del giorno dopo le Convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri propone che alla ripresa dei lavori parlamentari il disegno di legge relativo all'ordinamento del Benadir sia posto all'ordine del giorno subito dopo quello delle Convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi.

Se non ci sono opposizioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Risultamento di votazioni segrete.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge :

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato

di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1907-908.

Presenti e votanti	232
Maggioranza	117
Voti favorevoli	205
Voti contrari	27

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari :

Presenti	231
Votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	194
Voti contrari	37

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione 1º giugno 1907 per la liquidazione della gestione della rete Sicula al 30 giugno 1905:

Presenti	232
Votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	202
Voti contrari	28
Astenuti	2

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione stipulata fra l'Italia, la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, l'Olanda e la Svizzera per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi, firmato a Berna il 26 settembre del 1906 :

Presenti	231
Votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	213
Voti contrari	18

(Commenti).

(La Camera approva).

Provvedimenti per gli istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca e di Stato e riduzione di tassa sugli affari commerciali :

Presenti e votanti	228
Maggioranza	115
Voti favorevoli	202
Voti contrari	26

(La Camera approva),

Hanno preso parte alla votazione :

Abignente — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Antolisei — Aprile — Arigo — Arlotta — Artom — Astengo — Aubry.
Badaloni — Barnabei — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Bianchini — Bissolati — Bona — Bonicelli — Boselli — Bottacchi — Bovi — Bracci — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli.

Cacciapuoti — Calissano — Calleri — Calvi Gaetano — Camera — Campi Emilio — Capaldo — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Carnazza — Casciari — Cassuto — Cavagnari — Celesia — Chiapusso — Chimienti — Chiozzi — Cicarelli — Ciccarone — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Compans — Conte — Cornaggia — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'Alife — Dal Verme — Daneo — Daniele — Dari — De Amicis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — De Giorgio — Del Balzo — Dell'Acqua — Dell'Arenella — De Luca Ippolito Onorio — De Luca Paolo Anania — De Michele-Franchelli — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis — De Sera — Di Rudini Antonio — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scala — Di Stefano Giuseppe — Di Trabia — Donati.

Facta — Faelli — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Fani — Fasce — Ferraris Carlo — Ferrar Giacomo — Fli-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fradeletto — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco.

Galletti — Gallini Carlo — Gallino Natale — Cavazzi — Giaccone — Giardina — Giolitti — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Graffagni — Gualtieri — Guerci — Gussoni.

Jatta.

Lacava — Latizza — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Luciani — Lucifero Alfonso — Lucifero Alfredo — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Manfredi — Manna — Mantovani — Maraini Clemente — Marcello — Maresca — Mariotti — Marsengo-Bastia — Mattencè — Mazziotti — Mazzitelli — Meritani — Mezzanotte — Miliani — Mira — Montauti — Morgari — Moschini.

Orioles — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pagani-Cesa — Pais-Serra — Pala — Paniè — Pantano — Papadopoli — Pascuale — Pavia — Pellecchi — Pennati — Pescetti — Pipitone — Pistoja — Placido — Podestà — Pozzo Marco.

Rampoldi — Rasponi — Rava — Reggio — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rizzetti — Rizzone — Rocco — Romanin-Jacur — Rossi Luigi — Rota Francesco — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Sannelli — Santini — Santoliquido — Scaglione — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scorciarini Coppola — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Soulier — Spada — Strigari.

Tecchio — Teodori — Teso — Testasecca — Torrigiani — Treves — Turati — Turbiglio.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Vendramini — Venezia — Verzillo — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Zabeo — Zaccagnino — Zerboglio.

Sono in congedo:

Avellone.

Benaglio — Bernini.

Castiglioni — Chiesa — Cimati — Cornalba — Costa Andrea — Cuzzi.

D'Aronco — De Asarta.

Falasci — Farinet Francesco.

Ginori-Conti — Giuliani — Giunti — Gorio — Guarracino.

Luzzatto Riccardo.

Majorana Angelo — Malvezzi — Marzotto — Matteucci — Melli — Mirabelli — Morando.

Negri De Salvi.

Pastore

Quistini.

Raineri — Rizza Evangelista — Romussi — Ronchetti.

Scalini.

Torlonia Leopoldo.

Sono ammalati:

Arnaboldi.

Ballarini — Bonacossa — Bottacchi.

Carugati.

De Marinis

Fabri — Farinet Alfonso — Fortunati Alfredo — Fracassi.

Marghieri — Massimini — Molmenti, Suardi.

Assenti per ufficio pubblico:

Cameroni.

Si sono astenuti nella votazione sul disegno di legge: « Convenzione per la liquidazione della gestione della rete Sicula » i deputati:

Di Scalea.

Giovanelli.

La seduta termina alle 19.10.

(Nell'atto in cui lascia il suo seggio, il Presidente è salutato dai vivi e prolungati applausi dell'Assemblea e della tribuna della Stampa).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.

